

Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina

del 4 marzo 2022 (Stato 13 dicembre 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 2002² sugli embarghi (LEmb),

ordina:

Sezione 1: Definizioni

Art. 1

Nella presente ordinanza si intende per:

- a. *averi*: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fidejussioni o altri impegni finanziari; diritti valori, beni crittografici, accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
- b. *blocco degli averi*: l'impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l'utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
- c. *risorse economiche*: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a);
- d. *blocco delle risorse economiche*: l'impedimento a impiegare risorse economiche per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime;
- e. *dispositivi di comunicazione di uso quotidiano*: dispositivi usati da privati, come personal computer e periferiche (inclusi hard disk e stampanti), telefoni cellulari, dispositivi smart TV, dispositivi di archiviazione (incluse le unità USB) e software di consumo per tutti questi dispositivi;

RU 2022 151

¹ RS 101

² RS 946.231

- f.³ *partner*: Paesi che applicano misure sostanzialmente equivalenti a quelle stabilite nella presente ordinanza, quali Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti;
- g.⁴ *valori mobiliari*: le seguenti categorie di titoli di credito, diritti valori (in particolare diritti valori semplici e diritti valori registrati), derivati e titoli contabili che possono essere negoziati sul mercato dei capitali, ad eccezione degli strumenti di pagamento:
1. azioni e altri titoli di credito, diritti valori, derivati e titoli contabili equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altre personalità giuridiche e certificati azionari,
 2. obbligazioni o altri titoli di debito, compresi i certificati azionari relativi a tali titoli,
 3. gli altri titoli di credito, diritti valori, derivati e titoli contabili che permettono di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comportano un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari;
- h. *strumenti del mercato monetario*: categorie di strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, a esclusione degli strumenti di pagamento;
- i. *servizi di investimento*: i servizi e le attività seguenti:
1. ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari,
 2. esecuzione di ordini per conto dei clienti,
 3. negoziazione per conto proprio,
 4. gestione del portafoglio,
 5. consulenza in materia di investimenti,
 6. assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile,
 7. collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile,
 8. qualsiasi servizio connesso all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione;
- j. *sede di negoziazione*: qualsiasi borsa, sistema multilaterale di negoziazione e sistema organizzato di negoziazione;
- k.⁵ *rating del credito*: un parere relativo al merito creditizio di un'entità, di un'obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o di altri strumenti finanziari, o di un emittente di un debito, di un'obbligazione di

³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564).

⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

⁵ Introdotta dalla cifra I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o altri strumenti finanziari, emessi utilizzando un sistema di classificazione in categorie di rating stabilito e consolidato;

- l.⁶ *attività di rating del credito*: analisi dei dati e delle informazioni e valutazione, approvazione, emissione e revisione di rating del credito;
- m.⁷ *settore dell'energia*: un settore che, ad eccezione delle attività connesse al nucleare civile, comprende le attività seguenti:
 1. la prospezione, la produzione, la distribuzione all'interno della Federazione Russa o l'estrazione di petrolio greggio, gas naturale o combustibili fossili solidi, la raffinazione di combustibili, la liquefazione del gas naturale o la rigassificazione,
 2. la produzione o la distribuzione all'interno della Federazione Russa di prodotti a base di combustibili fossili solidi, prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio o gas, oppure
 3. la costruzione di strutture o l'installazione di apparecchiature per la generazione di energia o la produzione di elettricità, o la prestazione di servizi e la fornitura di apparecchiature o tecnologie per attività connesse alla generazione di energia o alla produzione di elettricità;
- n.⁸ *settore minerario*: settore che comprende le attività di localizzazione, estrazione, gestione e trasformazione di materiali nel settore minerario, inclusa l'estrazione di pietre e minerali non destinati alla produzione di energia.

Sezione 2: Restrizioni commerciali

Art. 2⁹

Art. 2a¹⁰ Materiale d'armamento

¹ Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito, a destinazione della Federazione Russa o dell'Ucraina o per un uso nella Federazione Russa o in Ucraina, di materiale d'armamento d'ogni genere, compresi armi, munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi componenti, accessori e pezzi di ricambio.¹¹

⁶ Introdotta dalla cifra I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU **2022** 198).

⁷ Introdotta dalla cifra I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU **2022** 198).

⁸ Introdotta dalla cifra I dell'O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 31).

⁹ Abrogato dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022, con effetto dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 708).

¹⁰ Introdotta dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 708).

¹¹ Con effetto fino al 22 nov. 2026 (RU **2023** 452 cifra III).

^{1bis} È vietato il transito attraverso la Federazione Russa o l'Ucraina di materiale d'armamento d'ogni genere, compresi armi, munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi componenti, accessori e pezzi di ricambio.¹²

² Sono vietati l'acquisto, l'acquisizione, l'importazione e il transito di materiale d'armamento d'ogni genere originario della Federazione Russa o proveniente dalla Federazione Russa, compresi armi, munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi componenti, accessori e pezzi di ricambio.

³ Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione, la consulenza tecnica, la concessione di mezzi finanziari, nonché la messa a disposizione e l'intermediazione assicurativa e riassicurativa in relazione con l'acquisto, la vendita, l'acquisizione, la fornitura, l'importazione, l'esportazione, il transito, la fabbricazione o l'impiego dei beni di cui ai capoversi 1 e 2.

^{3bis} È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo nella Federazione Russa o in Ucraina, o per un uso nella Federazione Russa o in Ucraina.¹³

⁴ I divieti di cui ai capoversi 1–^{3bis} non si applicano ai pezzi di ricambio e ai servizi necessari per la manutenzione, la riparazione e la sicurezza delle capacità militari esistenti in Svizzera o in uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE).¹⁴

⁵ I divieti di cui ai capoversi 1 e ^{1bis} non si applicano all'esportazione temporanea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti antiproiettile e i caschi, destinati a un uso individuale da parte del personale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dell'Unione europea o della Confederazione, dei rappresentanti dei media o del personale umanitario.¹⁵

⁶ I divieti di cui ai capoversi 1, ^{1bis}, 3 e ^{3bis} non si applicano ai beni e ai servizi richiesti alla Svizzera come assistenza dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche conformemente all'articolo X paragrafo 7 della Convenzione del 13 gennaio 1993¹⁶ sulle armi chimiche.¹⁷

¹² Introdotta dalla cifra I dell'O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 al 28 mar. 2027 (RU **2023** 168).

¹³ Introdotta dalla cifra I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 al 15 ago. 2027 (RU **2023** 452).

¹⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 452).

¹⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 452).

¹⁶ RS **0.515.08**

¹⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 452).

⁷ D'intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3^{bis}.¹⁸

- a. per le seguenti sostanze se sono utilizzate per i sistemi vettori gestiti da organizzazioni di lancio europee, per lanci nell'ambito di programmi spaziali europei o per il rifornimento di satelliti da parte di produttori di satelliti europei:
 1. idrazina (n. CAS 302-01-2);
 2. dimetilidrazina asimmetrica (n. CAS 57-14-7),
 3. monometilidrazina (n. CAS 60-34-4);
- b. per le attrezzature di sminamento e il materiale da impiegare in operazioni di sminamento esclusivamente destinati a fini umanitari.¹⁹

Art. 3²⁰

Art. 4 Beni utilizzabili a fini civili e militari

¹ La vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito e il trasporto dei beni di cui all'allegato 2 dell'ordinanza del 3 giugno 2016²¹ sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI):²²

- a. a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;
- b.²³ a destinazione dell'Ucraina o per un uso in Ucraina sono vietati se i beni sono in parte o interamente destinati a fini militari o a destinatari finali militari.

^{1bis} È vietato il transito attraverso la Federazione Russa dei beni di cui all'allegato 2 OBDI.²⁴

² La fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e la consulenza tecnica, così come la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego di beni di cui all'allegato 2 OBDI:

- a. a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;

¹⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 452).

¹⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 31).

²⁰ Abrogato dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022, con effetto dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 708).

²¹ RS **946.202.1**

²² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 31).

²³ In vigore fino al 28 feb. 2026 (RU **2022** 198).

²⁴ Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU **2023** 168).

- b.²⁵ a destinazione dell'Ucraina o per un uso in Ucraina sottostanno all'obbligo di autorizzazione.

^{2bis} La vendita diretta o indiretta, la cessione in licenza o il trasferimento in altro modo di diritti di proprietà intellettuale o di segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui all'allegato 2 OBDI o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo:

- a. nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;
b.²⁶ in Ucraina o per un uso in Ucraina sottostanno all'obbligo di autorizzazione.²⁷

³ La SECO nega l'autorizzazione per i servizi di cui al capoverso 2 lettera b se i servizi sono in parte o interamente destinati a fini militari o a destinatari finali militari.²⁸

Art. 5 Beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza

¹ La vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito e il trasporto di beni di cui all'allegato 1:

- a. a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;
b.²⁹ a destinazione dell'Ucraina o per un uso in Ucraina sottostanno all'obbligo di autorizzazione.

^{1bis} È vietato il transito attraverso la Federazione Russa dei beni di cui all'allegato 1.³⁰

² La fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e la consulenza tecnica, così come la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego di beni di cui all'allegato 1:

- a. a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;
b.³¹ a destinazione dell'Ucraina o per un uso in Ucraina sottostanno all'obbligo di autorizzazione.

²⁵ In vigore fino al 28 feb. 2026 (RU **2022** 198).

²⁶ Con effetto fino al 15 ago. 2027 (RU **2023** 452).

²⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 452).

²⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 708).

²⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 al 28 feb. 2026 (RU **2022** 198).

³⁰ Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00, la lett. b con effetto fino al 15 ago. 2027 (RU **2023** 452).

³¹ In vigore fino al 28 feb. 2026 (RU **2022** 198).

^{2bis} La vendita diretta o indiretta, la cessione in licenza o il trasferimento in altro modo di diritti di proprietà intellettuale o di segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui all'allegato 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo:

- a. nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;
- b.³² in Ucraina o per un uso in Ucraina sottostanno all'obbligo di autorizzazione.³³

³ La SECO nega l'autorizzazione per i beni e i servizi di cui ai capoversi 1 lettera b e 2 lettera b se sono in parte o interamente destinati a fini militari o a destinatari finali militari.³⁴

Art. 6³⁵ Deroghe ai divieti di cui agli articoli 4 e 5

¹ I divieti e gli obblighi di autorizzazione secondo l'articolo 4 capoversi 1, 2 e 3 e secondo l'articolo 5 capoversi 1, 2 e 3 non si applicano ai beni e ai servizi destinati:³⁶

- a esclusivamente ad attività umanitarie e mediche svolte da un'organizzazione umanitaria imparziale, a emergenze sanitarie, alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o alla risposta a catastrofi naturali;
- b. a scopi medici o farmaceutici;
- c. all'esportazione temporanea di oggetti per un uso da parte dei media;
- d. ad aggiornamenti di software;
- e.³⁷ a essere usati come dispositivi di comunicazione di uso quotidiano; o
- f.³⁸ ...
- g. a uso personale da parte di persone fisiche che si recano nella Federazione Russa o dei loro familiari che li accompagnano, a condizione che siano appartenenti a tali persone e non siano destinati alla vendita, e limitatamente agli oggetti seguenti:
 - 1. effetti personali,

³² Con effetto fino al 15 ago. 2027 (RU **2023** 452).

³³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 452).

³⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 al 28 feb. 2026 (RU **2022** 198).

³⁵ In vigore fino al 28 feb. 2026 (RU **2022** 198).

³⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 452).

³⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 477).

³⁸ Abrogata dalla cifra I dell'O del 31 ago. 2022, con effetto dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 477).

2. effetti di uso domestico,
3. mezzi di trasporto o utensili professionali.

^{1bis} Il divieto di cui agli articoli 4 capoverso 1^{bis} e 5 capoverso 1^{bis} non si applica ai beni di cui all'allegato 2 OBDI³⁹ e all'allegato 1 della presente ordinanza destinati agli scopi di cui al capoverso 1 lettere a–e.⁴⁰

² La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 4 capoversi 1 e 2 lettera a e 5 capoversi 1 e 2 lettera a per beni e servizi destinati ai seguenti fini civili o destinatari finali civili:⁴¹

- a. alla cooperazione tra la Svizzera e la Federazione Russa in ambiti puramente civili;
- b. alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;
- c. alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
- d. alla sicurezza marittima;
- e.⁴² alle reti di comunicazione elettronica civile e servizi internet non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un'organizzazione sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 per cento;
- f.⁴³ all'uso da parte di organizzazioni che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo costituiti o registrati secondo il diritto svizzero o il diritto di un Paese partner;
- g.⁴⁴ alle rappresentanze diplomatiche della Svizzera o dei suoi Paesi partner;
- h.⁴⁵ alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle organizzazioni e degli organismi nella Federazione Russa, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; oppure
- i.⁴⁶ per l'uso esclusivo della Svizzera, e sotto il suo pieno controllo, affinché la Svizzera possa adempiere i propri obblighi di manutenzione in settori che

³⁹ RS **946.202.1**

⁴⁰ Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 mar. 2023 (RU **2023** 168). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 452).

⁴¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 260).

⁴² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 260).

⁴³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 477).

⁴⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 477).

⁴⁵ Introdotta dalla cifra I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 477).

⁴⁶ Introdotta dalla cifra I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 452).

sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra la Svizzera e la Federazione Russa.

^{2bis} La SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui agli articoli 4 capoverso 1^{bis} e 5 capoverso 1^{bis} per i beni di cui all'allegato 2 OBDI e all'allegato 1 della presente ordinanza destinati ai fini civili o ai destinatari finali civili di cui al capoverso 2 lettere b, c, d e h.⁴⁷

³ La SECO nega l'autorizzazione di deroghe secondo il capoverso 2 se vi è motivo di ritenere che i beni e i servizi siano destinati:

- a. a un utilizzatore finale militare, una persona fisica, un'impresa o un'organizzazione di cui all'allegato 2;
- b. all'aviazione o all'industria spaziale;
- c. a un'attività destinata al settore energetico, salvo se è consentita conformemente all'articolo 11 capoversi 3–5.⁴⁸

⁴ L'obbligo di autorizzazione per i beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'articolo 3 OBDI⁴⁹ si applica anche in caso di deroghe secondo i capoversi 1 e 2.⁵⁰

Art. 7⁵¹ Procedura di autorizzazione

Salvo disposizioni contrarie, la procedura di autorizzazione secondo gli articoli 2a e 4–6 è retta dalle disposizioni dell'OBDI⁵².

Art. 8⁵³ Sospensione e revoca delle autorizzazioni

Le autorizzazioni secondo gli articoli 2a e 4–6 sono sospese o revocate se dopo la loro concessione le circostanze sono cambiate in modo tale che le condizioni per la loro concessione non sono più soddisfatte.

Art. 9 Beni per l'aviazione e l'industria spaziale

¹ È vietato vendere, fornire, esportare o far transitare, direttamente o indirettamente, i beni di cui all'allegato 3 idonei a essere utilizzati nell'aviazione e nell'industria spaziale e destinati a persone fisiche o giuridiche o a organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.

⁴⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 mar. 2023 (RU **2023** 168). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 452).

⁴⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 260).

⁴⁹ RS **946.202.1**

⁵⁰ Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU **2022** 198).

⁵¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 31).

⁵² RS **946.202.1**

⁵³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 31).

^{1bis} È vietato il transito attraverso la Federazione Russa dei beni di cui all'allegato 3.⁵⁴

² È vietato fornire direttamente o indirettamente assicurazioni e riassicurazioni per i beni di cui all'allegato 3 a persone fisiche o giuridiche o a organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.

³ Sono vietate la revisione, la riparazione, l'ispezione, la sostituzione, la modifica o la rettifica di un aeromobile o di un componente, ad eccezione dell'ispezione pre-volo, destinate a persone fisiche o giuridiche o a organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa se l'attività è in relazione ai beni di cui all'allegato 3.

⁴ È vietato prestare servizi, compresa l'assistenza tecnica e i servizi di intermediazione, relativi ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni a qualsiasi persona fisica o giuridica o organizzazione nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.

⁵ È vietato fornire mezzi finanziari o assistenza finanziaria in relazione ai beni e di cui al capoverso 1 per la vendita, la fornitura, l'esportazione o il transito di tali beni, o per i servizi connessi, a persone o organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.

^{5bis} È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.⁵⁵

⁶ La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1, 4 e 5 per l'esecuzione di un contratto di leasing finanziario di aeromobili concluso prima del 5 marzo 2022, se:

- a.⁵⁶ è necessario per garantire il pagamento dei canoni del leasing a una persona giuridica, un'impresa o un'organizzazione registrate o costituite a norma del diritto svizzero o di uno Stato membro dello SEE cui non si applica nessuna delle misure restrittive di cui al presente regolamento; e
- b. nessuna risorsa economica verrà messa a disposizione della controparte russa, a eccezione del trasferimento di proprietà dell'aeromobile dopo il rimborso integrale del leasing finanziario.⁵⁷

^{6bis} La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1, 4 e 5:

⁵⁴ Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

⁵⁵ Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

⁵⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708).

⁵⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

- a. per i beni di cui all'allegato 3 numero 2 se ciò è necessario per la produzione di beni in titanio indispensabili all'industria aeronautica e quest'ultima non può acquisirli altrimenti;
- b. per i beni delle voci di tariffa doganale 8517 71 00, 8517 79 00 e 9026 se ciò è necessario per scopi medici, farmaceutici o umanitari.⁵⁸

^{6ter} La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 4 e 5 per la fornitura di assistenza tecnica in relazione con l'uso dei beni di cui all'allegato 3 se ciò è necessario per evitare collisioni tra satelliti o il loro rientro involontario nell'atmosfera.⁵⁹

^{6quater} La SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per i beni di cui all'allegato 3 numero 2, a condizione che siano destinati all'uso esclusivo della Svizzera e siano sotto il suo pieno controllo, affinché la Svizzera possa adempiere i propri obblighi di manutenzione in settori che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra la Svizzera e la Federazione Russa.⁶⁰

^{6quinquies} La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 1bis per i beni di cui all'allegato 3 se tali beni sono destinati ai fini di cui ai capoversi 6bis e 6ter.⁶¹

^{6sexies} La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1, 2, 4, 5 e 5bis per i beni della voce di tariffa doganale 9026 00 00 che si trovavano fisicamente in Svizzera il 17 ottobre 2024, a condizione che ciò sia necessario nell'ambito del progetto Sachalin-2.⁶²

⁷ Il divieto di cui al capoverso 4 non si applica allo scambio di informazioni volto alla definizione di norme tecniche in sede di Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.⁶³

Art. 9a⁶⁴ Beni e tecnologie per la navigazione marittima

¹ La vendita, la messa a disposizione, la fornitura, l'esportazione, il transito e il trasporto di beni e tecnologie per la navigazione marittima di cui all'allegato 16:

- a. a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa o a bordo di una nave battente bandiera russa sono vietati;

⁵⁸ Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022 (RU **2022** 708). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 31).

⁵⁹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 gen. 2023 (RU **2023** 31). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU **2024** 564).

⁶⁰ Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 ago. 2023 (RU **2023** 452). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU **2024** 564).

⁶¹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 ago. 2023 (RU **2023** 452). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU **2024** 564).

⁶² Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU **2024** 564).

⁶³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 477).

⁶⁴ Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU **2022** 198).

b.⁶⁵ a destinazione dell'Ucraina o per un uso in Ucraina o a bordo di una nave battente bandiera ucraina sottostanno all'obbligo di autorizzazione.

² La fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e l'assistenza tecnica, così come la concessione di mezzi finanziari in relazione con i beni e le tecnologie di cui al capoverso 1 o con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego di tali beni e tecnologie:

a. a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa o a bordo di una nave battente bandiera russa sono vietati;

b.⁶⁶ a destinazione dell'Ucraina o per un uso in Ucraina o a bordo di una nave battente bandiera ucraina sottostanno all'obbligo di autorizzazione.

^{2bis} La vendita diretta o indiretta, la cessione in licenza o il trasferimento in altro modo di diritti di proprietà intellettuale o di segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo:

a. nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;

b.⁶⁷ in Ucraina o per un uso in Ucraina sottostanno all'obbligo di autorizzazione.⁶⁸

³ I divieti di cui ai capoversi 1 lettera a e 2 lettera a nonché gli obblighi di autorizzazione di cui ai capoversi 1 lettera b e 2 lettera b non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento, all'esportazione, al trasporto e al transito dei beni e delle tecnologie di cui al capoverso 1 e alla relativa prestazione di assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, destinati a scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.⁶⁹

⁴ La SECO può, in via eccezionale, autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 lettera a o al divieto di fornire la relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, se i beni o le tecnologie di cui al capoverso 1 o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati alla sicurezza marittima.

⁵ La SECO nega l'autorizzazione per i beni e i servizi di cui ai capoversi 1 lettera b e 2 lettera b se essi sono in parte o interamente destinati a fini militari o a destinatari finali militari.⁷⁰

⁶⁵ In vigore fino al 28 feb. 2026 (RU **2022** 198).

⁶⁶ In vigore fino al 28 feb. 2026 (RU **2022** 198).

⁶⁷ Con effetto fino al 15 ago. 2027 (RU **2023** 452).

⁶⁸ Introdotta dalla cifra I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 452).

⁶⁹ In vigore fino al 28 feb. 2026 (RU **2022** 198).

⁷⁰ In vigore fino al 28 feb. 2026 (RU **2022** 198).

Art. 9b⁷¹ Carboturbi e additivi per carburanti

¹ La vendita, la fornitura, l'esportazione e il trasferimento di carboturbi e additivi per carburanti conformemente all'allegato 19:

- a. a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;
- b.⁷² a destinazione dell'Ucraina o per un uso in Ucraina sottostanno all'obbligo di autorizzazione.

^{1bis} Il transito attraverso la Federazione Russa di carboturbi e additivi per carburanti di cui all'allegato 19:

- a. a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa è vietato;
- b.⁷³ a destinazione dell'Ucraina o per un uso in Ucraina sottostanno all'obbligo di autorizzazione.⁷⁴

² La fornitura di servizi di ogni genere, compresi servizi finanziari, l'intermediazione, l'assistenza tecnica e la messa a disposizione di mezzi finanziari, in relazione con i beni di cui al capoverso 1 o con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione e l'impiego di tali beni:

- a. a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietate;
- b.⁷⁵ a destinazione dell'Ucraina o per un uso in Ucraina sottostanno all'obbligo di autorizzazione.⁷⁶

^{2bis} La vendita diretta o indiretta, la cessione in licenza o il trasferimento in altro modo di diritti di proprietà intellettuale o di segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo:

- a. nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;
- b.⁷⁷ in Ucraina o per un uso in Ucraina sottostanno all'obbligo di autorizzazione.⁷⁸

⁷¹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 260).

⁷² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 fino al 26 apr. 2026 (RU **2023** 452).

⁷³ Con effetto fino al 15 ago. 2027 (RU **2023** 452).

⁷⁴ Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 452).

⁷⁵ In vigore fino al 26 apr. 2026 (RU **2022** 260).

⁷⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 452).

⁷⁷ Con effetto fino al 15 ago. 2027 (RU **2023** 452).

⁷⁸ Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 452).

^{2ter} La SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1^{bis} per carboturbi e additivi per carburanti di cui all'allegato 19, se ciò è necessario per:

- a. la produzione di beni in titanio indispensabili all'industria aeronautica e quest'ultima non può acquisirli altrimenti;
- b. scopi medici, farmaceutici o umanitari; oppure
- c. evitare collisioni tra satelliti o il loro rientro involontario nell'atmosfera.⁷⁹

³ La SECO nega l'autorizzazione per i beni e i servizi di cui ai capoversi 1 lettera b, 1^{bis} lettera b e 2 lettera b se sono in parte o interamente destinati a fini militari o a destinatari finali militari.⁸⁰

Art. 10 Beni per la raffinazione del petrolio e la liquefazione del gas naturale⁸¹

¹ Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di beni per la raffinazione del petrolio e per la liquefazione del gas naturale conformemente all'allegato 4 a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.⁸²

² È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e la consulenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'uso di beni di cui al capoverso 1.

^{2bis} È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.⁸³

³ D'intesa con i servizi competenti del DFAE, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente.⁸⁴

⁴ In casi urgenti debitamente motivati, la vendita, la fornitura, l'esportazione o il transito di beni e tecnologie di cui all'allegato 4 possono avvenire senza autorizzazione preventiva, a condizione che l'esportatore informi la SECO entro cinque giorni

⁷⁹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 452).

⁸⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 452).

⁸¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 260).

⁸² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 260).

⁸³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 452).

⁸⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 708).

lavorativi dalla vendita, dalla fornitura, dall'esportazione o dal transito e ne spieghi i motivi.

Art. 10⁸⁵ Beni per il completamento di progetti di gas naturale liquefatto

¹ Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito e il trasporto, a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa, di beni per il completamento di progetti di gas naturale in fase di costruzione.

² È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e l'assistenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con i beni di cui al capoverso 1.

Art. 11⁸⁶ Beni per il settore energetico

¹ È vietato vendere, mettere a disposizione, fornire, esportare, far transitare o trasportare beni di cui all'allegato 5 per il settore energetico a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa, compresa la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale.

² È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e l'assistenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con i beni di cui al capoverso 1 o con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione, il trasporto o l'impiego di tali beni.

^{2bis} È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.⁸⁷

³ I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, all'esportazione, al transito e al trasporto di beni o alla fornitura di assistenza tecnica o alla concessione di mezzi finanziari in relazione con beni necessari:

- a.⁸⁸ per il trasporto di petrolio e gas naturale, compresi prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Federazione Russa, o attraverso la Federazione Russa, in Svizzera o nello SEE; o
- b. per la prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente.

⁸⁵ Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564).

⁸⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

⁸⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

⁸⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

4 ...⁸⁹

⁵ D'intesa con i servizi competenti del DFAE e, nel caso di servizi finanziari o di approvvigionamento energetico, del Dipartimento federale delle finanze (DFF) o del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se:

- a. ciò è necessario per garantire l'approvvigionamento della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE in caso di grave penuria imminente o esistente; o
- b. i beni o i servizi sono destinati all'uso esclusivo di organizzazioni possedute o controllate, in tutto o in parte, da un'organizzazione costituita o registrata secondo il diritto svizzero o secondo il diritto di uno Stato membro dello SEE.

⁶ D'intesa con i servizi competenti del DFAE e, nel caso di servizi finanziari o di approvvigionamento energetico, del DFF o del DATEC, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 2 per la fornitura di assicurazioni e riassicurazioni a favore di un'impresa costituita o registrata secondo il diritto svizzero o secondo il diritto di uno Stato membro dello SEE per quanto riguarda le sue attività al di fuori del settore energetico russo.⁹⁰

Art. 11a⁹¹ Beni per il rafforzamento dell'industria

¹ Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito e il trasporto dei beni per il rafforzamento dell'industria conformemente all'allegato 23 a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.

^{1bis} È vietato il transito attraverso la Federazione Russa dei beni per il rafforzamento dell'industria di cui all'allegato 23a.⁹²

² È vietata la fornitura di servizi di ogni genere, compresi servizi finanziari, l'intermediazione, l'assistenza tecnica e la messa a disposizione di mezzi finanziari, in relazione con i beni di cui al capoverso 1 o in relazione con la vendita, l'esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego di tali beni a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.

^{2bis} È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.⁹³

³ I divieti di cui ai capoversi 1–2 non si applicano ai beni e ai servizi che:

⁸⁹ Abrogato dalla cifra I dell'O del 31 gen. 2024, con effetto dal 20 giu. 2024 (RU 2024 51).

⁹⁰ Introdotto dalla cifra I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 20 giu. 2024 (RU 2024 51).

⁹¹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

⁹² Introdotto dalla cifra I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

⁹³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

- a. sono necessari a garantire l'esercizio delle funzioni delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera e dei suoi partner o di organizzazioni internazionali nella Federazione Russa;
- b. sono necessari per la lotta contro emergenze di sanità pubblica, la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali, purché non siano destinati a fini militari né a destinatarî finali militari.⁹⁴

⁴ D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–2 se ciò è necessario:⁹⁵

- a. per usi medici o farmaceutici e per un uso finale non militare;
- b. per scopi umanitari o per evacuazioni;
- c.⁹⁶ per l'uso esclusivo della Svizzera in adempimento dei propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra la Svizzera e la Federazione Russa; oppure
- d.⁹⁷ per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.⁹⁸

⁵ D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai capoversi 1–2:⁹⁹

- a. per i beni della voce di tariffa doganale 8417 20 se sono utilizzati da persone fisiche in ambito domestico per la realizzazione di prodotti da forno, pasticcini e biscotti;
- b.¹⁰⁰ per i beni enumerati nei capitoli della tariffa doganale 72, 84, 85 e 90, se ciò è necessario per la produzione di beni in titanio indispensabili all'industria aeronautica e quest'ultima non può acquisirli altrimenti;

⁹⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564).

⁹⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

⁹⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708).

⁹⁷ Introdotta dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708).

⁹⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477).

⁹⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

¹⁰⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

- c.¹⁰¹ per i beni delle voci di tariffa doganale 3917, 8421, 8471, 8523, 8536 e 8544, a condizione che siano necessari per la manutenzione o la riparazione di dispositivi medici;
- d.¹⁰² per i beni delle voci di tariffa doganale 8414 90 e 9026 che si trovavano fisicamente in Svizzera il 17 ottobre 2024, a condizione che siano necessari nell'ambito del progetto Sachalin-2 a scopo di manutenzione o riparazione;
- e.¹⁰³ per i beni delle voci di tariffa doganale 8481 80 progettati per impianti sanitari, di riscaldamento, di ventilazione o di condizionamento d'aria, se sono utilizzati da persone fisiche in ambito domestico;
- f.¹⁰⁴ per i beni delle voci di tariffa doganale 7411 e 7412 con diametro interno non superiore a 50 mm, se sono utilizzati da persone fisiche in ambito domestico;
- g.¹⁰⁵ per i beni della voce di tariffa doganale 3917 10, se sono necessari esclusivamente per la produzione di generi alimentari destinati al consumo umano.¹⁰⁶

⁶ D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1^{bis}, se ciò è necessario per la produzione di beni in titanio indispensabili all'industria aeronautica e quest'ultima non può acquistarli altrimenti.¹⁰⁷

⁷ La SECO nega l'autorizzazione per i beni e i servizi di cui ai capoversi 4 e 5 se essi sono in parte o interamente destinati a fini militari o a destinatari finali militari.¹⁰⁸

Art. 12¹⁰⁹

Art. 12a¹¹⁰ Petrolio greggio e prodotti petroliferi

¹ Sono vietati l'acquisto con destinazione in Svizzera, l'importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera di petrolio greggio e prodotti petroliferi di cui all'allegato 24 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa.

² È vietata la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e l'assistenza tecnica nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con l'acquisto con destinazione in Svizzera, l'importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera di petrolio greggio e prodotti petroliferi di cui

¹⁰¹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564).

¹⁰² Introdotta dalla cifra I dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564).

¹⁰³ Introdotta dalla cifra I dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564).

¹⁰⁴ Introdotta dalla cifra I dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564).

¹⁰⁵ Introdotta dalla cifra I dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564).

¹⁰⁶ Introdotta dalla cifra I dell'O del 25 gen. 2023 (RU 2023 31). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU 2023 168).

¹⁰⁷ Introdotta dalla cifra I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

¹⁰⁸ Introdotta dalla cifra I dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564).

¹⁰⁹ Abrogato dalla cifra I dell'O del 16 ago. 2023, con effetto dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

¹¹⁰ Introdotta dalla cifra I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

all'allegato 24 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa.

³ I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano:

- a.¹¹¹ al petrolio greggio trasportato via mare e ai prodotti petroliferi di cui all'allegato 24 se questi beni sono solo in transito attraverso la Federazione Russa e non sono di proprietà russa;
- b. al petrolio greggio e ai prodotti petroliferi di cui all'allegato 24 originari o provenienti dalla Federazione Russa introdotti legalmente in uno Stato membro dell'UE.

⁴ Tutte le transazioni riguardanti l'acquisto con destinazione in Svizzera, o l'importazione o il trasporto in Svizzera di condensati di gas naturale della voce di tariffa doganale 2709 00 10 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa devono essere notificate alla SECO entro due settimane indicando i quantitativi acquistati, importati o trasportati.¹¹²

Art. 12b¹¹³ Scambi, intermediazione e trasporto di petrolio greggio e di prodotti petroliferi con o verso Paesi terzi

¹ Sono vietati gli scambi, l'intermediazione e il trasporto, incluso il trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio e di prodotti petroliferi di cui all'allegato 24 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa con o verso Stati al di fuori della Svizzera e dello SEE.

^{1bis} Sono vietati la vendita, il trasporto e il transito di prodotti petroliferi della voce di tariffa doganale 2710 ottenuti da petrolio greggio originario della Federazione Russa o proveniente dalla Federazione Russa importato in Bulgaria dopo il 5 dicembre 2022.¹¹⁴

² Sono vietati la fornitura di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di servizi finanziari nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con le attività di cui al capoverso 1.

³ La fornitura dei servizi di cui al capoverso 2 per navi che hanno trasportato petrolio greggio o prodotti petroliferi di cui all'allegato 24 il cui prezzo di acquisto superava il limite massimo fissato nell'allegato 28 alla data di conclusione del contratto è vietata nei 90 giorni successivi alla data di scarico di tali beni se l'operatore responsabile del trasporto sapeva o aveva motivo di ritenere che alla data di conclusione del contratto tali beni erano stati acquistati a un prezzo superiore al limite massimo fissato nell'allegato 28.

¹¹¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 dic. 2022, in vigore dal 16 dic. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 824).

¹¹² Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 31).

¹¹³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 giu. 2022 (RU **2022** 381). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 dic. 2022, in vigore dal 16 dic. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 824).

¹¹⁴ Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 31).

⁴ I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano:

- a. ai beni che sono solo caricati nella Federazione Russa, sono trasportati dalla Federazione Russa o sono in partenza dalla Federazione Russa, non sono originari della Federazione Russa e non sono di proprietà russa;
- b. ai beni il cui prezzo di acquisto non supera il limite massimo fissato nell'allegato 28;
- c. ai beni di cui all'allegato 29 trasportati verso i Paesi terzi ivi menzionati per il periodo specificato in tale allegato;
- d. alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o alla risposta a catastrofi naturali, a condizione che la SECO sia stata informata senza indugio una volta constatato l'evento o la catastrofe naturale.

⁵ Per l'applicazione dei capoversi 1 e 4 lettera b per il petrolio greggio russo o i prodotti petroliferi russi di cui all'allegato 24 caricati a partire dal 20 febbraio 2024, le persone fisiche e giuridiche che forniscono servizi e non hanno accesso ai limiti massimi di prezzo al barile fissati nell'allegato 28 devono raccogliere informazioni dettagliate sui prezzi in relazione ai costi accessori; raccolgono tali informazioni dagli operatori più a monte nella catena di approvvigionamento del commercio del petrolio greggio o dei prodotti petroliferi russi. Su richiesta, le informazioni sui prezzi sono fornite alle controparti e alla SECO.¹¹⁵

⁶ Tutte le transazioni per l'acquisto o il trasporto in Stati al di fuori della Svizzera di condensati di gas naturale della voce di tariffa doganale 2709 00 10 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa devono essere notificate alla SECO entro due settimane, indicando i quantitativi acquistati o trasportati.¹¹⁶

Art. 12c¹¹⁷ Obbligo di autorizzazione per la vendita di navi cisterna

¹ Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione, il trasporto e il transito di navi cisterna adibite al trasporto di petrolio greggio e dei prodotti petroliferi di cui all'allegato 24 che rientrano nella voce di tariffa doganale 8901 20 00, e qualsiasi altra forma di trasferimento di proprietà di tali beni a persone, imprese o organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sottostà all'obbligo di autorizzazione.

² La SECO rilascia l'autorizzazione d'intesa con i servizi competenti del DFAE.

³ La SECO nega l'autorizzazione se vi è motivo di ritenere che le navi cisterna di cui al capoverso 1 siano utilizzate per violare i divieti di cui agli articoli 12a o 12b.

⁴ Le vendite e qualsiasi altra forma di trasferimento di proprietà di navi cisterna di cui al capoverso 1 a Paesi terzi devono essere notificate senza indugio alla SECO,

¹¹⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

¹¹⁶ Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 gen. 2023 (RU 2023 31). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

¹¹⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

indicando l'identità del venditore e dell'acquirente e, se del caso, i documenti costitutivi del venditore e dell'acquirente, compresi la partecipazione azionaria e la gestione, il numero di identificazione IMO della nave cisterna e il suo indicativo di chiamata.

⁵ Le vendite e qualsiasi altra forma di trasferimento di proprietà di cui ai capoversi 1 e 4 che hanno avuto luogo tra il 5 dicembre 2022 e il 1° febbraio 2024 devono essere notificati alla SECO entro il 3 maggio 2024.

Art. 12^{d118} Divieti in relazione con determinate navi

¹ Sono vietati l'acquisto delle navi di cui all'allegato 33 nonché l'importazione, il transito e il trasporto di tali navi in e attraverso la Svizzera.

² Sono vietati la vendita, la fornitura, il noleggio e l'esportazione delle navi di cui all'allegato 33.

³ Sono vietati l'esercizio delle navi di cui all'allegato 33 e il relativo equipaggiamento.

⁴ È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione, l'assistenza tecnica e i servizi di registrazione, così come concedere mezzi finanziari in relazione con le navi di cui all'allegato 33.

⁵ È vietato partecipare a trasbordi da nave a nave o a qualsiasi altro trasbordo di carico con una nave di cui all'allegato 33.

⁶ È vietato ricorrere a servizi forniti da una nave di cui all'allegato 33.

⁷ I divieti di cui ai capoversi 1–6 non si applicano:

- a. alla ricerca di un luogo di rifugio da parte di navi che necessitano di assistenza;
- b. allo scalo di emergenza in un porto per ragioni di sicurezza marittima o per salvare vite in mare;
- c. ad attività umanitarie;
- d. alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o alla risposta a catastrofi naturali;
- e. al riconoscimento o all'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.

Art. 12^{e119} Acquisto e importazione di gas naturale liquefatto

¹ Sono vietati l'acquisto, l'importazione, il transito e il trasporto di gas naturale liquefatto della voce di tariffa doganale 2711 11 00 originario della Federazione Russa o proveniente dalla Federazione Russa attraverso terminali non connessi alla rete di gas naturale nell'Unione europea.

² È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e l'assistenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con il gas naturale liquefatto di cui al capoverso 1.

¹¹⁸ Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564).

¹¹⁹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564).

³ I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano alla fornitura del gas naturale liquefatto di cui al capoverso 1 dalla terraferma dell'Unione europea alle sue regioni ultraperiferiche.

Art. 12¹²⁰ Ricarica di gas naturale liquefatto

¹ È vietata la fornitura di servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e l'assistenza tecnica nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con le operazioni di ricarica («reloading») nel territorio dell'Unione europea di gas naturale liquefatto della voce di tariffa doganale 2711 11 00 originario della Federazione Russa o proveniente dalla Federazione Russa.

² Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:

- a. alla ricerca di un luogo di rifugio da parte di navi che necessitano di assistenza;
- b. allo scalo di emergenza in un porto per ragioni di sicurezza marittima o per salvare vite in mare;
- c. alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o alla risposta a catastrofi naturali.
- d. alla fornitura di servizi di ricarica («reloading») necessari per il bunkeraggio di navi alimentate a gas naturale liquefatto.

³ D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 se l'operazione di ricarica («reloading») è necessaria per il trasporto verso uno Stato membro dell'Unione europea e tale Stato membro ha confermato che l'operazione è necessaria per garantire il proprio approvvigionamento energetico.

Art. 13 Importazione di beni dai territori designati

¹ I beni originari dei territori designati di cui all'allegato 6 possono essere importati solo se provvisti di un certificato d'origine rilasciato dalle autorità ucraine.

² È vietato fornire servizi finanziari e concludere assicurazioni o riassicurazioni in relazione all'importazione di beni originari dei territori designati di cui all'allegato 6 privi di un certificato d'origine rilasciato dalle autorità ucraine.

Art. 14 Esportazione di beni verso i territori designati

¹ La vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di beni di cui all'allegato 7 sono vietati se tali beni sono destinati a persone fisiche, imprese o organizzazioni nei territori designati di cui all'allegato 6 o a un uso in tali territori.¹²¹

² È vietato fornire aiuto tecnico, servizi di intermediazione, servizi nel campo dell'edilizia e dell'ingegneria nonché mezzi finanziari o assistenza finanziaria in relazione a

¹²⁰ Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU **2024** 564).

¹²¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2024** 51).

beni di cui all'allegato 7 a persone fisiche, imprese o organizzazioni nei territori designati di cui all'allegato 6.

³ I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano alle attività necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni delle rappresentanze diplomatiche o consolari o delle organizzazioni internazionali, delle attività umanitarie nonché il funzionamento di ospedali o strutture educative con sede nei territori designati di cui all'allegato 6.

⁴ D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può concedere deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per prevenire o mitigare un evento che potrebbe avere gravi e rilevanti ripercussioni sulla salute e sulla sicurezza delle persone, inclusa la sicurezza delle infrastrutture esistenti, oppure sull'ambiente.

⁵ In casi urgenti debitamente motivati, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione possono essere effettuati senza autorizzazione preventiva, a condizione che l'esportatore informi la SECO entro cinque giorni lavorativi dalla vendita, dalla fornitura, dal trasferimento o dall'esportazione senza autorizzazione preventiva e ne spieghi dettagliatamente i motivi.

Art. 14a¹²² Prodotti siderurgici

¹ Sono vietati l'importazione, il trasporto e l'acquisto dei prodotti siderurgici di cui all'allegato 17 provenienti dalla Federazione Russa o originari della Federazione Russa.

² Sono vietati l'importazione, il trasporto e l'acquisto dei prodotti siderurgici di cui all'allegato 17 che sono stati sottoposti a trasformazione in un Paese terzo e incorporano prodotti siderurgici di cui all'allegato 17 provenienti dalla Federazione Russa o originari della Federazione Russa.¹²³

³ È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, mezzi finanziari o sostegno finanziario, compresi derivati, assicurazioni o riassicurazioni, in relazione con le attività di cui ai capoversi 1 e 2.

⁴ I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano all'acquisto dei beni che rientrano nei contingenti di importazione stabiliti dall'UE, né all'importazione, al transito e al trasporto in e attraverso la Svizzera di tali beni.¹²⁴

^{4bis} All'atto dell'importazione dei beni di cui al capoverso 2 da Paesi terzi al di fuori dello SEE e del Regno Unito deve essere apportata una prova che fornisca informazioni sull'origine dei materiali lavorati nel Paese terzo. La prova deve essere indicata sulla dichiarazione doganale.¹²⁵

¹²² Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 mar. 2022 (RU **2022** 198). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00, il cpv. 2 in vigore dal 30 set. 2023 (RU **2022** 708).

¹²³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2024** 51).

¹²⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2024** 51).

¹²⁵ Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 ago. 2023 (RU **2023** 452). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2024** 51).

⁵ La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il trattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.

Art. 14^{b126} Beni di lusso

¹ Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione, il trasporto e il transito dei beni di lusso di cui all'allegato 18 a persone, imprese o organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.

^{1bis} Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione, l'assistenza tecnica, così come la concessione di mezzi finanziari in relazione con i beni di cui al capoverso 1 o con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego di tali beni.¹²⁷

^{1ter} È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.¹²⁸

² Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica ai beni:

- a. necessari per l'esercizio delle funzioni di rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera o dei suoi partner nella Federazione Russa o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;
- b. destinati a uso personale da parte di collaboratori delle rappresentanze e organizzazioni di cui alla lettera a; o
- c. rientranti nelle voci di tariffa doganale 7113 o 7114 che figurano nell'allegato 18 numero 10 e sono destinati a uso personale da parte di persone fisiche che viaggiano partendo dalla Svizzera o dei loro familiari più stretti che le accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinate alla vendita.¹²⁹

¹²⁶ Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU **2022** 198).

¹²⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 452).

¹²⁸ Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 452).

¹²⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 477).

³ La SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per il trasferimento o l'esportazione nella Federazione Russa di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Federazione Russa.¹³⁰

⁴ D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare fino al 31 dicembre 2023 deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 1^{bis} per le navi delle voci di tariffa doganale 8901 10 e 8901 90, dopo aver accertato che:

- a. le navi erano fisicamente situate nella Federazione Russa il 16 agosto 2023 e sono destinate all'uso nella Federazione Russa; e
- b. le navi hanno battuto bandiera della Federazione Russa con una registrazione del contratto di locazione a scafo nudo inizialmente effettuata prima del 3 marzo 2022.¹³¹

⁵ La SECO rifiuta la domanda di deroga secondo il capoverso 4 se le navi di cui al capoverso 4 sono destinate a utenti finali militari o a un uso finale militare nella Federazione Russa.¹³²

Art. 14^{c133} Beni economicamente importanti

¹ Sono vietati l'acquisto di beni economicamente importanti per la Federazione Russa di cui all'allegato 20 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa nonché l'importazione, il transito e il trasporto di questi beni in e attraverso la Svizzera.¹³⁴

² Sono vietate la fornitura diretta o indiretta di servizi di ogni genere, compresi l'assistenza tecnica e l'intermediazione, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con l'acquisto, l'importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera, nonché la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego dei beni di cui al capoverso 1.¹³⁵

³ L'acquisto con destinazione in Svizzera nonché l'importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera dei beni di cui all'allegato 21 sottostanno all'obbligo di autorizzazione. La SECO rilascia l'autorizzazione se non si superano i contingenti di importazione stabiliti nell'allegato 21.¹³⁶

⁴ I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano:

¹³⁰ Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 260).

¹³¹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 452).

¹³² Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 452).

¹³³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00, cpv. 3 vigore dal 29 lug. 2022 (RU **2022** 260).

¹³⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 381).

¹³⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 381).

¹³⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 708).

- a. ai beni di cui all'allegato 21 che rientrano nei contingenti di importazione stabiliti dall'UE;
- b. ai beni di cui all'allegato 21 numero 1 destinati a un Paese terzo al di fuori della Svizzera o dell'UE;
- c.¹³⁷ ai beni delle voci di tariffa doganale 7201 e 7203 che rientrano nei contingenti d'importazione stabiliti dall'UE.¹³⁸

⁵ Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:

- a. agli acquisti nella Federazione Russa necessari per:
 - 1. l'esercizio delle funzioni di rappresentanze diplomatiche e consolari della Svizzera e dei suoi partner o di organizzazioni internazionali nella Federazione Russa che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, oppure
 - 2.¹³⁹ l'uso personale da parte di cittadini svizzeri, di cittadini di uno Stato membro dello SEE, di persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera o dei loro familiari più stretti;
- b. all'importazione di:
 - 1. effetti personali destinati a uso personale da parte delle persone fisiche che entrano in Svizzera o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, purché siano appartenenti a tali persone e non siano destinati alla vendita,
 - 2. autoveicoli della voce di tariffa doganale 8703 non destinati alla vendita, importati in Svizzera esclusivamente per uso personale e di proprietà di cittadini svizzeri o di cittadini uno Stato membro del SEE o dei loro familiari più stretti residenti nella Federazione Russa,
 - 3. autoveicoli della voce di tariffa doganale 8703 che dispongono di una targa di immatricolazione di un veicolo diplomatico e sono necessari per il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari o delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, o per l'uso personale da parte del loro personale e dei loro familiari più stretti.¹⁴⁰

⁶ La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2:

- a. se ciò è necessario per:
 - 1. la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile,

¹³⁷ Introdotta dalla cifra I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2024** 51).

¹³⁸ Introdotta dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022 (RU **2022** 708). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU **2023** 168).

¹³⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 27 ago. 2024 (RU **2024** 433).

¹⁴⁰ Introdotta dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022 (RU **2022** 708). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2024** 51).

2. la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili e la loro sicurezza,
 3. la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, oppure
 4. la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo;
- b. per la manutenzione, la riparazione o la restituzione in Svizzera di componenti difettosi di beni delle voci di tariffa doganale 8471, 8523, 8536 e 9027, se sono componenti di dispositivi medici e si trovavano nella Federazione Russa prima dell'entrata in vigore dei divieti.¹⁴¹

Art. 14d¹⁴² Oro e prodotti contenenti oro¹⁴³

¹ Sono vietati l'acquisto di oro di cui all'allegato 26 originario della Federazione Russa che è stato esportato dalla Federazione Russa dopo il 4 agosto 2022 nonché l'importazione, il transito e il trasporto di tale oro in e attraverso la Svizzera.¹⁴⁴

² Sono vietati l'acquisto di oro di cui all'allegato 26 che è stato lavorato in un Paese terzo utilizzando oro di cui al capoverso 1 nonché l'importazione, il transito e il trasporto dell'oro così lavorato in e attraverso la Svizzera.

³ Sono vietati l'acquisto di prodotti contenenti oro di cui all'allegato 27 originari della Federazione Russa che sono stati importati in Svizzera dalla Federazione Russa dopo il 4 agosto 2022 nonché l'importazione, il transito e il trasporto di tali prodotti in e attraverso la Svizzera.¹⁴⁵

⁴ Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e l'assistenza tecnica, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con l'acquisto, l'importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera nonché con la messa a disposizione, la fabbricazione, la riparazione o l'impiego di oro o dei prodotti in oro di cui ai capoversi 1–3.

⁵ I divieti di cui ai capoversi 1–3 non si applicano ai beni necessari a garantire l'esercizio delle funzioni delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera o dei suoi partner nella Federazione Russa oppure delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.

¹⁴¹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022 (RU 2022 708). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564).

¹⁴² Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 ago. 2022, in vigore dal 3 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 436).

¹⁴³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

¹⁴⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477).

¹⁴⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

⁶ Il divieto di cui al capoverso 3 non si applica ai beni destinati a uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Svizzera o in uno Stato membro del SEE, a condizione che siano appartenenti a tali persone e non siano destinati alla vendita.

⁷ La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 per l'importazione o il trasporto dalla Federazione Russa di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Federazione Russa.

Art. 14^e146 Diamanti e prodotti con diamanti

¹ Sono vietati l'acquisto di diamanti e prodotti con diamanti di cui all'allegato 27a originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa nonché l'importazione, il transito e il trasporto di questi beni in e attraverso la Svizzera.

² Sono vietati l'acquisto di diamanti e prodotti con diamanti di cui all'allegato 27a di qualsiasi origine che sono transitati attraverso la Federazione Russa nonché l'importazione, il transito e il trasporto di tali beni in e attraverso la Svizzera.

³ Sono vietati l'acquisto di diamanti di cui all'allegato 27a numeri 1 e 2 lavorati in un Paese terzo, contenenti o costituiti da diamanti originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa di peso pari o superiore a 0,5 carati o 0,1 grammi cadauno, nonché l'importazione, il transito e il trasporto di tali beni in e attraverso la Svizzera.¹⁴⁷

⁴ Sono vietati l'acquisto di diamanti di cui all'allegato 27a numero 1 trasformati in un Paese terzo, costituiti da diamanti provenienti dalla Federazione Russa o originari della Federazione Russa di peso pari o superiore a 1,0 carati cadauno nonché l'importazione, il transito e il trasporto di tali beni in e attraverso la Svizzera.

⁵ Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e l'assistenza tecnica, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con l'acquisto, l'importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera nonché con la messa a disposizione, la fabbricazione, la riparazione o l'impiego di diamanti o di prodotti con diamanti di cui ai capoversi 1–4.

⁶ I divieti di cui ai capoversi 1–4 non si applicano ai prodotti con diamanti di cui all'allegato 27a numero 3 destinati all'uso personale delle persone fisiche che entrano in Svizzera o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, purché siano appartenenti a tali persone e non siano destinati alla vendita.

^{6bis} I divieti di cui ai capoversi 1, 3 e 4 non si applicano se all'atto dell'importazione viene provato e indicato sulla dichiarazione doganale che:

- a. si tratta di beni delle voci di tariffa doganale 7102 10 00, 7102 31 00 e 7104 21 00: questi beni erano fisicamente presenti in Svizzera o nell'Unione europea prima dell'entrata in vigore del rispettivo divieto e sono stati successivamente esportati in un Paese terzo diverso dalla Federazione Russa;

¹⁴⁶ Introdotta dalla cifra I dell'O del 25 gen. 2023 (RU **2023** 31). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024, cpv. 4 dal 1° mar. 2024 dal 1° mar. 2024 (RU **2024** 51).

¹⁴⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° set. 2024 (RU **2024** 433).

- b. si tratta di beni delle voci di tariffa doganale 7102 39 00 e 7104 91 00 e di beni di cui di cui all'allegato 27a numero 3: questi beni erano fisicamente situati, sono stati lavorati o fabbricati in un Paese terzo diverso dalla Federazione Russa prima dell'entrata in vigore del rispettivo divieto.¹⁴⁸

^{6ter} Il divieto di cui al capoverso 5 non si applica ai prodotti con diamanti di cui all'allegato 27a numero 3 fabbricati prima del 1° settembre 2024, se tali prodotti:

- a. sono stati temporaneamente importati in Svizzera da un Paese o territorio terzo diverso dalla Federazione Russa o sono stati reimportati in Svizzera dopo l'esportazione temporanea dalla Svizzera in un Paese o territorio terzo diverso dalla Federazione Russa; e
- b. all'atto dell'importazione in Svizzera o dell'esportazione dalla Svizzera sono stati vincolati al regime doganale di ammissione temporanea, perfezionamento attivo o perfezionamento passivo.¹⁴⁹

⁷ La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–4 per l'importazione, il transito o il trasporto di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Federazione Russa.

⁸ All'atto dell'importazione dei beni di cui ai capoversi 3 e 4 deve essere apportata una prova che fornisca informazioni sull'origine dei diamanti lavorati in un Paese terzo. La prova deve essere indicata sulla dichiarazione doganale.¹⁵⁰

Art. 14^{bis151} Beni culturali dall'Ucraina

¹ Sono vietati l'acquisto, l'importazione, il trasporto, il transito, la vendita, l'esportazione e la consegna di beni del patrimonio culturale ucraino e di altri beni che abbiano rilevanza archeologica, storica, culturale o religiosa o costituiscano una rarità scientifica, se sussiste il fondato sospetto che siano stati rimossi dall'Ucraina senza il consenso del legittimo proprietario o in violazione del diritto ucraino o del diritto internazionale.

² Un fondato sospetto di cui al capoverso 1 sussiste in particolare se i beni figurano negli inventari di collezioni pubbliche, musei, archivi, biblioteche o istituti religiosi dell'Ucraina.

³ È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e l'assistenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con i beni di cui al capoverso 1.

⁴ I divieti di cui ai capoversi 1 e 3 non si applicano se:

- a. è dimostrato che i beni sono stati esportati dall'Ucraina anteriormente al 1° marzo 2014; o
- b. i beni sono restituiti intatti ai legittimi proprietari in Ucraina.

¹⁴⁸ Introdotto dalla cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 27 ago. 2024 (RU 2024 433).

¹⁴⁹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 27 ago. 2024 (RU 2024 433).

¹⁵⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 27 ago. 2024 (RU 2024 433).

¹⁵¹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564).

Art. 14¹⁵² Obbligo di vietare per contratto la riesportazione dei beni ¹⁵³

¹ All'atto della vendita, fornitura, esportazione, trasporto e transito di beni elencati negli allegati 3 e 19 e di beni ad alta priorità di cui all'allegato 31 a un Paese terzo al di fuori dello SEE o di un suo partner, l'esportatore vieta per contratto la riesportazione di tali beni nella Federazione Russa e per un uso nella Federazione Russa.

^{1bis} Il capoverso 1 non si applica:

- a. all'esecuzione di contratti relativi ai beni delle voci di tariffa doganale 8457 10, 8458 11, 8458 91, 8459 61 e 8466 93;
- b. agli appalti pubblici conclusi con un'autorità di un Paese terzo al di fuori dello SEE o con un partner o un'organizzazione internazionale.¹⁵⁴

² I contratti con la controparte di cui al capoverso 1 prevedono adeguate misure correttive per i casi di violazione.

³ Gli esportatori devono notificare alla SECO:

- a. gli appalti pubblici da loro conclusi secondo il capoverso 1^{bis} lettera b, entro due settimane dalla loro conclusione;
- b. le violazioni dei divieti di cui al capoverso 1, senza indugio.¹⁵⁵

Sezione 3: Restrizioni finanziarie**Art. 15** Blocco degli averi e delle risorse economiche

¹ Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:

- a. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all'allegato 8;
- b. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese od organizzazioni di cui alla lettera a;
- c. delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese od organizzazioni di cui alle lettere a o b.¹⁵⁶

² È vietato fornire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni di cui al capoverso 1 oppure mettere altrimenti a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.

^{2bis} Il capoverso 1 non si applica se la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati è necessaria per il ricevimento e l'accredito di bonifici dalla Federazione Russa in Svizzera in cui una società o un'organizzazione di cui all'allegato 8

¹⁵² Introdotto dalla cifra I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 20 mar. 2024 (RU **2024** 51).

¹⁵³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU **2024** 564).

¹⁵⁴ Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU **2024** 564).

¹⁵⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU **2024** 564).

¹⁵⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 477).

è coinvolta nel trasferimento in qualità di banca mittente o intermediaria, a condizione che il trasferimento avvenga tra persone fisiche, imprese o organizzazioni non soggette al capoverso 1.¹⁵⁷

³ Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando la fornitura di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche è necessaria:

- a. per lo svolgimento di attività umanitarie o di aiuto alla popolazione civile in relazione alla situazione in Ucraina da parte di organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie o fornire aiuto alla popolazione civile;
- b. per lo svolgimento delle attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera e l'adempimento di missioni ufficiali della Confederazione; oppure
- c.¹⁵⁸...¹⁵⁹

^{3bis} I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano inoltre se la liberazione degli averi o delle risorse economiche bloccati, la fornitura di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche è necessaria per la fornitura:

- a. di servizi di telecomunicazione nella Federazione Russa, in Ucraina, in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE o tra la Federazione Russa e la Svizzera o uno Stato membro dello SEE o tra l'Ucraina e la Svizzera o uno Stato membro dello SEE da parte di un operatore con sede in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE;
- b. di risorse correlate e di servizi correlati necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza dei servizi di telecomunicazione di cui alla lettera a;
- c. di servizi dei centri di dati in Svizzera e negli Stati membri dello SEE.¹⁶⁰

⁴ La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 2 per:

- a. permettere lo svolgimento di attività umanitarie o di aiuto alla popolazione civile in relazione alla situazione in Ucraina;
- b. autorizzare i pagamenti a favore di porti marittimi di Crimea per i servizi forniti al porto peschereccio di Kerch, al porto commerciale di Yalt e al porto commerciale di Evpatoria, nonché per i servizi forniti da Gosgidrografiya e dalle filiali di porti marittimi di Crimea nei terminali portuali.¹⁶¹

¹⁵⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU **2024** 564).

¹⁵⁸ Introdotta dalla cifra I dell'O del 16 ago. 2023 (RU **2023** 452). Abrogata dalla cifra I dell'O del 31 gen. 2024, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU **2024** 51).

¹⁵⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU **2022** 198).

¹⁶⁰ Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 381).

¹⁶¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2024** 51).

⁵ La SECO può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per:

- a. prevenire casi di rigore;
- b. rispettare contratti esistenti;
- c. soddisfare crediti in applicazione di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale;
- d.¹⁶² svolgere attività ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;
- e.¹⁶³ ...
- f. permettere lo svolgimento di attività umanitarie o di aiuto alla popolazione civile in relazione alla situazione in Ucraina;
- g.¹⁶⁴ la prevenzione o la mitigazione di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente.¹⁶⁵

^{5bis} La SECO può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati o la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche a una persona fisica o giuridica, un'impresa o un'organizzazione di cui all'allegato 8 per consentire la vendita e il trasferimento di diritti di proprietà detenuti in persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE fino al 30 giugno 2023 o, se posteriore, entro sei mesi dalla data di inserimento della persona, dell'impresa o dell'organizzazione nell'allegato 8, laddove:

- a. tali diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti da una persona fisica o giuridica, da un'impresa o da un'organizzazione elencate nell'allegato 8; e
- b. il ricavato di tale vendita o trasferimento rimane congelato.¹⁶⁶

^{5ter} La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati o la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche a una persona fisica o giuridica, un'impresa o un'organizzazione di cui al capoverso 1, se:

- a. la tutela degli interessi del Paese lo richiede;

¹⁶² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 477).

¹⁶³ Abrogata dalla cifra I dell'O del 29 mar. 2023, con effetto dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU **2023** 168).

¹⁶⁴ Introdotta dalla cifra I dell'O del 3 ago. 2022, in vigore dal 3 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 436).

¹⁶⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU **2022** 198).

¹⁶⁶ Introdotta dalla cifra I dell'O del 27 apr. 2022 (RU **2022** 260). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU **2023** 168).

- b. si è accertato che un'autorità giudiziaria o amministrativa in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito ha adottato una decisione, alle condizioni previste dalla legge, volta a privare, nel pubblico interesse, una persona fisica o giuridica, un'impresa o un'organizzazione di cui al capoverso 1, purché l'indennità compensativa versata per tale privazione di fondi o risorse economiche sia congelata;
- c. si è accertato che ciò è necessario ai fini del pagamento del corrispettivo concordato contrattualmente dalle parti o dell'indennità compensativa stabilita da una autorità giudiziaria o amministrativa o fissata per legge nei casi in cui il governo o un'autorità della Federazione Russa ha disposto il trasferimento obbligatorio della proprietà o del controllo di una persona giuridica, un'impresa o un'organizzazione precedentemente posseduta o controllata da una persona giuridica, un'impresa o un'organizzazione stabilita in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito, a condizione che la persona giuridica, l'impresa o l'organizzazione stabilita nella Federazione Russa oggetto del trasferimento obbligatorio sia elencata nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014¹⁶⁷, conformemente all'articolo 3 paragrafo 1 lettera j di tale regolamento; fanno eccezione gli averi e le risorse economiche bloccati e detenuti da depositari centrali.¹⁶⁸

⁶ La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccate di proprietà delle organizzazioni menzionate nell'allegato 8 ai numeri SSID 175-48057, SSID 175-48067 e SSID 175-48076, oppure mettere a loro disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per porre fine, al più tardi entro il 24 agosto 2022, alle operazioni, contratti o altri accordi, comprese le corrispondenti relazioni bancarie concluse con queste organizzazioni prima del 23 febbraio 2022.¹⁶⁹

⁷ La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà delle organizzazioni menzionate nell'allegato 8 ai numeri SSID 175-54306, 175-54319, 175-54329 e 175-54340, oppure mettere a loro disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per porre fine, al più tardi entro il 28 ottobre 2022, alle operazioni, contratti o altri accordi, comprese le corrispondenti relazioni bancarie concluse con queste organizzazioni prima del 27 aprile 2022.¹⁷⁰

⁸ La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà dell'organizzazione menzionata nell'allegato 8 al numero SSID 175-56580, oppure mettere a sua disposizione determinati

¹⁶⁷ Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, al sovrano e l'indipendenza dell'Ucraina, versione della GU L 78 del 17.3.2014, modificato dal regolamento (UE) 2023/2873 del Consiglio, del 18 dicembre 2023, versione della GU L, 2023/2873, 18.12.2023.

¹⁶⁸ Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 mar. 2023 (RU **2023** 168). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2024** 51).

¹⁶⁹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU **2022** 198).

¹⁷⁰ Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 mar. 2022 (RU **2022** 198). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 260).

averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per:

- a. porre fine, al più tardi entro il 22 agosto 2023, alle operazioni, contratti o altri accordi, comprese le corrispondenti relazioni bancarie concluse con tale organizzazione prima del 4 agosto 2022; oppure
- b.¹⁷¹ permettere la vendita o il trasferimento fino al 26 luglio 2023 di diritti di proprietà direttamente o indirettamente detenuti da tale organizzazione in persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.¹⁷²

^{8bis} La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccate di proprietà delle organizzazioni menzionate nell'allegato 8 ai numeri SSID 175-58307 e 175-58343, oppure mettere a loro disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per porre fine, al più tardi entro il 26 luglio 2023, alle operazioni, contratti o altri accordi, comprese le corrispondenti relazioni bancarie, conclusi con tali organizzazioni prima del 24 gennaio 2023.¹⁷³

^{8ter} La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà delle organizzazioni menzionate nell'allegato 8 al numero SSID 175-54340 e 175-55580, oppure mettere a loro disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che:

- a. tali averi e risorse economiche sono necessari per una vendita in corso o per il trasferimento in corso di diritti di proprietà detenuti in persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE attualmente o precedentemente controllate da un'organizzazione menzionata nell'allegato 8 al numero SSID 175-54340;
- b. la vendita o il trasferimento si conclude entro il 31 dicembre 2023; e
- c. la vendita o il trasferimento si effettua in virtù di operazioni, contratti o altri accordi conclusi prima del 3 giugno 2022 con l'organizzazione menzionata nell'allegato 8 ai numeri SSID 175-54340 e 175-55580 o in cui tale organizzazione è coinvolta.¹⁷⁴

^{8quater} La SECO può autorizzare entro il 25 dicembre 2023 la conversione di un certificato azionario con valore mobiliare sottostante russo detenuto presso l'organizzazione menzionata all'allegato 8 al numero SSID 175-55580 ai fini della vendita del valore mobiliare sottostante, nonché la messa a disposizione diretta o indiretta a tale organizzazione nella Federazione Russa di averi connessi alla conversione del certificato azionario e alla vendita dei valori mobiliari sottostanti, a condizione che:

¹⁷¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU **2023** 168).

¹⁷² Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 apr. 2022 (RU **2022** 260). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 3 ago. 2022, in vigore dal 3 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 436).

¹⁷³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 31).

¹⁷⁴ Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 mar. 2023 (RU **2023** 168). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 452).

- a. il certificato azionario sia stato emesso prima del 26 luglio 2022;
- b. la domanda di deroga sia stata presentata entro il 17 novembre 2023;
- c. il titolare del certificato azionario sia in grado di dimostrare che la conversione è necessaria per la vendita del valore mobiliare sottostante;
- d. la vendita del valore mobiliare sottostante sia compatibile con i divieti imposti dagli articoli 18 e 23; e
- e. nessun avere sia messo a disposizione di qualsiasi altra organizzazione menzionata nell'allegato 8.¹⁷⁵

⁹ La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà delle organizzazioni menzionate nell'allegato 8 ai numeri SSID 175-48057, 175-48067, 175-48076, 175-54306, 175-54319, 175-54329, 175-54340, 175-56580, 175-58307, 175-58343, 175-60615, 175-60628, 175-60640, 175-62977, 175-62994 e 175-70058 oppure mettere a loro disposizione averi e risorse economiche dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, compresi il grano e i concimi.¹⁷⁶

^{9bis} La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà dell'organizzazione menzionata nell'allegato 8 al numero SSID 175-55471, oppure mettere a sua disposizione determinati averi e risorse economiche dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per effettuare le transazioni, compresa la vendita, necessarie per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2022, di una joint venture o di un istituto giuridico affine costituiti prima del 16 marzo 2022 e a cui partecipa una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo di cui all'allegato 15.¹⁷⁷

^{9ter} La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà dell'organizzazione menzionata nell'allegato 8 al numero SSID 175-55580 oppure mettere a sua disposizione determinati averi e risorse economiche dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per porre fine entro il 7 gennaio 2023 alle operazioni, contratti o altri accordi conclusi con tale organizzazione prima del 3 giugno 2022 o ai quali partecipa in altro modo.¹⁷⁸

^{9quater} La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccate di proprietà delle persone fisiche di cui all'allegato 8 che, prima del loro inserimento nell'elenco, hanno svolto un ruolo significativo nel commercio internazionale di prodotti agricoli e alimentari, compresi il grano e i concimi, o la messa a disposizione di taluni averi o risorse economiche a favore di tali persone, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per

¹⁷⁵ Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

¹⁷⁶ Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 ago. 2022 (RU 2022 436). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

¹⁷⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708).

¹⁷⁸ Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708).

l'acquisto, la fornitura, il trasporto o l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari, compresi il grano e i concimi, verso Paesi terzi al fine di garantire la sicurezza alimentare.¹⁷⁹

^{9quinquies} La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà delle organizzazioni menzionate nell'allegato 8 ai numeri SSID 175-60615, 175-60628 e 175-60640, oppure mettere a loro disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per:

- a. porre fine, al più tardi entro il 26 agosto 2023, alle operazioni, contratti o altri accordi, comprese le corrispondenti relazioni bancarie, conclusi con tali organizzazioni prima del 29 marzo 2023; oppure
- b.¹⁸⁰ le organizzazioni menzionate nell'allegato 8 al numero SSID 175-60615 in relazione a transazioni concernenti il versamento di averi da parte della *Jewish Claims Conference* a beneficiari nella Federazione Russa entro il 31 dicembre 2024, indipendentemente da quando le operazioni, i contratti o altri accordi sono stati conclusi.¹⁸¹

^{9sexies} La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà dell'organizzazione menzionata nell'allegato 8 al numero SSID 175-61336 oppure mettere a sua disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per porre fine, al più tardi entro il 26 agosto 2023, a operazioni, contratti o altri accordi conclusi prima del 29 marzo 2023 in cui tale organizzazione è almeno coinvolta.¹⁸²

^{9septies} La SECO può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà della persona fisica menzionata nell'allegato 8 al numero SSID 175-50994 oppure mettere determinati averi e risorse economiche a disposizione di questa persona fisica o di un'organizzazione posseduta da quest'ultima, dopo aver stabilito che tali averi o risorse economiche sono strettamente indispensabili per effettuare le transazioni, compresa la vendita, necessarie per la liquidazione, entro il 31 agosto 2023, di una joint venture o di un istituto giuridico affine stabiliti nella Federazione Russa e che prima dell'8 marzo 2022 erano posseduti da tale persona fisica o da un'organizzazione di proprietà di quest'ultima.¹⁸³

^{9octies} La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà dell'organizzazione menzionata nell'allegato 8 al numero SSID 175-70058, oppure mettere a sua disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che:

¹⁷⁹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 31).

¹⁸⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2024** 51).

¹⁸¹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU **2023** 168).

¹⁸² Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 mar. 2023 (RU **2023** 168). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 452).

¹⁸³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 452).

- a. tali averi e risorse economiche sono necessari per un pagamento a una persona giuridica o un'organizzazione stabilita in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito o a cittadini svizzeri o di uno Stato membro dello SEE o del Regno Unito e a persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente rilasciato dalla Svizzera, da uno Stato membro dello SEE o dal Regno Unito; e
- b. tale pagamento costituisce l'indennizzo o la prestazione assicurativa concessi a seguito dell'avverarsi di un rischio e non viola il capoverso 2.¹⁸⁴

^{9novies} La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà delle persone fisiche menzionate nell'allegato 8 ai numeri SSID 175-52264, 175-52287, 175-52983, 175-53092, 175-28544, 175-50782, 175-50792 e 175-50978 o delle organizzazioni menzionate ai numeri SSID 175-37079 e 175-37086, oppure mettere a loro disposizione averi e risorse economiche dopo aver stabilito che:

- a. tali averi e risorse economiche sono necessari per la vendita o il trasferimento entro il 30 giugno 2024 dei diritti di proprietà in una persona giuridica o in un'organizzazione stabilite in Svizzera, in uno Stato membro del SEE o nel Regno Unito che appartengono, direttamente o indirettamente, a una di dette persone fisiche od organizzazioni; e
- b. il ricavato di tale vendita o trasferimento rimane bloccato.¹⁸⁵

^{9decies} La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccate di proprietà dell'organizzazione menzionata nell'allegato 8 al numero SSID 175-70575, oppure mettere a sua disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi o risorse economiche sono necessari per porre fine, al più tardi entro il 20 giugno 2024, alle operazioni, contratti o altri accordi, comprese le corrispondenti relazioni bancarie, conclusi con tale organizzazione prima del 1° febbraio 2024.¹⁸⁶

¹⁰ La SECO può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà o sotto il controllo di persone fisiche, imprese od organizzazioni elencate nell'allegato 8, o la fornitura di servizi per tali persone fisiche, imprese od organizzazioni, dopo aver stabilito che ciò è strettamente necessario per l'istituzione, la certificazione o la valutazione di un sistema che:

- a. elimini il controllo, da parte di una persona fisica, di un'impresa o di un'organizzazione di cui all'allegato 8, sui valori patrimoniali di un'organizzazione o di un'impresa non elencata nell'allegato 8, che sia costituita o registrata secondo il diritto svizzero o secondo il diritto di uno Stato dello SEE e posseduta o controllata da tale persona fisica, impresa od organizzazione; e

¹⁸⁴ Introdotto dalla cifra I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2024** 51).

¹⁸⁵ Introdotto dalla cifra I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2024** 51).

¹⁸⁶ Introdotto dalla cifra I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2024** 51).

- b. garantisca che nessun ulteriore avere o nessuna ulteriore risorsa economica vada a beneficio della persona fisica, dell'impresa o dell'organizzazione di cui alla lettera a.¹⁸⁷

¹¹ La SECO può autorizzare deroghe secondo i capoversi 4–10 d'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF.¹⁸⁸

Art. 16 Obbligo di notifica relativo al blocco degli averi e delle risorse economiche

¹ Le persone¹⁸⁹ e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente soggette al blocco di cui all'articolo 15 capoverso 1 devono notificarlo senza indugio alla SECO.

^{1bis} Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche di proprietà o sotto il controllo di persone, imprese od organizzazioni elencate nell'allegato 8 devono notificare senza indugio alla SECO tutte le transazioni effettuate nelle due settimane precedenti l'inserimento nell'allegato 8 di tali persone, imprese od organizzazioni.¹⁹⁰

^{1ter} Le persone e le istituzioni che ricevono e accreditano averi secondo l'articolo 15 capoverso 2^{bis} devono notificarli alla SECO con cadenza trimestrale.¹⁹¹

² Le notifiche devono indicare i nomi dei beneficiari, nonché il genere e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Art. 17 Divieto concernente l'assistenza finanziaria pubblica per gli scambi commerciali

¹ È vietato fornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica per gli scambi con la Federazione Russa o per gli investimenti in tale Paese.

² Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:

- a. agli impegni finanziari o di assistenza finanziaria vincolanti stabiliti prima del 5 marzo 2022;
- b.¹⁹² alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica fino a un valore totale di 10 000 000 franchi per ogni progetto a favore di piccole e medie imprese stabilite in Svizzera;
- c. alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica per gli scambi di prodotti alimentari, e per scopi agricoli, medici o umanitari.

¹⁸⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 ago. 2022 (RU **2022** 436). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 452).

¹⁸⁸ Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 452).

¹⁸⁹ N. 13 della correzione del 15 mar. 2024 (RU **2024** 107). Di detta mod. è tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

¹⁹⁰ Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU **2023** 168).

¹⁹¹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU **2024** 564).

¹⁹² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU **2022** 198).

Art. 18¹⁹³ Divieto di emissione e negoziazione di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario

¹ Sono vietati l'assistenza all'emissione, la negoziazione o la prestazione di servizi d'investimento di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 90 giorni, emessi dopo il 27 agosto 2014 fino al 12 novembre 2014, o con scadenza superiore a 30 giorni, emessi dopo il 12 novembre 2014 fino al 12 aprile 2022, e valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:

- a. una banca o altra impresa stabilita nella Federazione Russa elencata nell'allegato 9;
- b. una banca, un'impresa o un'organizzazione stabilita fuori dalla Svizzera e di proprietà per oltre il 50 per cento di banche o imprese elencate nell'allegato 9;
- c. un'impresa o un'organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una banca, un'impresa o un'organizzazione di cui alle lettere a o b.

² Sono vietati l'assistenza all'emissione, la negoziazione o la prestazione di servizi d'investimento di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da una delle seguenti emittenti:

- a. una banca o altra impresa stabilita nella Federazione Russa elencata negli allegati 10 e 11;
- b. una banca, un'impresa o un'organizzazione stabilita fuori dalla Svizzera e di proprietà per oltre il 50 per cento di banche o imprese elencate negli allegati 10 e 11;
- c. un'impresa o un'organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una banca, di un'impresa o di un'organizzazione di cui alle lettere a o b.

³ Sono vietati l'assistenza all'emissione, la negoziazione o la prestazione di servizi d'investimento di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 30 giorni, emessi dopo il 12 novembre 2014 fino al 12 aprile 2022, e valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:

- a. una banca o altra impresa stabilita nella Federazione Russa elencata negli allegati 12 e 13;
- b. una banca, un'impresa o un'organizzazione stabilita fuori dalla Svizzera e di proprietà per oltre il 50 per cento di banche o imprese di cui alla lettera a;
- c. un'impresa o un'organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una banca, un'impresa o un'organizzazione di cui alle lettere a o b.

⁴ Sono vietati l'assistenza all'emissione, la negoziazione o la prestazione di servizi d'investimento di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario emessi dopo il 14 marzo 2022 da una delle seguenti emittenti:

- a. la Federazione Russa e il suo governo;
- b. la Banca centrale della Federazione Russa;

¹⁹³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

- c. un'impresa o un'organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale della Federazione Russa.

⁵ Nelle sedi di negoziazione, per i valori mobiliari di qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita nella Federazione Russa sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 per cento, sono vietate:

- a. la quotazione e la fornitura di servizi;
- b. l'ammissione alla negoziazione.¹⁹⁴

Art. 19 Divieto di concessione di mutui

¹ È vietata la concessione diretta o indiretta di mutui con scadenza superiore a 30 giorni a destinatari di cui all'articolo 18 capoversi 1 o 3, dopo il 12 novembre 2014 e fino al 5 marzo 2022.

² È vietata la concessione diretta o indiretta di mutui a destinatari di cui all'articolo 18 capoversi 1–3, dopo il 5 marzo 2022.

³ A condizione che siano notificati alla SECO entro tre mesi, sono eccettuati i mutui concessi per:¹⁹⁵

- a. finanziare scambi commerciali non oggetto della presente ordinanza tra la Svizzera o l'Unione europea e Paesi terzi;
- b. finanziare la fornitura di beni e servizi, dall'Unione europea o da Paesi terzi, in adempimento di un trattato commerciale di cui alla lettera a;
- c.¹⁹⁶ garantire la liquidità prescritta dalla legge di persone giuridiche con sede in Svizzera o nell'Unione europea di proprietà per oltre il 50 per cento di banche o imprese elencate nell'allegato 9.

⁴ È vietata la concessione diretta o indiretta di mutui ai destinatari di cui all'articolo 18 capoverso 4, dopo il 28 febbraio 2022; a condizione che siano notificati alla SECO entro tre mesi, sono eccettuati i mutui concessi per:¹⁹⁷

- a. finanziare scambi commerciali non oggetto della presente ordinanza tra la Svizzera o l'Unione europea e Paesi terzi;
- b. finanziare la fornitura di beni e servizi, dall'Unione europea o Paesi terzi, in adempimento di un trattato commerciale di cui alla lettera a.

⁵ Il divieto di cui al capoverso 4 non si applica all'utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso prima del 28 febbraio 2022 purché:

- a. tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso:
 1. siano stati convenuti prima del 28 febbraio 2022, e

¹⁹⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00, la lett. b in vigore dal 17 mar. 2023 (RU **2023** 31).

¹⁹⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2024** 51).

¹⁹⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 260).

¹⁹⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2024** 51).

2. non siano stati modificati in tale data o in data successiva;
 - b. prima del 28 febbraio 2022 sia stata fissata una data di scadenza contrattuale per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi previsti dal contratto;
 - c.¹⁹⁸ i fondi e gli esborsi siano stati notificati alla SECO entro tre mesi dalla data in cui sono avvenuti.
- 6 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano all'utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso prima del 5 marzo 2022 purché:
- a. tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso:
 1. siano stati convenuti prima del 5 marzo 2022, e
 2. non siano stati modificati in tale data o in data successiva;
 - b. prima del 5 marzo 2022 sia stata fissata una data di scadenza contrattuale per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi previsti dal contratto;
 - c. all'atto della sua conclusione, il contratto non violasse i divieti allora vigenti di cui nella presente ordinanza;
 - d.¹⁹⁹ i fondi e gli esborsi siano stati notificati alla SECO entro tre mesi dalla data in cui sono avvenuti.

Art. 20²⁰⁰ Divieto di accettare depositi e valori patrimoniali basati su criptovalute

¹ A persone e organismi che accettano depositi e concedono crediti a titolo professionale, se il valore totale dei depositi della persona fisica, della banca, dell'impresa o dell'organizzazione è superiore a 100 000 franchi per ogni persona o organismo, è vietato accettare depositi:

- a. di cittadini russi;
- b. di persone fisiche residenti nella Federazione Russa;
- c.²⁰¹ di banche, imprese od organizzazioni stabilite nella Federazione Russa; o
- d. di banche, imprese od organizzazioni stabilite al di fuori della Svizzera e dello SEE e i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 per cento da cittadini russi o da persone fisiche residenti nella Federazione Russa.²⁰²

¹⁹⁸ Introdotta dalla cifra I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2024** 51).

¹⁹⁹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2024** 51).

²⁰⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 260).

²⁰¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 708).

²⁰² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 477).

² A persone e organismi che prestano a titolo professionale servizi di portafoglio, conti o custodia di valori patrimoniali basati su criptovalute è vietato fornire tali servizi alle seguenti persone, organizzazioni od organismi:²⁰³

- a. a cittadini russi;
- b. a persone fisiche residenti nella Federazione Russa; o
- c. a persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite nella Federazione Russa.²⁰⁴

^{2bis} A cittadini russi o persone fisiche residenti nella Federazione Russa è vietato avere, direttamente o indirettamente, la proprietà o il controllo di una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo costituito o registrato secondo il diritto svizzero o secondo il diritto di uno Stato membro del SEE che fornisce servizi di cui al capoverso 2 o ricoprirvi cariche negli organi direttivi.²⁰⁵

³ I divieti di cui ai 1–^{2bis} non si applicano ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dello SEE e ai cittadini del Regno Unito o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.²⁰⁶

⁴ D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se il deposito o la fornitura del servizio di portafoglio, conti o custodia di valori patrimoniali basati su criptovalute sono necessari per:

- a. prevenire casi di rigore;
- b. scopi umanitari o scopi di evacuazione;
- c. attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto nella Federazione Russa;
- ^{c^{bis}}²⁰⁷ il pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
- d. svolgere attività ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari o di un'organizzazione internazionale;
- e. tutelare gli interessi svizzeri;
- ^f²⁰⁸ gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra la Svizzera e la Federazione Russa, tra la Svizzera e lo SEE o tra lo SEE e la Federazione Russa.

²⁰³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 31).

²⁰⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 477).

²⁰⁵ Introdotto dalla cifra I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 2 mar. 2024 (RU **2024** 51).

²⁰⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2024** 51).

²⁰⁷ Introdotta dalla cifra I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 381).

²⁰⁸ Introdotta dalla cifra I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 477).

Art. 21²⁰⁹ Dichiarazione obbligatoria relativa ai depositi esistenti

Le persone e gli organismi che accettano depositi e concedono crediti a titolo professionale forniscono alla SECO, entro il 3 giugno 2022, un elenco dei depositi superiori a 100 000 franchi detenuti da cittadini russi, da persone fisiche residenti nella Federazione Russa o da banche, imprese od organizzazioni stabilite nella Federazione Russa. Essi forniscono alla SECO aggiornamenti sugli importi di tali depositi ogni 12 mesi.

Art. 22 Divieto ai depositari centrali di prestare determinati servizi

¹ Ai depositari centrali di titoli è vietato prestare qualsiasi servizio per i valori mobiliari emessi dopo il 12 aprile 2022 a qualsiasi cittadino russo, persona fisica residente nella Federazione Russa o a qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita nella Federazione Russa.²¹⁰

² Questo divieto non si applica ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dello SEE e ai cittadini del Regno Unito o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.²¹¹

Art. 23 Divieto di vendere valori mobiliari

¹ È vietato vendere valori mobiliari denominati in franchi svizzeri o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell'UE emessi dopo il 12 aprile 2022, valori mobiliari denominati in un'altra valuta emessi dopo il 6 agosto 2023, o quote di investimenti collettivi di capitale che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino russo, persona fisica residente nella Federazione Russa, o a qualsiasi banca, impresa od organizzazione stabilita nella Federazione Russa.²¹²

² Questo divieto non si applica ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dello SEE e ai cittadini del Regno Unito o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.²¹³

Art. 24²¹⁴ Divieto di transazioni con la Banca centrale della Federazione Russa

¹ Sono vietate le transazioni legate alla gestione delle riserve e dei valori patrimoniali della Banca centrale della Federazione Russa, comprese le transazioni con qualsiasi banca, impresa o organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione della Banca

²⁰⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 260).

²¹⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 260).

²¹¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 708).

²¹² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 452).

²¹³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 708).

²¹⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU **2022** 198).

centrale della Federazione Russa, come il fondo sovrano russo *National Wealth Fund*.²¹⁵

² D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 se:

- a. le transazioni sono necessarie per porre fine, al più tardi entro il 4 maggio 2022, alle operazioni, contratti o altri accordi, comprese le corrispondenti relazioni bancarie concluse con queste banche, imprese o organizzazioni prima del 4 marzo 2022 alle ore 18.00; oppure
- b. ciò è strettamente necessario per assicurare la stabilità finanziaria della Svizzera.

³ Le persone, le organizzazioni e gli organismi, segnatamente la Banca nazionale svizzera, le società finanziarie, le imprese di assicurazione e di riassicurazione, i depositari centrali di titoli e le controparti centrali, che detengono o controllano riserve e valori patrimoniali secondo il capoverso 1 o per le quali agiscono da controparte devono notificarlo alla SECO:

- a. entro il 12 aprile 2023 e da tale data in poi trimestralmente; e
- b. immediatamente una volta che hanno constatato il verificarsi di perdite o danni straordinari e imprevisti riguardanti le riserve e i valori patrimoniali di cui al capoverso 1.²¹⁶

⁴ Le notifiche devono indicare i nomi delle persone, delle organizzazioni e degli organismi di cui al capoverso 3, nonché il genere e il valore degli averi e delle risorse economiche pertinenti.²¹⁷

Art. 24a²¹⁸ Divieto di transazioni con imprese statali

¹ È vietato partecipare direttamente o indirettamente a qualsiasi transazione con:

- a. una banca, un'impresa o un'organizzazione situata nella Federazione Russa elencata nell'allegato 15;
- b.²¹⁹ una banca, un'impresa o un'organizzazione situata al di fuori della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE e controllata per oltre il 50 per cento da banche o imprese di cui alla lettera a;
- c. un'impresa o un'organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una banca, di un'impresa o di un'organizzazione di cui alle lettere a o b.

^{1bis} È vietato ricoprire una funzione negli organi direttivi di:

²¹⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU **2023** 168).

²¹⁶ Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU **2023** 168).

²¹⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU **2023** 168).

²¹⁸ Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU **2022** 198).

²¹⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 381).

- a. persone giuridiche, organizzazioni od organismi di cui al capoverso 1;
- b. persone giuridiche, organizzazioni od organismi con sede nella Federazione Russa sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 per cento, in cui la Federazione Russa e il suo Governo o la sua Banca Centrale hanno il diritto di partecipare agli utili, o con cui la Federazione Russa e il suo Governo o la sua Banca Centrale intrattengono altre relazioni economiche sostanziali;
- c. persone giuridiche, organizzazioni od organismi con sede al di fuori della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE e controllati per oltre il 50 per cento da una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo di cui alla lettera b;
- d. alle persone giuridiche, organizzazioni od organismi che agiscono per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un'organizzazione o di un organismo di cui alle lettere b o c.²²⁰

² Se non altrimenti vietato, il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:²²¹

- a.²²² alle transazioni necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di gas, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Federazione Russa, o attraverso la Federazione Russa, in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o in Albania, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Kosovo o Serbia;
- b. alle transazioni relative a progetti energetici al di fuori della Federazione Russa in cui una banca, un'impresa o un'organizzazione elencata nell'allegato 15 è un azionista di minoranza;
- c. alle transazioni effettuate per:
 - 1. permettere lo svolgimento di attività umanitarie o di aiuto alla popolazione civile in relazione alla situazione in Ucraina da parte di organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie o fornire aiuto alla popolazione civile, oppure
 - 2. permettere lo svolgimento delle attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera e l'adempimento di missioni ufficiali della Confederazione;
- d.²²³ alle transazioni relative alla fornitura di servizi di telecomunicazione o dei centri di dati oppure alla prestazione di servizi e alla fornitura di apparecchiature necessarie per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza dei servizi di telecomunicazione, compresa la messa a disposizione di firewall e di

²²⁰ Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022 (RU **2022** 708). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00, le lett. b-d in vigore il 24 feb. 2023 (RU **2023** 31).

²²¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2024** 51).

²²² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 3 ago. 2022, in vigore dal 3 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 436).

²²³ Introdotta dalla cifra I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 381).

servizi di call center per una banca, un'impresa o un'organizzazione elencata nell'allegato 15;

e.²²⁴ alle transazioni necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Federazione Russa o attraverso la Federazione Russa;

f.²²⁵ alle transazioni necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, dispositivi medici e prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i concimi;

g.²²⁶ alle transazioni necessarie per garantire l'accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrari in Svizzera o in uno Stato membro del SEE o per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in Svizzera o in uno Stato membro del SEE;

h.²²⁷ ...

³ D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per:²²⁸

a. permettere lo svolgimento di attività umanitarie o di aiuto alla popolazione civile in relazione alla situazione in Ucraina;

b.²²⁹ permettere le transazioni di cui all'articolo 30b.²³⁰

⁴ D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può, in via eccezionale, autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1^{bis} lettere b–d, laddove:

a. la persona giuridica, l'organizzazione o l'organismo è una joint venture o un istituto giuridico affine cui partecipa una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo di cui al capoverso 1^{bis} lettere b, c o d, che è stato concluso da una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo costituito o registrato secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE prima del 25 gennaio 2023;

b. la persona giuridica, l'organizzazione o l'organismo è una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo di cui al capoverso 1^{bis} lettere b, c o d, che si è stabilito nella Federazione Russa prima del 25 gennaio 2023 ed è di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica,

²²⁴ Introdotta dalla cifra I dell'O del 3 ago. 2022 (RU **2022** 436). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 477).

²²⁵ Introdotta dalla cifra I dell'O del 3 ago. 2022 (RU **2022** 436). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 477).

²²⁶ Introdotta dalla cifra I dell'O del 3 ago. 2022, in vigore dal 3 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 436).

²²⁷ Introdotta dalla cifra I dell'O del 29 mar. 2023 (RU **2023** 168). Abrogata dalla cifra I dell'O del 31 gen. 2024, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU **2024** 51).

²²⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU **2023** 168).

²²⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU **2023** 168).

²³⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 31).

un'organizzazione o un organismo costituito o registrato secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE;

- c. per garantire l'approvvigionamento energetico critico è necessario svolgere una funzione di cui al capoverso 1^{bis} lettere b, c o d;
- d. una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo è coinvolto nel transito attraverso la Federazione Russa di petrolio proveniente da un Paese terzo e l'esercizio di una funzione di cui al capoverso 1^{bis} lettere b, c o d è inteso a realizzare operazioni non vietate secondo gli articoli 12a e 12b.²³¹

Art. 24b²³² Divieto di transazioni con attori di procedimenti arbitrali russi

¹ È vietato partecipare direttamente o indirettamente a qualsiasi transazione con attori di procedimenti arbitrali russi di cui all'allegato 15a.

² Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alle transazioni che sono necessarie per:

- a. l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, dispositivi medici, prodotti agricoli e alimentari, compreso il frumento;
- b. garantire l'accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE o per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE;
- c. ottenere un risarcimento ai sensi dell'articolo 30f.

Art. 24c²³³ Divieto di transazioni in relazione con servizi di criptovaluta

¹ È vietato partecipare direttamente o indirettamente a qualsiasi transazione con le seguenti persone o organismi che forniscono servizi di criptovaluta:

- a. le persone e gli organismi di cui all'allegato 15b;
- b. le persone e gli organismi che agiscono in nome o per conto di persone o organismi di cui alla lettera a.

² Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alle transazioni che sono necessarie per:

- a. la vendita, la fornitura, l'esportazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, dispositivi medici, prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i concimi;
- b. garantire l'accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE o per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE;

²³¹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 31).

²³² Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU **2024** 564).

²³³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU **2024** 564).

- c. attività umanitarie, tra cui forniture mediche e di generi alimentari, il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza o evacuazioni.

Art. 25 Divieto di finanziamenti, partecipazioni e servizi nei territori designati

¹ È vietato concedere mutui e crediti a imprese e organizzazioni nei territori designati di cui all'allegato 6 nonché partecipare alla concessione di simili mutui e crediti.

² È vietato acquisire o aumentare partecipazioni a imprese e immobili nei territori designati nonché costituire joint venture con imprese o organizzazioni nei territori designati di cui all'allegato 6.

³ È vietato fornire servizi di investimento direttamente legati alle attività di cui ai capoversi 1 e 2.

⁴ È vietato fornire servizi in relazione ad attività turistiche nei territori designati di cui all'allegato 6.

⁵ I divieti di cui ai capoversi 1–3 non si applicano alle attività necessarie ad assicurare l'esercizio delle funzioni delle rappresentanze diplomatiche o consolari o delle organizzazioni internazionali nonché il funzionamento di ospedali o strutture educative con sede nei territori designati di cui all'allegato 6 oppure che servono a garantire la sicurezza delle infrastrutture esistenti.

Art. 26 Divieto di cofinanziamento

¹ È vietato investire in progetti cofinanziati dal *Russian Direct Investment Fund*, parteciparvi o contribuirvi in altro modo.

² In deroga al capoverso 1, d'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare la partecipazione a un investimento in progetti cofinanziati dal *Russian Direct Investment Fund*, o un contributo a tali progetti, dopo aver accertato che questa partecipazione all'investimento o questo contributo sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 5 marzo 2022 o di contratti accessori necessari all'esecuzione di tali contratti.

Art. 27²³⁴ Divieto di fornire servizi specializzati di messaggistica finanziaria

È vietato fornire servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle banche, imprese o organizzazioni elencate nell'allegato 14 o a qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita nella Federazione Russa e controllata per oltre il 50 per cento da banche, imprese o organizzazioni elencate nell'allegato 14.

²³⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

Art. 28²³⁵ Divieto concernente le banconote

¹ Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di banconote denominate in franchi svizzeri o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell'UE a qualsiasi persona fisica o giuridica, qualsiasi organizzazione o qualsiasi impresa nella Federazione Russa, compresi il governo e la Banca centrale della Federazione Russa, o per un uso nella Federazione Russa.

² Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, all'esportazione e al transito di banconote denominate in franchi svizzeri o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell'UE se tale vendita, fornitura, esportazione o trasporto è necessario per:

- a. uso personale da parte di persone fisiche che si recano nella Federazione Russa o dei loro familiari stretti che li accompagnano; o
- b. permettere l'esercizio di attività ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari o di un'organizzazione internazionale nella Federazione Russa.

Art. 28a²³⁶ Divieto di servizi di rating del credito

¹ È vietato prestare servizi di rating del credito o fornire accesso a servizi in abbonamento in relazione ad attività di rating del credito a o in merito a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente nella Federazione Russa o a qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita nella Federazione Russa.²³⁷

² I divieti di cui al capoverso 1 non si applicano ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dello SEE o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE

Art. 28b²³⁸ Divieti relativi a imprese operanti nel settore dell'energia e nel settore minerario nella Federazione Russa

¹ Le seguenti attività in relazione a imprese operanti nel settore dell'energia e nel settore minerario nella Federazione Russa sono vietate:

- a.²³⁹ acquisire nuove partecipazioni o aumentare la partecipazione in qualsiasi persona giuridica, impresa o organizzazione costituita o registrata secondo il diritto di uno Stato esterno alla Svizzera o allo SEE e operante nel settore dell'energia o nel settore minerario nella Federazione Russa, inclusi i progetti in costruzione per la produzione di gas naturale liquefatto;
- b. concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere nuovi prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale proprio, a qualsiasi

²³⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 260).

²³⁶ Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 15 apr. 2022 (RU **2022** 198).

²³⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 477).

²³⁸ Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 mar. 2022 (RU **2022** 198). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 31).

²³⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU **2024** 564).

persona giuridica, impresa o organizzazione costituita o registrata secondo il diritto di uno Stato esterno alla Svizzera e allo SEE e operante nel settore dell'energia o nel settore minerario nella Federazione Russa o per il finanziamento di tale persona giuridica, impresa o organizzazione;

- c. costituire nuove imprese in partecipazione con persone giuridiche, imprese o organizzazioni costituite o registrate secondo il diritto di uno Stato esterno alla Svizzera o allo SEE e operanti nel settore dell'energia o nel settore minerario nella Federazione Russa;
- d. prestare servizi d'investimento direttamente o indirettamente connessi alle attività di cui alle lettere a, b e c.

² D'intesa con i servizi competenti del DFAE, del DATEC e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti relativi al settore dell'energia di cui al capoverso 1 se le attività:

- a. sono necessarie per garantire l'approvvigionamento energetico della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE in caso di grave penuria imminente o esistente e per trasportare petrolio e gas naturale, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Federazione Russa, o attraverso la Federazione Russa, in Svizzera o negli Stati membri dello SEE; oppure
- b. riguardano una persona giuridica, un'impresa o un'organizzazione operante nel settore dell'energia nella Federazione Russa posseduta da un'impresa o un'organizzazione costituita o registrata secondo il diritto svizzero o di uno Stato membro dello SEE.

^{2bis} D'intesa con i servizi competenti del DFAE, del DATEC e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti relativi al settore dell'energia di cui al capoverso 1 lettera b se le attività previste di cui all'articolo 24a capoverso 2 lettera b sono necessarie per garantire il funzionamento di un progetto offshore in acque profonde relativo al gas nel Mar Mediterraneo in cui una banca, un'impresa o un'organizzazione di cui all'allegato 15 è azionista di minoranza da prima del 31 ottobre 2017, a condizione che il progetto sia sotto il controllo o la gestione, esclusivi o congiunti, di una persona giuridica registrata o costituita secondo il diritto svizzero o secondo il diritto di uno Stato membro dello SEE.²⁴⁰

³ Il divieto di cui al capoverso 1 relativo al settore minerario non si applica alle attività che generano la maggior parte del loro valore finanziario dalla produzione di uno dei materiali di cui all'allegato 30 o che hanno come obiettivo principale tale produzione.

Art. 28c²⁴¹ Divieti di fornire sostegno alle istituzioni pubbliche

¹ È vietato fornire sostegno diretto o indiretto, soprattutto mediante la concessione di mezzi finanziari o qualsiasi altro beneficio nell'ambito di un programma nazionale della Svizzera alle seguenti persone giuridiche, imprese o organizzazioni:

²⁴⁰ Introdotta dalla cifra I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

²⁴¹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

- a. persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa;
- b. persone giuridiche, imprese o organizzazioni di proprietà per oltre il 50 per cento di persone giuridiche, imprese od organizzazioni di cui alla lettera a.²⁴²

² Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:

- a. ad attività umanitarie, alla lotta contro emergenze di sanità pubblica, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali;
- b. ai programmi veterinari e fitosanitari;
- c. alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali e nell'ambito del reattore sperimentale termonucleare internazionale ITER;
- d. alla cooperazione intergovernativa nell'ambito della Convenzione del 30 novembre 2009²⁴³ relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X e della Convenzione del 16 dicembre 1998²⁴⁴ sulla costruzione e sulla gestione di un laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone;
- e. alla gestione, alla manutenzione, alla disattivazione di impianti nucleari civili, alla gestione dei rifiuti radioattivi, all'approvvigionamento e al trattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, alla fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, nonché di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
- f. ai programmi di mobilità e scambio per singole persone e a provvedimenti per la promozione di contatti interpersonali;
- g. ai programmi per il clima e l'ambiente che non sono a sostegno della ricerca e dell'innovazione; oppure
- h. alle attività necessarie per l'esercizio delle funzioni di rappresentanze diplomatiche e consolari della Svizzera e dei suoi partner o di organizzazioni internazionali nella Federazione Russa che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;
- i.²⁴⁵ all'attività delle camere di commercio, delle associazioni di imprese, dei centri culturali e di istruzione e dei programmi di scambio accademico della Svizzera o degli Stati membri dello SEE nella Federazione Russa;

²⁴² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU **2024** 564).

²⁴³ RS **0.422.10**

²⁴⁴ RS **0.424.10**

²⁴⁵ Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU **2024** 564).

- j.²⁴⁶ alle attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani, lo Stato di diritto, il giornalismo indipendente o la lotta alla disinformazione nella Federazione Russa;
- k.²⁴⁷ ai programmi della Svizzera o degli Stati membri dello SEE per l'assunzione di responsabilità storiche e per il sostegno alle minoranze etniche della Svizzera o degli Stati membri dello SEE nella Federazione Russa.

Art. 28d²⁴⁸ Divieti relativi ai trust

¹ È vietato stabilire o fornire una sede legale, un indirizzo commerciale o amministrativo e servizi di gestione, a un trust o un istituto giuridico affine avente come trustor o beneficiario:

- a. cittadini russi o persone fisiche residenti nella Federazione Russa;
- b. persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite nella Federazione Russa;
- c. persone giuridiche, imprese od organizzazioni i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 per cento da una persona fisica o giuridica, un'impresa o un'organizzazione di cui alle lettere a o b;
- d. persone giuridiche, imprese od organizzazioni sotto il controllo di una persona fisica o giuridica, un'impresa o un'organizzazione di cui alle lettere a, b o c;
- e. persone giuridiche, imprese od organizzazioni che agiscono per conto di una persona fisica o giuridica, un'impresa o un'organizzazione di cui alle lettere a, b, c o d.

² È vietato agire, o provvedere affinché un'altra persona agisca, in qualità di trustee, azionista fiduciario (nominee shareholder), amministratore, segretario generale (secretary) o in funzione analoga, per un trust o un istituto giuridico affine di cui al capoverso 1.²⁴⁹

³ I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano quando il trustor o il beneficiario è un cittadino svizzero, di uno Stato membro dello SEE o del Regno Unito o una persona fisica titolare di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.²⁵⁰

⁴ D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per servizi necessari per:

- a. attività umanitarie, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o evacuazioni; o

²⁴⁶ Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU **2024** 564).

²⁴⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU **2024** 564).

²⁴⁸ Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00, il cpv. 2 entra in vigore il 29 mag. 2022 (RU **2022** 260).

²⁴⁹ Abrogato temporaneamente dalla cifra I dell'O del 29 giu. 2022, con effetto dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 al 31 lug. 2022 (RU **2022** 381).

²⁵⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 708).

- b. attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto nella Federazione Russa;
- c.²⁵¹ la gestione di un trust o di istituti giuridici affini il cui scopo è amministrare fondi della previdenza professionale, contratti di assicurazione o piani di azionariato per i dipendenti oppure organizzazioni di utilità pubblica, club sportivi amatoriali o fondi per minorenni e adulti vulnerabili.

⁵ D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 2 per consentire la prosecuzione di questi servizi per i seguenti motivi:

- a. effettuare le transazioni necessarie per porre fine ai contratti stipulati prima del 28 aprile 2022 incompatibili con il presente articolo, purché tali transazioni siano state avviate prima del 30 maggio 2022 e concluse entro il 1° ottobre 2022;
- b. per motivi diversi da quelli di cui alla lettera a, purché i prestatori di servizi non accettino direttamente o indirettamente averi o risorse economiche da parte delle persone di cui al capoverso 1, non li mettano loro a disposizione o non procurino loro altri vantaggi derivanti dai valori patrimoniali collocati in un trust o in un istituto giuridico affine.²⁵²

Art. 28^{e253} Divieti concernenti servizi e software ²⁵⁴

¹ È vietata la fornitura diretta e indiretta di servizi nei settori della revisione contabile, comprese la revisione legale dei conti, la contabilità e la consulenza fiscale, nonché di consulenze aziendali e in materia di pubbliche relazioni al Governo della Federazione Russa o alle persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa.

^{1bis} È vietato fornire direttamente o indirettamente servizi di architettura e di ingegneria, nonché servizi di consulenza giuridica e informatica al Governo della Federazione Russa o alle persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa.²⁵⁵

^{1ter} È vietata la fornitura diretta e indiretta di servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione, servizi tecnici di prova e analisi nonché servizi pubblicitari al Governo della Federazione Russa o alle persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa.²⁵⁶

²⁵¹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 381).

²⁵² Introdotta dalla cifra I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU **2022** 381).

²⁵³ Introdotta dalla cifra I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 381).

²⁵⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2024** 51).

²⁵⁵ Introdotta dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 708).

²⁵⁶ Introdotta dalla cifra I dell'O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 31).

¹quater Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e la messa a disposizione di software gestionali per le imprese e di software di progettazione e fabbricazione industriali di cui all'allegato 32 al governo della Federazione Russa o a persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa nonché il trasporto e il transito di tali beni attraverso la Svizzera.²⁵⁷

¹quinquies È vietata la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione, l'assistenza tecnica e la messa a disposizione di mezzi finanziari, in relazione con i servizi o i software di cui ai capoversi 1–¹quater o in relazione con la vendita, l'esportazione, il transito, il trasporto o la messa a disposizione di tali servizi o software a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.²⁵⁸

² I divieti di cui ai capoversi 1–¹quinquies non si applicano:²⁵⁹

- a.²⁶⁰ ai servizi e ai software destinati all'uso esclusivo da parte di persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di persone giuridiche, imprese od organizzazioni costituite o registrate secondo il diritto svizzero, il diritto di uno Stato membro dello SEE o il diritto di un partner;
- b. alle attività umanitarie, quali la prestazione o l'agevolazione di prestazioni di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza o evacuazione, purché tali attività siano svolte da organismi pubblici o da imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie.²⁶¹

²_{bis} I divieti di cui ai capoversi 1 e 1bis non si applicano:

- a. ai servizi necessari per avvalersi del diritto alla difesa nei procedimenti giudiziari e del diritto a un ricorso effettivo;
- b. ai servizi necessari per garantire l'accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito oppure per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.²⁶²

²_{ter} I divieti di cui ai capoversi 1^{bis}–¹quater non si applicano ai servizi e ai software necessari per:²⁶³

- a. la lotta contro emergenze di sanità pubblica;

²⁵⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2024** 51).

²⁵⁸ Introdotto dalla cifra I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2024** 51).

²⁵⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU **2024** 564).

²⁶⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2024** 51).

²⁶¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU **2023** 168).

²⁶² Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022 (RU **2022** 708). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 31).

²⁶³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2024** 51).

- b. la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente;
- c. gestire le catastrofi naturali.²⁶⁴

²⁴quater ...²⁶⁵

³ D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–1quinqies per i servizi e i software necessari per:²⁶⁶

- a. attività umanitarie, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o evacuazioni;
- b. attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto nella Federazione Russa;
- c.²⁶⁷ l'esercizio delle funzioni di rappresentanze diplomatiche e consolari della Svizzera e dei suoi partner o di organizzazioni internazionali nella Federazione Russa che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;
- d.²⁶⁸ garantire l'approvvigionamento energetico della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE in caso di grave penuria imminente o esistente;
- e.²⁶⁹ l'acquisto, l'importazione o il trasporto in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro;
- f.²⁷⁰ garantire il funzionamento di infrastrutture, hardware e software critici per la salute e la sicurezza delle persone o per la sicurezza dell'ambiente;
- g.²⁷¹ la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle

²⁶⁴ Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 31).

²⁶⁵ Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 gen. 2023 (RU **2023** 31). Abrogato dalla cifra I dell'O del 31 gen. 2024, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU **2024** 51).

²⁶⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU **2024** 564).

²⁶⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 708).

²⁶⁸ Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 708).

²⁶⁹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 708).

²⁷⁰ Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 708).

²⁷¹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 708).

radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo;

h.²⁷² la fornitura di servizi da parte di operatori di telecomunicazioni in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE necessari per:

1. il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersecurity, dei servizi di comunicazione elettronica nella Federazione Russa, in Ucraina, in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE, tra la Federazione Russa o l'Ucraina e la Svizzera o uno Stato membro dello SEE, o
2. i servizi dei centri di dati in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.

⁴ D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 1–1^{bis} per i servizi necessari per l'istituzione, la certificazione o la valutazione di un sistema secondo l'articolo 15 capoverso 10.²⁷³

⁵ D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 1^{quater}, purché i software siano necessari per il contributo di cittadini russi a progetti di open source internazionali.²⁷⁴

⁶ Le persone giuridiche, le imprese o le organizzazioni notificano alla SECO entro il 31 luglio 2024 i servizi e i software che forniscono o mettono a disposizione conformemente al capoverso 2 lettera a; successivamente lo notificano con cadenza semestrale.²⁷⁵

⁷ Le notifiche devono contenere il nome dei beneficiari e dettagli sul tipo e sul valore dei servizi o dei software in questione.²⁷⁶

Art. 28²⁷⁷ Divieto di condizionare infrastrutture critiche

¹ È vietato far esercitare a cittadini russi e a persone fisiche residenti in Russia funzioni negli organi direttivi dei proprietari o degli operatori di infrastrutture critiche.

² Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica all'esercizio delle funzioni di cui al capoverso 1 da parte di persone che hanno la cittadinanza esclusiva o condivisa della Svizzera, di uno Stato membro dello SEE o del Regno Unito.

Art. 28²⁷⁸ Divieto di accettare donazioni dal governo russo

¹ Ai partiti o alleanze politiche, alle organizzazioni non governative e ai fornitori di servizi di media è vietato accettare direttamente o indirettamente donazioni, benefici economici o sostegno, compresi finanziamenti, dalle seguenti persone, organizzazioni o organismi:

²⁷² Introdotta dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 708).

²⁷³ Introdotta dalla cifra I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 452).

²⁷⁴ Introdotta dalla cifra I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2024** 51).

²⁷⁵ Introdotta dalla cifra I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2024** 51).

²⁷⁶ Introdotta dalla cifra I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2024** 51).

²⁷⁷ Introdotta dalla cifra I dell'O del 29 mar. 2023, in vigore dal 27 apr. 2023 (RU **2023** 168).

²⁷⁸ Introdotta dalla cifra I dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU **2024** 564).

- a. il governo della Federazione Russa;
 - b. persone giuridiche, organizzazioni o organismi stabiliti nella Federazione Russa che sono sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 per cento;
 - c. persone giuridiche, organizzazioni o organismi stabiliti al di fuori della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE e controllati per oltre il 50 per cento da una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo di cui alla lettera a o b;
 - d. persone fisiche o giuridiche, organizzazioni od organismi che agiscono per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo di cui alle lettere a, b o c.
- ² Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alle donazioni, ai benefici economici o al sostegno, compresi i mezzi finanziari che sono necessari per:
- a. garantire la partecipazione dei partiti politici alla formazione dell'opinione e della volontà della popolazione;
 - b. l'esercizio del diritto alla libertà d'opinione, d'informazione o dei media.
- ³ D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 1 per l'accettazione di donazioni, benefici economici o sostegno a favore di organizzazioni non governative e di fornitori di servizi di media, a condizione che tale accettazione non interferisca con i processi democratici in Svizzera e non ne mini le basi democratiche.

Sezione 4: Ulteriori restrizioni

Art. 29 Divieto di entrata e di transito

¹ L'entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell'allegato 8.

² La Segreteria di Stato della migrazione (SEM), o il DFAE nel quadro della sua competenza di cui all'articolo 38 dell'ordinanza del 15 agosto 2018²⁷⁹ concernente l'entrata e il rilascio del visto, può concedere deroghe:

- a. per motivi umanitari comprovati;
- b. se la persona in questione si sposta per partecipare a conferenze internazionali o a un dialogo politico riguardanti la situazione in Ucraina; oppure
- c. per tutelare interessi svizzeri.

Art. 29a²⁸⁰ Traffico aereo

¹ È vietato decollare o atterrare sul territorio della Svizzera o sorvolare il territorio svizzero:

- a. per i veicoli aerei di vettori aerei di compagnie aeree della Federazione Russa con una licenza di esercizio o una licenza equivalente rilasciata dalle autorità della Federazione Russa, anche per i veicoli aerei utilizzati da queste imprese nell'ambito di accordi di ripartizione di codici (*code sharing*) o di accordi di prenotazione di capacità (*blocked space*);
- b.²⁸¹ per i veicoli aerei registrati nella Federazione Russa o che sono di proprietà, noleggiati o altrimenti controllati da persone fisiche o giuridiche, organizzazioni o organismi russi.
- c.²⁸² per i veicoli aerei utilizzati per voli non di linea e per i quali una persona fisica o giuridica, un'organizzazione o un organismo russo sia in grado di stabilire il luogo o l'orario di decollo o atterraggio.

² Sono esenti dal divieto di cui al capoverso 1:

- a. voli per scopi umanitari;
- b. voli di ricerca e salvataggio;
- c. voli di rimpatrio una tantum di veicoli aerei in leasing con la relativa autorizzazione dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC);
- d. sorvoli e atterraggi in situazioni di emergenza;
- e. voli di aerei militari e altri veicoli aerei di Stato stranieri con autorizzazione (diplomatic clearance) conformemente all'articolo 4 dell'ordinanza del 23 marzo 2005²⁸³ concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo;
- f.²⁸⁴ veicoli aerei con un numero massimo di quattro posti a sedere e massa massima al decollo non superiore a 2000 kg, a condizione che siano utilizzati per voli privati e non aziendali effettuati nel territorio della Svizzera a fini ricreativi o in vista del rilascio di licenze di pilota privato e relative abilitazioni mediante operatori di formazione sul territorio della Svizzera.

³ Previa consultazione degli organi competenti della SECO e del DFAE, l'UFAC può concedere ulteriori deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per salvaguardare gli interessi della Svizzera o per altri scopi conformi agli obiettivi della presente ordinanza.

²⁸⁰ Introdotta dalla cifra I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 260).

²⁸¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 477).

²⁸² Introdotta dalla cifra I dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU **2024** 564).

²⁸³ RS **748.111.1**

²⁸⁴ Introdotta dalla cifra I dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU **2024** 564).

⁴ Gli operatori aerei che effettuano voli non di linea tra la Federazione Russa e la Svizzera, inclusi i voli attraverso un Paese terzo, devono comunicare all'UFAC tutte le informazioni relative al volo con almeno 48 ore di anticipo.²⁸⁵

⁵ Gli operatori aerei di cui al capoverso 1 lettera c devono comunicare all'UFAC, su sua richiesta ed entro il termine da esso stabilito, tutte le informazioni relative al volo prima dell'atterraggio o del decollo in Svizzera o prima del sorvolo della Svizzera, in particolare:

- a. informazioni sull'effettivo proprietario del veicolo aereo e, se del caso, sulla persona fisica o giuridica, sull'organizzazione o sull'organismo che ha noleggiato il veicolo aereo;
- b. una dichiarazione generale, la lista dei passeggeri o un documento ufficiale contenente il nome completo, la data di nascita, il luogo di nascita e la nazionalità di ciascun passeggero e di ciascun componente dell'equipaggio.²⁸⁶

Art. 29b²⁸⁷ Divieti relativi alla pubblicità su alcuni media russi

È vietato commissionare pubblicità o fungere da intermediario per la pubblicità di prodotti o servizi che viene trasmessa o diffusa in programmi radiofonici o televisivi o in altri contenuti elettronici creati o trasmessi da una persona giuridica, un'impresa o un'organizzazione di cui all'allegato 25. Questo vale a prescindere dal mezzo di trasmissione o di diffusione dei contenuti.

Art 29c²⁸⁸ Divieti relativi agli appalti pubblici

¹ I committenti di appalti pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali in virtù dell'articolo 4 capoversi 1 e 2 della legge federale del 21 giugno 2019²⁸⁹ sugli appalti pubblici (LAPub), dell'articolo 8 capoverso 1 del Concordato intercantionale del 25 novembre 1994/15 marzo 2001²⁹⁰ sugli appalti pubblici (CIAP 2001) e dell'articolo 4 capoversi 1 e 2 del Concordato intercantionale del 15 novembre 2019²⁹¹ sugli appalti pubblici (CIAP 2019) hanno il divieto, a partire dai valori soglia indicati nei trattati internazionali, di aggiudicare appalti pubblici secondo l'articolo 8 LAPub, l'articolo 6 CIAP 2001 e l'articolo 8 CIAP 2019 a:

- a. un cittadino russo o una persona fisica residente nella Federazione Russa;

²⁸⁵ Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU 2023 168).

²⁸⁶ Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564).

²⁸⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

²⁸⁸ Introdotto dalla cifra I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477).

²⁸⁹ RS 172.056.1

²⁹⁰ Questo Concordato intercantionale può essere consultato all'indirizzo www.lexfind.ch/fe/de/tol/33879/versions/219579/de

²⁹¹ Questo Concordato intercantionale può essere consultato all'indirizzo www.lexfind.ch/fe/de/tol/33884/versions/219203/de

- b. una persona giuridica, un'impresa o un'organizzazione stabilita nella Federazione Russa;
- c. una persona giuridica, un'impresa o un'organizzazione direttamente o indirettamente detenuta per oltre il 50 per cento da una persona fisica o giuridica, un'impresa o un'organizzazione di cui alle lettere a o b;
- d. una persona giuridica, un'impresa o un'organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una persona fisica o giuridica, un'impresa o un'organizzazione di cui alle lettere a, b o c.

² Ai committenti di appalti pubblici di cui al capoverso 1 è vietato concludere contratti di appalti pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione del capoverso 1 con le persone fisiche o giuridiche, le imprese o le organizzazioni di cui al capoverso 1 lettere a–d.

³ I contratti di appalti pubblici di cui al capoverso 2 in corso d'esecuzione devono terminare entro il 28 febbraio 2023.

⁴ I capoversi 1–3 si applicano anche alle aggiudicazioni e ai contratti di appalti pubblici ai quali partecipano, per oltre il 10 per cento del valore dell'appalto, subappaltatori e fornitori qualificati di persone, imprese od organizzazioni ai sensi del capoverso 1 lettere a–d.

⁵ I divieti di cui ai capoversi 1–3 non si applicano:

- a. ai cittadini russi residenti in Svizzera;
- b. alle persone giuridiche, imprese od organizzazioni direttamente o indirettamente detenute prima del 31 agosto 2022 per oltre il 50 per cento da una persona fisica o giuridica, un'impresa o un'organizzazione di cui al capoverso 1 stabilita in Svizzera prima del 31 agosto 2022.

⁶ D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–4, in particolare:

- a. per la gestione, la manutenzione e la disattivazione di impianti nucleari civili, l'eliminazione di rifiuti radioattivi, l'approvvigionamento e il ritrattamento di combustibile e la sicurezza di tali impianti, nonché per la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e di applicazioni mediche analoghe, di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e per la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
- b. per la cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;
- c. per l'acquisizione di beni o servizi strettamente necessari che possono essere forniti in quantità sufficiente solo dalle persone, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 lettere a–d;
- d. per lo svolgimento delle attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera e dei suoi partner o di organizzazioni internazionali nella Federazione Russa che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;

- e. per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di gas naturale e di petrolio, compresi i prodotti petroliferi raffinati, nonché di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerale di ferro da o attraverso la Federazione Russa in Svizzera o negli Stati membri dello SEE.

⁷ I committenti soggetti al diritto federale in materia di appalti pubblici sorvegliano l'osservanza dei divieti di cui ai capoversi 1–3; a tal fine possono richiedere in particolare una dichiarazione degli offerenti.

⁸ I Cantoni provvedono all'osservanza dei divieti di cui ai capoversi 1–3 da parte delle organizzazioni soggette al diritto cantonale in materia di appalti pubblici; a tal fine possono richiedere in particolare una dichiarazione degli offerenti.

⁹ I committenti di cui al capoverso 7 e i Cantoni di cui al capoverso 8 segnalano alla SECO i casi di applicazione del capoverso 3.

Art. 30 Divieto di soddisfare determinati crediti

È vietato soddisfare i crediti su un contratto o un affare la cui esecuzione è stata impedita da o sulla quale hanno inciso, direttamente o indirettamente, misure imposte dalla presente ordinanza, dall'ordinanza del 27 agosto 2014²⁹² che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina o dall'ordinanza del 2 aprile 2014²⁹³ che istituisce provvedimenti per impedire l'aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina; questo divieto si applica ai crediti detenuti da:

- a.²⁹⁴ persone giuridiche, imprese od organizzazioni elencate negli allegati della presente ordinanza;
- a^{bis}.²⁹⁵ persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite fuori dalla Svizzera e dagli Stati membri dello SEE i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 per cento da persone giuridiche, imprese od organizzazioni elencate negli allegati della presente ordinanza;
- b. qualsiasi altra persona fisica, impresa o organizzazione russa;
- c.²⁹⁶ una persona fisica, impresa o organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una persona fisica, impresa o organizzazione di cui alle lettere a, a^{bis} o b.

²⁹² RU **2014** 2803, 4059; **2015** 809, 1015, 2311, 3821; **2016** 995, 3435, 3881; **2017** 1681, 4037, 5065, 7657; **2018** 1177, 2139, 2535, 3025, 3259, 5341; **2019** 613, 1085, 1953, 3089; **2020** 449, 1153, 3889, 4157; **2021** 175, 568, 626; **2022** 8, 138, 143, 144

²⁹³ RU **2014** 877, 1003, 1213, 2479

²⁹⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 260).

²⁹⁵ Introdotta dalla cifra I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 260).

²⁹⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU **2024** 564).

Sezione 4a:²⁹⁷**Deroghe riguardanti i disinvestimenti dalla Federazione Russa**

Art. 30a Deroghe ai divieti riguardanti l'importazione, la vendita, la fornitura, il transito e il trasporto di beni

¹ La SECO può autorizzare fino al 31 dicembre 2024 deroghe ai divieti di cui agli articoli 4, 5, 9, 9a, 9b, 10, 11, 11a e 14b per la vendita, la fornitura, il transito o il trasporto dei beni e delle tecnologie elencati nei corrispondenti allegati 1, 3, 4, 5, 16, 18, 19 e 23 e dei beni di cui all'allegato 2 OBDI²⁹⁸ nonché la vendita, la cessione in licenza o il trasferimento in altro modo di diritti di proprietà intellettuale o di segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni in relazione ai beni e alle tecnologie di cui sopra, che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali, a condizione che:²⁹⁹

- a. tali attività siano strettamente necessarie per disinvestire dalla Federazione Russa o per liquidare attività commerciali nella Federazione Russa;
- b. i beni e le tecnologie siano di proprietà:
 1. di cittadini svizzeri,
 2. di cittadini di uno Stato membro dello SEE,
 3. di una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo costituito o registrato secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE, o
 4. di una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo stabilito nella Federazione Russa di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo costituito o registrato secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE; e
- c. i beni e le tecnologie interessati si trovassero fisicamente nella Federazione Russa prima dell'entrata in vigore dei divieti di cui agli articoli 4, 5, 9, 9a, 9b, 10, 11, 11a e 14b relativi a tali beni e tecnologie.

² La SECO rifiuta la domanda di deroga secondo il capoverso 1 se ha motivi sufficienti per ritenere che i beni possano essere destinati a utenti finali militari o a un uso finale militare nella Federazione Russa.

^{2bis} La SECO può autorizzare fino al 31 dicembre 2024 deroghe ai divieti di cui all'articolo 11 per la vendita, la fornitura, il transito o il trasporto dei beni elencati nell'allegato 5, a condizione che tali attività siano strettamente necessarie per disinvestire da una joint venture:³⁰⁰

²⁹⁷ Introdotta dalla cifra I dell'O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU **2023** 168).

²⁹⁸ RS **946.202.1**

²⁹⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 27 ago. 2024 (RU **2024** 433).

³⁰⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 27 ago. 2024 (RU **2024** 433).

- a. che gestisce un'infrastruttura di gasdotti tra la Federazione Russa e Paesi terzi;
- b. che è stata costituita o registrata secondo il diritto svizzero o secondo il diritto di uno Stato membro dello SEE prima del 3 marzo 2022; e
- c. cui partecipa una persona giuridica russa, un'organizzazione russa o un organismo russo.³⁰¹

³ La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 14a e 14c per l'importazione, il transito e il trasporto dei beni di cui agli allegati 17 e 20 fino al 31 dicembre 2024, a condizione che:³⁰²

- a. tali attività siano strettamente necessarie per disinvestire dalla Federazione Russa o per liquidare attività commerciali nella Federazione Russa;
- b. i beni siano di proprietà:
 - 1. di cittadini svizzeri,
 - 2. di cittadini di uno Stato membro dello SEE,
 - 3. di una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo costituito o registrato secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE, o
 - 4. di una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo stabilito nella Federazione Russa di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo costituito o registrato secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE; e
- c. i beni interessati si trovassero fisicamente nella Federazione Russa prima dell'entrata in vigore dei divieti di cui agli articoli 14a e 14c relativi a tali beni.

Art. 30b³⁰³ Deroghe al divieto di transazioni con imprese statali

D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di transazioni con imprese statali di cui all'articolo 24a capoverso 1 per permettere le transazioni strettamente necessarie per il disinvestimento e il ritiro, entro il 31 dicembre 2024, di una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo stabilito in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE da parte delle organizzazioni di cui all'articolo 24a capoverso 1 o delle loro controllate in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.

³⁰¹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 452).

³⁰² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 27 ago. 2024 (RU **2024** 433).

³⁰³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2024** 51).

Art. 30c Deroghe ai divieti concernenti servizi e software³⁰⁴

¹ D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare fino al 31 dicembre 2024 deroghe ai divieti concernenti i servizi e i software di cui all'articolo 28e, a condizione che:³⁰⁵

- a. tali servizi o i software siano strettamente necessari per disinvestire dalla Federazione Russa o per liquidare attività commerciali nella Federazione Russa; e
- b. i servizi o i software siano forniti a esclusivo beneficio delle persone giuridiche, delle organizzazioni o degli organismi risultanti dal disinvestimento.³⁰⁶

² La SECO rifiuta la domanda di deroga di cui al capoverso 1 se ha motivi sufficienti per ritenere che i servizi o i software possano essere destinati, direttamente o indirettamente, al governo della Federazione Russa, a utenti finali militari o a un uso finale militare nella Federazione Russa.³⁰⁷

³ D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare fino al 31 marzo 2024 deroghe al divieto di cui all'articolo 28e capoverso 1^{bis} per servizi nel settore della consulenza giuridica, a condizione che tali servizi siano necessari per legge per il perfezionamento della vendita o della cessione di diritti di proprietà detenuti direttamente o indirettamente da una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo stabiliti nella Federazione Russa in una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo stabiliti in uno Stato membro dello SEE o in Svizzera.³⁰⁸

Art. 30c^{bis} 309 Deroghe al divieto di soddisfare determinati crediti

D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare fino al 31 dicembre 2024 deroghe al divieto di soddisfare crediti da parte delle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui all'articolo 30 lettera b, a condizione che ciò sia necessario per disinvestire dalla Federazione Russa o per liquidare attività commerciali nella Federazione Russa.

³⁰⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

³⁰⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 27 ago. 2024 (RU 2024 433).

³⁰⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

³⁰⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

³⁰⁸ Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

³⁰⁹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564).

Sezione 4b:³¹⁰**Deroghe per beni e servizi in relazione con il Consorzio per l'oleodotto del Caspio****Art. 30d**

¹ D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 4, 5, 9a e 11a per la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito attraverso la Svizzera o il transito attraverso la Federazione Russa dei beni elencati in tali articoli o di altri servizi connessi per l'esercizio e la manutenzione essenziale dell'oleodotto del Consorzio per l'oleodotto del Caspio (oleodotto CPC) e della relativa infrastruttura, necessari per il trasporto di beni della voce di tariffa doganale 2709 00 originari del Kazakhstan per i quali soltanto il caricamento, la partenza o il transito avviene nella Federazione Russa, dopo aver accertato che:

- a. la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito attraverso la Svizzera o il transito attraverso la Federazione Russa o i servizi connessi sono necessari per l'esercizio, la manutenzione essenziale, la riparazione o la sostituzione di componenti dell'oleodotto CPC e della relativa infrastruttura;
- b. il tipo di beni e servizi richiesti era già in precedenza esportato o prestato nella Federazione Russa da uno Stato membro dello SEE, da un partner o dalla Svizzera per l'esercizio, la manutenzione essenziale, la riparazione o la sostituzione di componenti dell'oleodotto CPC e della relativa infrastruttura;
- c. il volume richiesto è commisurato a quello usato per l'esercizio, la manutenzione essenziale, la riparazione o la sostituzione di componenti dell'oleodotto CPC e della relativa infrastruttura; e
- d. tali beni sono forniti da una persona fisica o giuridica soggetta al diritto svizzero esclusivamente per l'esercizio, la manutenzione essenziale, la riparazione o la sostituzione di componenti dell'oleodotto CPC e della relativa infrastruttura.

² D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui all'articolo 28e capoverso 1 concernenti i servizi nel settore della revisione contabile, all'articolo 28e capoverso 1^{bis} concernenti i servizi nel settore dell'ingegneria e della consulenza giuridica nonché all'articolo 28e capoverso 1^{ter} concernenti i servizi di prova e di analisi tecnica, a condizione che i servizi siano necessari per l'esercizio, la manutenzione essenziale, la riparazione o la sostituzione di componenti dell'oleodotto CPC e della relativa infrastruttura.

³¹⁰ Introdotta dalla cifra I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

Sezione 4c:³¹¹ Deroche ai divieti per motivi di sicurezza marittima

Art. 30e

I divieti di cui alla presente ordinanza non si applicano alla prestazione dei servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima.

Sezione 4d:³¹²

Risarcimento e protezione per persone e organizzazioni svizzere

Art. 30f

¹ I cittadini svizzeri, le persone fisiche residenti in Svizzera e le persone giuridiche, le organizzazioni e gli organismi stabiliti in Svizzera hanno il diritto di richiedere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al tribunale svizzero competente, il risarcimento di qualsiasi danno subito, comprese le spese legali, in conseguenza all'azione proposta dinanzi a un giudice di un Paese terzo da persone, imprese e organizzazioni di cui all'articolo 30, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, le misure istituite secondo la presente ordinanza, secondo l'ordinanza del 27 agosto 2014³¹³ che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina o secondo l'ordinanza del 2 aprile 2014³¹⁴ che istituisce provvedimenti per impedire l'aggravamento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina, a condizione che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione.

² I cittadini svizzeri, le persone fisiche residenti in Svizzera e le persone giuridiche, le organizzazioni e gli organismi stabiliti in Svizzera hanno il diritto di richiedere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al tribunale svizzero competente, il risarcimento di qualsiasi danno, comprese le spese legali, che è stato loro recato da persone, imprese o organizzazioni di cui all'articolo 30, che hanno tratto beneficio da una decisione ai sensi del decreto del presidente della Federazione Russa n. 302 del 25 aprile 2023 e successive modifiche, o della normativa russa ad esso collegata o equivalente, a condizione che la decisione sia illegale ai sensi del diritto internazionale consuetudinario o dell'accordo del 1° dicembre 1990³¹⁵ tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche concernente la promozione e la tutela reciproca degli investimenti, e che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione.

³ La Svizzera non è responsabile delle decisioni giudiziarie emesse secondo il capoverso 2 o della loro esecuzione.

³¹¹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2024** 51).

³¹² Introdotta dalla cifra I dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU **2024** 564).

³¹³ RU **2014** 2803, 4059; **2015** 809, 1015, 2311, 3821; **2016** 995, 3435, 3881; **2017** 1681, 4037, 5065, 7657; **2018** 1177, 2139, 2535, 3025, 3259, 5341; **2019** 613, 1085, 1953, 3089; **2020** 449, 1153, 3889, 4157; **2021** 175, 568, 626; **2022** 8, 138, 143, 144

³¹⁴ RU **2014** 877, 1003, 1213, 2479

³¹⁵ RS **0.975.277.2**

Sezione 5: Esecuzione e disposizioni penali

Art. 31 Esecuzione e controllo

¹ La SECO sorveglia l'esecuzione degli articoli 2a, 4–6, 9–28f e 29c–30d.³¹⁶

^{1bis} L'Ufficio federale della cultura sorveglia l'esecuzione dell'articolo 14e^{bis}.³¹⁷

^{1ter} L'Ufficio federale dell'agricoltura sorveglia l'esecuzione dell'articolo 14c capoverso 3.³¹⁸

² La SEM sorveglia l'esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all'articolo 29.

^{2bis} L'UFAC sorveglia l'esecuzione dell'articolo 29a.³¹⁹

^{2ter} L'Ufficio federale delle comunicazioni sorveglia l'esecuzione dell'articolo 29b.³²⁰

³ Il controllo al confine è di competenza dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

⁴ Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.³²¹

Art. 31a³²² Disposizioni per il vincolo dei beni a un regime doganale

¹ I beni che si trovano fisicamente in Svizzera e che sono stati presentati secondo l'articolo 24 della legge del 18 marzo 2015³²³ sulle dogane (LD) prima che entrasse in vigore un divieto d'importazione possono essere vincolati da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) a un regime doganale secondo gli articoli 47 e 48 LD.

² Sono consentite tutte le fasi procedurali necessarie per il vincolo a un regime doganale dei beni di cui al capoverso 1.

³ L'UDSC rifiuta il vincolo di beni a un regime doganale se ha motivi sufficienti per ritenere che le sanzioni possano essere aggirate e non autorizza la riesportazione dei beni verso la Federazione Russa.

³¹⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

³¹⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564).

³¹⁸ Originario cpv. ^{1bis}. Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 29 lug. 2022 (RU 2022 260).

³¹⁹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

³²⁰ Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

³²¹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

³²² Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU 2023 168).

³²³ RS 631.0

⁴ I capoversi 1–3 si applicano anche ai beni che si trovano fisicamente in Svizzera, che sono stati presentati prima del 29 marzo 2023 e che sono stati trattenuti conformemente alla presente ordinanza.

Art. 32 Disposizioni penali

¹ Chiunque viola gli articoli 2a, 4–6, 9–15, 17–20 e 22–30 è punito conformemente all'articolo 9 LEmb.³²⁴

² Chiunque viola gli articoli 16 e 21 è punito conformemente all'articolo 10 LEmb.

³ Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.

Sezione 6: Pubblicazione e disposizioni finali

Art. 33³²⁵ Pubblicazione

I contenuti degli allegati 1, 2, 8–15, 23 e 25 sono pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali e nella Raccolta sistematica del diritto federale solo mediante rimando.

Art. 34 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 27 agosto 2014³²⁶ che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina è abrogata.

Art. 35 Disposizioni transitorie

¹ Gli articoli 3, 4 e 7, applicati in riferimento alle zone delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk non controllate dal governo ucraino, non si applicano agli affari concordati in via contrattuale prima delle ore 18.00 del 28 febbraio 2022.

² L'articolo 18 capoversi 1 e 4 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima delle ore 18.00 del 28 febbraio 2022.

³ L'articolo 19 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima delle ore 18.00 del 28 febbraio 2022.

⁴ In deroga ai divieti di cui agli articoli 4 capoversi 1 e 2 e 5 capoversi 1 e 2, la SECO autorizza le domande presentate entro l'8 maggio 2022 per attività destinate a fini civili e a destinatari finali civili basate su contratti conclusi prima del 5 marzo 2022. I

³²⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 452).

³²⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 708).

³²⁶ [RU **2014** 2803, 4059; **2015** 809, 1015, 2311, 3821; **2016** 995, 3435, 3881; **2017** 1681, 4037, 5065, 7657; **2018** 1177, 2139, 2535, 3025, 3259, 5341; **2019** 613, 1085, 1953, 3089; **2020** 449, 1153, 3889, 4157; **2021** 175, 568, 626; **2022** 8, 138, 143, 144]

destinatari finali di cui all'allegato 2 rientrano in questa disposizione se le attività per cui fanno domanda sono di natura esclusivamente civile.

^{5 a 7 ...}³²⁷

⁸ L'articolo 14a capoversi 1 e 2³²⁸ non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 26 marzo 2022 ed eseguiti entro il 17 giugno 2022.³²⁹

⁹ L'articolo 10 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 5 marzo 2022 ed eseguiti entro il 3 giugno 2022.³³⁰

¹⁰ L'articolo 11a non si applica agli affari riguardanti:

- a. i beni di cui all'allegato 23 numero 2, se l'affare è stato concordato prima del 1° febbraio 2024 ed eseguito entro il 1° giugno 2024;
- b. i beni di cui all'allegato 23 numero 3, se l'affare è stato concordato prima del 17 ottobre 2024 ed eseguito entro il 17 gennaio 2025;³³¹
- c. ³³² i beni della voce di tariffa doganale 2602, se l'affare è stato concordato prima del 17 ottobre 2024 ed eseguito entro il 17 novembre 2024;
- d. ³³³ i beni delle voci di tariffa doganale 8481 80 e 8708 99, se l'affare è stato concordato prima del 17 ottobre 2024 ed eseguito entro il 14 gennaio 2025.

^{11 ...}³³⁴

^{12 e 13 ...}³³⁵

¹⁴ L'articolo 28c capoverso 1 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 28 aprile 2022 ed eseguiti entro il 29 ottobre 2022.³³⁶

¹⁵ L'articolo 12a capoversi 1 e 2 non si applica:

- a. agli affari riguardanti l'acquisto, l'importazione, il transito o il trasporto di merci della voce di tariffa 2709 00 concordati in via contrattuale prima del 30 giugno 2022 ed eseguiti entro il 5 dicembre 2022, e alle operazioni una

³²⁷ Introdotti dalla cifra I dell'O del 25 mar. 2022 (RU **2022** 198). Abrogati dalla cifra I dell'O del 31 gen. 2024, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU **2024** 51).

³²⁸ Ora: articolo 14a capoversi 1 e 3

³²⁹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU **2022** 198).

³³⁰ Introdotta dalla cifra I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 260).

³³¹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 27 apr. 2022 (RU **2022** 260). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU **2024** 564).

³³² Introdotta dalla cifra I dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU **2024** 564).

³³³ Introdotta dalla cifra I dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU **2024** 564).

³³⁴ Introdotta dalla cifra I dell'O del 27 apr. 2022 (RU **2022** 260). Abrogato dalla cifra I dell'O del 31 gen. 2024, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU **2024** 51).

³³⁵ Introdotti dalla cifra I dell'O del 27 apr. 2022 (RU **2022** 260). Abrogati dalla cifra I dell'O del 16 ago. 2023, con effetto dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 452).

³³⁶ Introdotta dalla cifra I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 260).

tantum per consegna a breve termine dello stesso contenuto eseguite entro il 5 dicembre 2022, a condizione che i contratti esistenti siano notificati alla SECO entro il 21 luglio 2022 e le operazioni una tantum per consegna a breve termine siano notificate alla SECO entro 10 giorni dal completamento;

- b. agli affari riguardanti l'acquisto, l'importazione, il transito o il trasporto di merci della voce di tariffa 2710 concordati in via contrattuale prima del 30 giugno 2022 ed eseguiti entro il 5 febbraio 2023, e alle operazioni una tantum per consegna a breve termine dello stesso contenuto eseguite entro il 5 febbraio 2023, a condizione che i contratti esistenti siano notificati alla SECO entro il 21 luglio 2022 e le operazioni una tantum per consegna a breve termine siano notificate alla SECO entro 10 giorni dal completamento.³³⁷

¹⁶ L'articolo 12*b* capoverso 1 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 30 giugno 2022 ed eseguiti entro il 5 dicembre 2022.³³⁸

¹⁷ L'articolo 24*a* capoverso 1 non si applica:

- a. all'accettazione dei pagamenti dovuti dalle banche, imprese o organizzazioni di cui all'articolo 24*a* capoverso 1 nell'ambito di contratti eseguiti prima del 15 maggio 2022;
- b.³³⁹ alle transazioni, compresa la vendita, necessarie per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2024, di una joint venture o di un istituto giuridico affine costituiti prima del 26 marzo 2022 e a cui partecipa una banca, un'impresa o un'organizzazione di cui all'articolo 24*a* capoverso 1.³⁴⁰

¹⁸ L'articolo 28*d* capoverso 1 non si applica alle transazioni necessarie per porre fine entro il 31 luglio 2022 ai contratti stipulati prima del 28 aprile 2022 incompatibili con il presente articolo.³⁴¹

¹⁹ ...³⁴²

²⁰ ...³⁴³

^{20bis}...³⁴⁴

³³⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 apr. 2022 (RU **2022** 260). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 381).

³³⁸ Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 381).

³³⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2024** 51).

³⁴⁰ Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 381).

³⁴¹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 381).

³⁴² Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 giu. 2022 (RU **2022** 381). Abrogato dalla cifra I dell'O del 31 gen. 2024, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU **2024** 51).

³⁴³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022 (RU **2022** 708). Abrogato dalla cifra I dell'O del 31 gen. 2024, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU **2024** 51).

³⁴⁴ Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 gen. 2023 (RU **2023** 31). Abrogato dalla cifra I dell'O del 31 gen. 2024, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU **2024** 51).

21 e 23...³⁴⁵

24 L'articolo 12b capoverso 2 non si applica:

- a. agli affari riguardanti la fornitura di servizi di ogni genere in relazione con il petrolio greggio della voce di tariffa doganale 2709 00 concordati in via contrattuale prima del 30 giugno 2022 ed eseguiti entro il 5 dicembre 2022;
- b. agli affari riguardanti la fornitura di servizi di ogni genere in relazione con i prodotti petroliferi della voce di tariffa doganale 2710 concordati in via contrattuale prima del 30 giugno 2022 ed eseguiti entro il 5 febbraio 2023;
- c. al pagamento, dopo il 5 dicembre 2022, per il petrolio greggio della voce di tariffa doganale 2709 00 di crediti assicurativi sulla base di contratti di assicurazione conclusi prima del 30 giugno 2022 a condizione che la copertura assicurativa sia cessata alla data del pagamento;
- d. al pagamento, dopo il 5 febbraio 2023, per i prodotti petroliferi della voce di tariffa doganale 2710 di crediti assicurativi sulla base di contratti di assicurazione conclusi prima del 30 giugno 2022 a condizione che la copertura assicurativa sia cessata alla data del pagamento.³⁴⁶

25 L'articolo 12b capoversi 1 e 2 non si applica:

- a. al trasporto del petrolio greggio della voce di tariffa doganale 2709 00, se il trasporto avviene entro il 5 dicembre 2022;
- b. al trasporto dei prodotti petroliferi della voce di tariffa doganale 2710, se il trasporto avviene entro il 5 febbraio 2023;
- c.³⁴⁷ al trasporto di petrolio greggio e di prodotti petroliferi per un periodo di 90 giorni dopo una modifica dell'allegato 28 né alla fornitura di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di servizi finanziari né alla concessione di mezzi finanziari in relazione con tale trasporto, se:
 1. le attività menzionate sono svolte sulla base di un contratto concluso prima della modifica dell'allegato 28, e
 2. il prezzo di acquisto non supera il limite massimo fissato nell'allegato 28 alla data di conclusione di tale contratto;
- d.³⁴⁸ al trasporto di petrolio greggio della voce di tariffa doganale 2709 00 originario della Federazione Russa o proveniente dalla Federazione Russa caricato su una nave nel porto di carico prima del 16 dicembre 2022 e scaricato nel porto di destinazione finale prima del 19 gennaio 2023 e il cui prezzo di acquisto supera il limite massimo fissato nell'allegato 28;

³⁴⁵ Introdotti dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022 (RU 2022 708). Abrogati dalla cifra I dell'O del 16 ago. 2023, con effetto dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

³⁴⁶ Introdotta dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708).

³⁴⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 dic. 2022, in vigore dal 16 dic. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 824).

³⁴⁸ Introdotta dalla cifra I dell'O del 16 dic. 2022 (RU 2022 824). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 31).

e.³⁴⁹ agli scambi, all'intermediazione e al trasporto di prodotti petroliferi della voce di tariffa doganale 2710 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa caricati su una nave nel porto di carico prima del 15 febbraio 2023 e scaricati nel porto di destinazione finale prima dell'11 aprile 2023 e il cui prezzo di acquisto supera il limite massimo fissato nell'allegato 28.³⁵⁰

²⁶ L'articolo 24a capoverso 1 non si applica:

- a. all'accettazione dei pagamenti dovuti dall'organizzazione menzionata nell'allegato 15 al numero SSID 175-57347 nell'ambito di contratti eseguiti entro il 4 febbraio 2023;
- b.³⁵¹ ...
- c.³⁵² all'accettazione dei pagamenti dovuti dall'organizzazione menzionata nell'allegato 15 al numero SSID 175-59958 nell'ambito di contratti eseguiti entro il 26 aprile 2023;
- d.³⁵³ ...³⁵⁴

²⁷ ...³⁵⁵

²⁸ L'articolo 28e capoverso 1^{quater} non si applica agli affari necessari per porre fine entro il 3 maggio 2024 ai contratti stipulati prima del 1° febbraio 2024 incompatibili con l'articolo 28e.³⁵⁶

²⁹ L'articolo 14f capoverso 1 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 1° febbraio 2024 ed eseguiti entro il 1° gennaio 2025 o i cui contratti sono scaduti, a seconda dell'evento che si verifica per primo.³⁵⁷

³⁰ L'articolo 14c non si applica agli affari riguardanti:

- a.³⁵⁸ i beni delle voci di tariffa doganale 2804 29 e 2845 40, se l'affare è stato concordato prima del 17 ottobre 2024 ed eseguito entro il 17 gennaio 2025;

³⁴⁹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 feb. 2023, in vigore dal 15 feb. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 71).

³⁵⁰ Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 708).

³⁵¹ Abrogata dalla cifra I dell'O del 31 gen. 2024, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU **2024** 51).

³⁵² Introdotta dalla cifra I dell'O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 31).

³⁵³ Introdotta dalla cifra I dell'O del 25 gen. 2023 (RU **2023** 31). Abrogata dalla cifra I dell'O del 31 gen. 2024, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU **2024** 51).

³⁵⁴ Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 708).

³⁵⁵ Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022 (RU **2022** 708). Abrogato dalla cifra I dell'O del 31 gen. 2024, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU **2024** 51).

³⁵⁶ Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 gen. 2023 (RU **2023** 31). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2024** 51).

³⁵⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 31 gen. 2024 (RU **2024** 51). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU **2024** 564).

³⁵⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU **2024** 564).

- b. i beni delle voci di tariffa doganale 2711 12, 2711 13, 2711 14, 2711 19 e 7202, se l'affare è stato concordato prima del 1° febbraio 2024 ed eseguito entro il 20 dicembre 2024.³⁵⁹

³¹ L'articolo 14g capoverso 1 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 17 ottobre 2024 ed eseguiti entro il 26 giugno 2025 o i cui contratti sono scaduti, a seconda dell'evento che si verifica per primo.³⁶⁰

³² L'articolo 10a non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 17 ottobre 2024 ed eseguiti entro il 17 gennaio 2025.³⁶¹

³³ L'articolo 12f capoverso 1 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 17 ottobre 2024 ed eseguiti entro il 14 aprile 2025.³⁶²

³⁴ L'articolo 12e capoversi 1 e 2 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 17 ottobre 2024 ed eseguiti entro il 17 gennaio 2025.³⁶³

³⁵ L'articolo 27a capoverso 2 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 24 marzo 2024 con banche, imprese o organizzazioni di cui all'allegato 14a ed eseguiti entro il 19 gennaio 2025.³⁶⁴

Art. 36 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 4 marzo 2022 alle ore 18.00.

³⁵⁹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2024** 51).

³⁶⁰ Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU **2024** 564).

³⁶¹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU **2024** 564).

³⁶² Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU **2024** 564).

³⁶³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU **2024** 564).

³⁶⁴ Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU **2024** 564).

*Allegato I*³⁶⁵
(art. 5 cpv. 1 e 2)

**Beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo
del settore della difesa e della sicurezza**³⁶⁶

³⁶⁵ Aggiornato dalla cifra II cpv. 1 delle O del 25 mar. 2022 (RU **2022** 198), del 27 apr. 2022 (RU **2022** 260), dalla cifra I cpv. 1 delle O del DEFR del 10 giu. 2022 (RU **2022** 347), del 28 lug. 2022 (RU **2022** 432), dalla cifra II cpv. 1 delle O del 23 nov. 2022 (RU **2022** 708), del 25 gen. 2023 (RU **2023** 31), del 29 mar. 2023 (RU **2023** 168), del 16 ago. 2023 (RU **2023** 452), del 31 gen. 2024 (RU **2024** 51), dalla cifra I dell'O del DEFR del 29 feb. 2024 (RU **2024** 94), dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 16 ott. 2024 (RU **2024** 564) e dalla cifra I dell'O del DEFR del 12 dic. 2024, vigore il 13 dic. 2024 alle ore 18.00 (RU **2024** 769).

³⁶⁶ Il contenuto del presente all. è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo <https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2024/769> > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

Allegato ²³⁶⁷
(art. 6 cpv. 3 lett. a, 35 cpv. 4)

**Destinatari finali secondo gli articoli 6 capoverso 3 lettera a e
35 capoverso 4³⁶⁸**

³⁶⁷ Aggiornato dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 25 mar. 2022 (RU **2022** 198) dalla cifra I cpv. 1 dell'O del DEFR del 10 giu. 2022 (RU **2022** 347), del 28 lug. 2022 (RU **2022** 432), dalla cifra II cpv. 1 delle O del 29 mar. 2023 (RU **2023** 168), del 16 ago. 2023 (RU **2023** 452), del 31 gen. 2024 (RU **2024** 51), dalla cifra I dell'O del DEFR del 29 feb. 2024 (RU **2024** 94), dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 16 ott. 2024 (RU **2024** 564) e dalla cifra I dell'O del DEFR del 12 dic. 2024, vigore il 13 dic. 2024 alle ore 18.00 (RU **2024** 769).

³⁶⁸ Il contenuto del presente all. è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo <https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2024/769> > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

*Allegato 3*³⁶⁹
(art. 9 cpv. 1–3 e 6^{bis}–6^{quinq.}, nonché 14^f cpv. 1³⁷⁰)

Beni per l'aviazione e l'industria spaziale

1. Beni che sono stati inseriti nell'allegato prima del 23 novembre 2022

Voce di tariffa doganale	Designazione
88	Veicoli della navigazione aerea o spaziale, loro parti

2. Beni che sono stati inseriti nell'allegato tra il 23 novembre 2022 e il 25 gennaio 2023

Voce di tariffa doganale	Designazione
ex 2710 19 94	Oli idraulici per l'uso nei veicoli del capitolo 88
2710 19 99	Altri oli lubrificanti e altri oli destinati all'uso nell'aviazione
4011 30 00	Pneumatici rigenerati, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli aerei
ex 6813 20 00	Dischi e pastiglie per freni destinati all'uso in veicoli di navigazione aerea
6813 81 00	Guarnizioni per freni
8517 71 00	Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate a essere utilizzate insieme a tali oggetti
8517 79 00	Altre parti relative alle antenne
9024 10 00	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali: macchine ed apparecchi per prove su metalli
9026	Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio, misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032

³⁶⁹ Nuovo testo giusta la cifra II cpv. 2 dell'O del 25 gen. 2023 (RU **2023** 31). Aggiornato dalla cifra II cpv. 2 dell'O del 29 mar. 2023 (RU **2023** 168) e del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2024** 51).

³⁷⁰ In vigore dal 20 mar. 2024.

3. Beni che sono stati inseriti nell'allegato tra il 25 gennaio 2023 e il 29 marzo 2023

Voce di tariffa doganale	Designazione
8407 10	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), per l'aviazione
8409 10	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone a combustione interna per l'aviazione

4. Beni che sono stati inseriti nell'allegato dopo il 29 marzo 2023

Voce di tariffa doganale	Designazione
841111	Turboreattori di spinta non eccedente 25 kN
841112	Turboreattori di spinta eccedente 25 kN
841121	Turbopropulsori di potenza non eccedente 1100 kW
841122	Turbopropulsori di potenza eccedente 1100 kW
841191	Parti di turboreattori o di turbopropulsori

Allegato 4371
(art. 10 cpv. 1 e 4)

Beni per la lavorazione di petrolio e gas

	Voce di tariffa	Designazione
ex	8414.1090	Pompe criogeniche nel trattamento del GNL
ex	8418 69	Unità di processo per il raffreddamento del gas nel trattamento del GNL
ex	8419 40	Unità di distillazione del greggio (CDU) a vuoto atmosferico
ex	8419 40	Unità di processo per la separazione e il frazionamento degli idrocarburi nel trattamento del GNL
ex	8419 50	Camera fredda (cold box) nel trattamento del GNL
ex	8419 50	Scambiatori criogenici nel trattamento del GNL
ex	8414 60	Unità di processo per la liquefazione del gas naturale
ex	8419 60, 8419 89, 8421 39	Tecnologia di recupero e purificazione dell'idrogeno
ex	8419 60, 8419 89, 8421 39	Tecnologia di trattamento dei gas di raffineria e di recupero dello zolfo (comprese le unità di lavaggio con ammine, le unità di recupero dello zolfo, le unità di trattamento dei gas di coda)
ex	8419 89	Apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d'acqua, nei quali lo scambio termico non si effettua attraverso una parete, progettati per essere utilizzati con la tecnologia di cui al presente allegato
ex	8419 89	Unità di alchilazione e isomerizzazione
ex	8419 89	Unità di produzione di idrocarburi aromatici
ex	8419 89	Unità di reforming / cracking catalitico
ex	8419 89	Apparecchi per coking ritardato
ex	8419 89	Unità di cokefazione flessibile
ex	8419 89	Reattori di idrocracking
ex	8419 89	Contenitori di reattori di idrocracking
ex	8419 89	Tecnologia per la generazione di idrogeno
ex	8419 89	Tecnologia/unità di idrotattamento
ex	8419 89	Unità di isomerizzazione della nafta

³⁷¹ Nuovo testo giusta la cifra I cpv. 2 dell'O del DEFR 28 lug. 2022, in vigore dal 29 lug. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 432).

	Voce di tariffa	Designazione
ex	8419 89	Unità di polimerizzazione
ex	8419 89	Unità di produzione dello zolfo
ex	8419 89	Unità di alchilazione e rigenerazione con acido solforico
ex	8419 89	Unità di cracking termico
ex	8419 89	Unità di transalchilazione [del toluene e degli aromatici pesanti]
ex	8419 89	Riduttori di viscosità (visbreaker)
ex	8419 89	Unità di idrocracking con gasolio sottovuoto
ex	8479 89	Unità di deasfaltazione con solvente

Allegato 5372
(art. 11 cpv. 1)

Beni per il settore dell'energia

Codice CN	Designazione della merce
7304 11 00	Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di acciai inossidabili
7304 11 00	Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)
7304 11 00	Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)
7304 11 00	Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 406,4 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)
7304 22 00	Aste di perforazione senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas
7304 23 00	Aste di perforazione senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)
7304 29 00	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm (escl. prodotti di ghisa)
7304 29 00	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di ghisa)
7304 29 00	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 406,4 mm (escl. prodotti di ghisa)

³⁷² Aggiornato dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU **2022** 198).

Codice CN	Designazione della merce
7305 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinalmente ad arco sommerso
7305 12 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinalmente (escl. prodotti saldati longitudinalmente ad arco sommerso)
7305 19 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio (escl. prodotti saldati longitudinalmente ad arco sommerso)
7305 20 00	Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio
7306 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm
7306 19 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)
7306 21 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm
7306 29 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)
8207 13 00	Utensili di perforazione o di sondaggio, interscambiabili, con parti operanti di carburi metallici sintetizzati o di cermet
8207 19 00	Utensili di perforazione o di sondaggio, interscambiabili, con parti operanti di diamante o di conglomerato diamantifero
ex 8413 50	Pompe volumetriche alternative per liquidi, a motore, aventi una portata massima superiore a 18 m ³ /ora e una pressione massima all'uscita superiore a 40 bar, appositamente progettate per pompare fanghi di trivellazione e/o cemento nei pozzi di petrolio

Codice CN	Designazione della merce
ex 8413 60	Pompe volumetriche rotative per liquidi, a motore, aventi una portata massima superiore a 18 m ³ /ora e una pressione massima all'uscita superiore a 40 bar, appositamente progettate per pompare fanghi di trivellazione e/o cemento nei pozzi di petrolio
8413 82	Elevatori per liquidi (escl. pompe)
8413 92	Parti di elevatori per liquidi, non nominate altrove
8430 49 00	Macchine di sondaggio o di perforazione per la perforazione della terra, l'estrazione dei minerali o dei minerali metalliferi, non semoventi e non idrauliche (escl. macchine per perforare trafori e gallerie e apparecchi azionati manualmente)
ex 8431 39 00	Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio della voce 8428
ex 8431 43 00	Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio delle sottovoci 8430 41 o 8430 49
ex 8431 49	Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio delle voci 8426, 8429 e 8430
8705 20	Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione
8905 20 00	Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili
8905 90 00	Navi-faro, navi-pompa, pontoni-gru ed altri natanti, la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale, per la navigazione marittima (escl. draghe, piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili, imbarcazioni da pesca e navi da guerra)

*Allegato 6*³⁷³
(art. 13 cpv. 1, 14 cpv. 1 e 2, 25 cpv. 1–4)

Territori designati

Crimea

Sebastopoli

Zone nella regione ucraina di Donetsk non controllate dal governo ucraino

Zone nella regione ucraina di Luhansk non controllate dal governo ucraino

Zone nella regione ucraina di Kherson non controllate dal governo ucraino

Zone nella regione ucraina di Zaporizhzhia non controllate dal governo ucraino

³⁷³ Nuovo testo giusta la cifra I cpv. 2 dell'O del DEFR dell'11 ott. 2022, in vigore dal 12 ott. 2022 alle ore 18.00 (RÜ **2022** 578).

Allegato ⁷³⁷⁴
(art. 14 cpv. 1 e 2)

Beni vietati

Capitoli/Codice NC	Designazione delle merci
Capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi
Capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri
Capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
Capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi
Capitolo 29	Prodotti chimici organici
3824	Leganti preparati per forme o anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove
3826	Biodiesel e sue miscele, non contenenti oli di petrolio né minerali bituminosi o contenenti, in peso, meno del 70 %
Capitolo 72	Ferro e acciaio
Capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio
Capitolo 74	Rame e lavori di rame
Capitolo 75	Nichel e lavori di nichel
Capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio
Capitolo 78	Piombo e lavori di piombo
Capitolo 79	Zinco e lavori di zinco
Capitolo 80	Stagno e lavori di stagno
Capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie
8207 13 00	Utensili di perforazione o di sondaggio con parte operante di cermet
8207 19 00	Utensili di perforazione o di sondaggio, altri, comprese le parti

³⁷⁴ Nuovo testo giusta la cifra I cpv. 2 dell'O del DEFR del 7 dic. 2022, in vigore dall'8 dic. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 780).

Capitoli/Codice NC	Designazione delle merci
8401	Reattori nucleari; elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine e apparecchi per la separazione isotopica
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»
8403	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402
8404	Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio, economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore
8405	Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, con o senza i loro depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, con o senza i loro depuratori
8406	Turbine a vapore
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408
8410	Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas
8412	Altri motori e macchine motrici
8413	Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi
8414	Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti, a estrazione o riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti
8415	Macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali la scala igrometrica non è regolabile separatamente

Capitoli/Codice NC	Designazione delle merci
8416	Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili
8417	Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritori, non elettrici
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine
8421	Centrifughe, compresi gli idroestrattori a centrifuga; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas
8422	Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine e apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e gli apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine e apparecchi per gassare le bevande
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia
8424	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto
8425	Paranchi; verricelli e argani; binde e martinetti
8426	Bighe; gru, anche a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a cavalletto per scarico o movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavalier» e carri-gru
8427	Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento

Capitoli/Codice NC	Designazione delle merci
8428	Altre macchine e apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio, ascensori, scale mobili, trasportatori e teleferiche)
8429	Apripista (bulldozers) e apripista con lama inclinabile (angledozers), livellatrici, ruspe spianatrici (scrapers), pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi
8430	Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, lo scavo, il costipamento, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve
8431	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430
8432	Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi
8435	Presse e torchi, pigiatrici e macchine e apparecchi simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili
8436	Altre macchine e apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura, l'avicoltura o l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e allevatrici per l'avicoltura
8437	Macchine per pulire, cernere o vagliare cereali o legumi secchi; macchine e apparecchi per mulini o per il trattamento dei cereali o dei legumi secchi, escluse le macchine e gli apparecchi del tipo per fattoria
8439	Macchine e apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone
8440	Macchine e apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli
8441	Altre macchine e apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie

Capitoli/Codice NC	Designazione delle merci
8442	Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine utensili delle voci da 8456 a 8465) per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; cliché, lastre, cilindri e altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio, levigati, graniti, lucidati)
8443	Macchine ed apparecchi per stampare mediante lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; altre stampanti, copiatrici e fax, anche combinati fra di loro; parti e accessori
8444 00 00	Macchine per la filatura (estrusione), lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali
8445	Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili e altre macchine e apparecchi per la fabbricazione dei filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione dei filati tessili destinati a essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447
8447	Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate o per tessuti «tufted»
8448	Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio, ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio, fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti)
8449 00 00	Macchine e apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le macchine e apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli
8450	Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire

Capitoli/Codice NC	Designazione delle merci
8453	Macchine e apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire
8454	Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, per le acciaierie o per le fonderie
8455	Laminatoi per metalli e loro cilindri
8456	Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma; macchine da taglio a getto d'acqua
8457	Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli
8458	Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo
8459	Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) per forare, alesare, fresare, filettare o maschiare i metalli che operano con asportazione di materia, diversi dai torni (compresi i centri di tornitura) della voce 8458
8460	Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o per altre operazioni di finitura dei metalli o dei cermet, operanti a mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, diverse dalle macchine per il taglio o la finitura degli ingranaggi della voce 8461
8461	Macchine per piallare, limare, stozzare, brocciare, per tagliare o rifinire gli ingranaggi, segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove
8462	Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle succitate
8463	Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di metallo

Capitoli/Codice NC	Designazione delle merci
8464	Macchine utensili per la lavorazione della pietra, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili, oppure per la lavorazione a freddo del vetro
8465	Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili
8466	Parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465, compresi i portapezzi e i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori e altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie
8467	Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano
8468	Macchine e apparecchi per la brasatura o la saldatura, anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine e apparecchi a gas per la tempera superficiale
8472 9030	Macchine da scrivere diverse dalle stampanti della voce 8443; macchine per l'elaborazione di testi
8470	Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcoli; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e simili macchine, con dispositivo di calcoli; registratori di cassa
8471	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove
8472	Altre macchine e apparecchi per ufficio (per esempio, duplicatori elettrografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare)
8473	Parti e accessori (diversi dai cofanetti, dalle guaine e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine e apparecchi delle voci da 8469 a 8472

Capitoli/Codice NC	Designazione delle merci
8474	Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine per modellare le forme di sabbia per fonderia
8475	Macchine per montare lampade, tubi o valvole, elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro
8476	Macchine automatiche per la vendita di prodotti (per esempio, francobolli, sigarette, generi alimentari, bevande) comprese le macchine per cambiare in moneta spicciola
8477	Macchine e apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo
8478	Macchine e apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove in questo capitolo
8479	Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per metalli (diverse dalle lingottiere), carburi metallici, vetro, materie minerali, gomma o materie plastiche
8481	Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)
8483	Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; aste filettate a circolazione di sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna, meccanici

Capitoli/Codice NC	Designazione delle merci
8486	Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di lingotti, placchette o dispositivi semiconduttori, di circuiti integrati elettronici o di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi nominati alla nota 9 C) di questo capitolo; parti e accessori
8487	Parti di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche
8501	Motori e generatori, elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici
8503	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502
8504	Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio, raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione
8505	Elettromagneti; calamite permanenti e oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissaggio; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche
8507	Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare
8511	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio, magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio, dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori
8514	Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti a induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche
8515	Macchine e apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet

Capitoli/Codice NC	Designazione delle merci
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali (camescopes)
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radiolocalizzazione (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando
8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria
8528	Monitor e proiettori, non incorporanti un apparecchio ricevente per la televisione; apparecchi riceventi per la televisione anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o un apparecchio per la riproduzione del suono o delle immagini
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528
8530	Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi), di sicurezza, di controllo o di comando, per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 8608)
8531	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio, suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530
8532	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili
8533	Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri)
8534	Circuiti stampati
8535	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l'allacciamento di circuiti elettrici (per esempio, interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, parasovratensori, prese di corrente e altri elementi di collegamento, cassette di giunzione), per una tensione eccedente 1000 Volt

Capitoli/Codice NC	Designazione delle merci
8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l'allacciamento di circuiti elettrici (per esempio, interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, parasovratensori, spine e prese di corrente, portalampane, connettori, cassette di giunzione), per una tensione non eccedente 1000 Volt; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536, per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti e apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517
8538	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537
8539	Lampade e tubi elettrici a incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco
8540	Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio, lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 8539
8541	Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati
8542	Circuiti integrati elettronici
8543	Macchine e apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati o ossidati anodicamente), muniti o no di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti da fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

Capitoli/Codice NC	Designazione delle merci
8547	Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio, boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente
8548	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo
	Prodotti a carattere riservato del capitolo 85; merci del capitolo 85 trasportate per posta o pacco postale (extra)/codice ricostituito per la diffusione statistica
Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione
8701	Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709)
8702	Autoveicoli per il trasporto di 10 persone o più, compreso l'autista
8704	Autoveicoli per il trasporto di merci
8705	Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio, carrozzerie, gru-automobili, autopompe, autocarri betoniera, autospazzatrici, veicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche)
8706	Telai di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti
8710 00 00	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti
Capitolo 88	Navigazione aerea o spaziale
Capitolo 89	Navigazione marittima o fluviale
Capitolo 98	Impianti industriali

Capitoli/Codice NC	Designazione delle merci
7106	Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere
7107	Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati
7108	Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere
7109	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati
7110	Platino, greggio o semilavorato, o in polvere
7111	Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati
7112	Cascami e avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami e avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi
9013	Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo
9014	Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti e apparecchi di navigazione
9015	Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri
9025	Densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o no, anche combinati tra loro
9026	Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio, misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032

Capitoli/Codice NC	Designazione delle merci
9027	Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio, polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli esposimetri); microtomi
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura
9029	Altri contatori (per esempio, contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), podometri); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili
9032	Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo, automatici
9033	Parti e accessori, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti o oggetti del capitolo 90

Allegato 8³⁷⁵

(art. 15 cpv. 1 e 4, 29 cpv. 1)

Persone fisiche soggette alle misure finanziarie e al divieto di entrata e di transito, nonché imprese e organizzazioni soggette alle misure finanziarie³⁷⁶

³⁷⁵ Aggiornato dalla cifra I delle O del DEFR del 16 mar. (RU **2022** 173), del 13 apr. 2022 (RU **2022** 237), del 3 mag. 2022 (RU **2022** 270), dalla cifra I cpv. 1 delle O del DEFR del 10 giu. 2022 (RU **2022** 347), del 28 lug. 2022 (RU **2022** 432), dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 3 ago. 2022 (RU **2022** 436), dalla cifra I delle O del DEFR del 16 ago. 2022 (RU **2022** 451), dell'8 set. 2022 (RU **2022** 500), del 26 set. 2022 (RU **2022** 533), dalla cifra I cpv. 1 dell'O del DEFR dell'11 ott. 2022 (RU **2022** 578), dalla cifra I dell'O del DEFR del 31 ott. 2022 (RU **2022** 631), dalla cifra I cpv. 1 dell'O del DEFR del 7 dic. 2022 (RU **2022** 780), dalla cifra I dell'O del DEFR del 20 dic. 2022 (RU **2022** 833), dalla cifra II cpv. 1 delle O del 15 feb. 2023, (RU **2023** 71), dalla cifra I delle O del DEFR del 1° mar. 2023 (RU **2023** 100), del 19 apr. 2023 (RU **2023** 188), del 6 giu. 2023 (RU **2023** 271), del 27 giu. 2023 (RU **2023** 336), dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 16 ago. 2023 (RU **2023** 452), dalla cifra I delle O del DEFR del 25 set. 2023 (RU **2023** 544), del 1° nov. 2023 (RU **2023** 632), del 20 dic. 2023 (RU **2023** 819), dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 31 gen. 2024 (RU **2024** 51), dalla cifra I dell'O del DEFR del 29 feb. 2024 (RU **2024** 94), dalla cifra I cpv. 1 dell'O del DEFR del 21 mar. 2024 (RU **2024** 123), dalle cifre I delle O del DEFR del 3 giu. 2024 (RU **2024** 246), dell'8 lug. 2024 (RU **2024** 347), del 23 set. 2024 (RU **2024** 517) e del 12 dic. 2024, vigore il 13 dic. 2024 alle ore 18.00 (RU **2024** 769).

³⁷⁶ Il contenuto del presente all. è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo <https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2024/769> > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

Allegato 9

(art. 18 cpv. 1 lett. a e b, 19 cpv. 3 lett. c)

Banche e altre imprese soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari³⁷⁷

³⁷⁷ Questo all. non è pubblicato né nella RU né nella RS. Può essere consultato all'indirizzo <https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2022/432> > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

Allegato 10
(art. 18 cpv. 2 lett. a e b)

**Banche e altre imprese soggette a restrizioni sui mercati
monetari e finanziari³⁷⁸**

³⁷⁸ Questo all. non è pubblicato né nella RU né nella RS. Può essere consultato all'indirizzo <https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2022/432> > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

*Allegato 11*³⁷⁹
(art. 18 cpv. 2 lett. a e b)

**Banche e altre imprese soggette a restrizioni sui mercati
monetari e finanziari**³⁸⁰

³⁷⁹ Aggiornato dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU **2022** 198).

³⁸⁰ Questo all. non è pubblicato né nella RU né nella RS. Può essere consultato all'indirizzo <https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2022/432> > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

Allegato 12
(art. 18 cpv. 3 lett. a)

**Banche e altre imprese soggette a restrizioni sui mercati
monetari e finanziari³⁸¹**

³⁸¹ Questo all. non è pubblicato né nella RU né nella RS. Può essere consultato all'indirizzo <https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2022/432> > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

Allegato 13
(art. 18 cpv. 3 lett. a)

**Banche e altre imprese soggette a restrizioni sui mercati
monetari e finanziari³⁸²**

³⁸² Questo all. non è pubblicato né nella RU né nella RS. Può essere consultato all'indirizzo <https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2022/432> > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

*Allegato 14*³⁸³
(art. 27)

Banche e altre organizzazioni soggette al divieto di fornire servizi specializzati di messaggistica finanziaria³⁸⁴

³⁸³ Aggiornato dalla cifra I cpv. 1 dell'O del DEFR del 10 giu. 2022, in vigore dal 10 giu. 2022 alle 18.00 (RU **2022** 347).

³⁸⁴ Questo all. non è pubblicato né nella RU né nella RS. Può essere consultato all'indirizzo <https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2022/432> > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

*Allegato 14a*³⁸⁵
(art. 27a cpv. 2, 3 e 5 lett. e)

Banche, imprese e organizzazioni soggette al divieto di utilizzare determinati servizi specializzati di messaggistica finanziaria

Questo allegato attualmente non contiene voci.

³⁸⁵ Introdotta dalla cifra II cpv. 3 dell'O del 16 ott. 2024, in vigore il 17 ott. 2024 (RU **2024** 564).

*Allegato 15*³⁸⁶(art. 15 cpv. 9^{bis}, 24a cpv. 1 lett. a e 2 lett. b e d, nonché 28b cpv. 2^{bis})**Banche e altre organizzazioni soggette al divieto di transazioni**³⁸⁷

³⁸⁶ Introdotta dalla cifra II cpv. 2 dell'O del 25 mar. 2022 (RU **2022** 198). Aggiornata dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 23 nov. 2022 (RU **2022** 708) e dalla cifra II cpv. 3 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2024** 51).

³⁸⁷ Questo all. non è pubblicato né nella RU né nella RS. Può essere consultato all'indirizzo <https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2022/708> > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

Allegato 15a³⁸⁸
(art. 24b cpv. 1)

Attori di procedimenti arbitrali russi soggetti al divieto di transazioni

Questo allegato attualmente non contiene voci.

³⁸⁸ Introdotta dalla cifra II cpv. 3 dell'O del 16 ott. 2024, in vigore il 17 ott. 2024 (RU **2024** 564).

*Allegato 15b*³⁸⁹
(art. 24c cpv. 1 lett. a)

Persone e organismi soggetti al divieto di transazioni in relazione con servizi di criptovaluta

Questo allegato attualmente non contiene voci.

³⁸⁹ Introdotta dalla cifra II cpv. 3 dell'O del 16 ott. 2024, in vigore il 17 ott. 2024 (RU **2024** 564).

*Allegato 16*³⁹⁰
(art. 9a cpv. 1)

Beni e tecnologie per la navigazione marittima

Categoria VI –Materiale navale

X.A.VI.01 Navi, sistemi o apparecchiature marini, e loro componenti appositamente progettati; componenti e accessori:

a) Apparecchiature di navigazione:

Voce di tariffa doganale	Designazione
ex 8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radiolocalizzazione (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando
ex 8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8524 a 8528
ex 9014	Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti e apparecchi di navigazione (parti e accessori compresi)

b) Apparecchiature di radiocomunicazione:

Voce di tariffa doganale	Designazione
ex 8517	Apparecchi telefonici, compresi i telefoni intelligenti (smartphones) e gli altri telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per l'emissione, per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete su filo o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528 (parti comprese)

³⁹⁰ Introdotto dalla cifra II cpv. 2 dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU **2022** 198).

*Allegato I*³⁹¹
(art. 14a cpv. 1 e 2)

Prodotti siderurgici

Voce di tariffa doganale	Designazione
7206	Ferro e acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 7203
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza di 600 mm o più, laminati a caldo, non placcati né rivestiti
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza di 600 mm o più, laminati a freddo, non placcati né rivestiti
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza di 600 mm o più, placcati o rivestiti
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti
7213	Vergella o bordione, di ferro o di acciai non legati
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle aventi subito una torsione dopo la laminazione
7215	Altre barre di ferro o di acciai non legati
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati
7217	Fili di ferro o di acciai non legati
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di acciai inossidabili
7219	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza di 600 mm o più
7220	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm
7221	Vergella o bordione di acciai inossidabili
7222	Barre e profilati di acciai inossidabili
7223	Fili di acciai inossidabili

³⁹¹ Introdotta dalla cifra II cpv. 2 dell'O del 25 mar. 2022 (RU **2022** 198). Nuovo testo giusta la cifra II cpv. 2 dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 452).

Voce di tariffa doganale	Designazione
7224	Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie, semiproducti di altri acciai legati
7225	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza di 600 mm o più
7226	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm
7227	Vergella o bordione di altri acciai legati
7228	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati
7229	Fili di altri acciai legati
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e cremagliere, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente approntati per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie
7303	Tubi e profilati cavi, di ghisa
7304	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio
7305	Altri tubi (per esempio saldati o ribaditi) di sezione circolare, di diametro esterno eccedente 406,4 mm, di ferro o di acciaio
7306	Altri tubi e profilati cavi (per esempio saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio
7307	Accessori per tubi (per esempio raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio ponti ed elementi di ponti, porte di chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
7309	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità eccedente 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o

Voce di tariffa doganale	Designazione
	acciaio, di capacità non eccedente 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
7311	Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio
7312	Trefoli, cavi, trecce, brache e articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità
7313	Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini («torsades») anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti
7314	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio
7315	Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio
7316	Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio
7317	Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, chavette, rondelle (comprese le rondelle elastiche) e articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio
7319	Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo e oggetti simili, per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza e altri spilli di ferro o di acciaio, non nominati né compresi altrove
7320	Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio
7321	Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti e apparecchi non elettrici simili, per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio
7322	Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi i distributori che possono funzionare anche come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio
7323	Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti e oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio
7324	Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

Voce di tariffa doganale	Designazione
7325	Altri lavori gettati o fusi in forma, di ghisa, ferro o acciaio
7326	Altri lavori di ferro o di acciaio

*Allegato 18*³⁹²
(art. 14*b* cpv. 1 e 2 lett. c)

Beni di lusso

Il divieto di cui all'articolo 14*b* si applica ai beni di lusso di valore superiore a 300 franchi per articolo, salvo diversamente specificato in questo allegato.

1. Cavalli

Voce di tariffa doganale	Designazione
0101 21	Riproduttori di razza pura
0101 29	Altri

2. Caviale e suoi succedanei

Voce di tariffa doganale	Designazione
1604 31 00	Caviale
1604 32 00	Succedanei di caviale

3. Tartufi e relative preparazioni

	Voce di tariffa doganale	Designazione
	0709 56 00	Tartufi
ex	0710 80 90	Altri
ex	0711 59 00	Altri
ex	0712 39 00	Altri
ex	2001 90 98	Altri
	2003 90 10	Tartufi
ex	2103 90 00	Altri

³⁹² Introdotta dalla cifra II cpv. 2 dell'O del 25 mar. 2022 (RU **2022** 198). Nuovo testo giusta la cifra II cpv. 2 dell'O del 31 gen. 2024 (RU **2024** 51). Aggiornato dalla cifra I cpv. 2 dell'O del DEFR del 21 mar. 2024, in vigore dal 22 mar. 2024 alle 18.00 (RU **2024** 123).

	Voce di tariffa doganale	Designazione
ex	2104 10 00	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati
ex	2106 90	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

4. Vini (compresi i vini spumanti), birre, acquaviti e altre bevande contenenti alcole di distillazione

	Voce di tariffa doganale	Designazione
	2203 00	Birra di malto
	2204 10 00	Vini spumanti
	2204 21	Altri vini; in recipienti di capacità non eccedente 2 litri
	2204 29	Altri
	2205	Vermut e altri vini di uve fresche aromatizzati con piante o con sostanze aromatiche
	2206 00	Altre bevande fermentate (per esempio sidro, sidro di pere, idromele, saké); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove
	2207 10 00	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più
ex	2208	Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione:

5. Sigari e cigarillos

	Voce di tariffa doganale	Designazione
	2402 10 00	Sigari (compresi i sigari spuntati), cigarillos, di tabacco
	2402 90 00	Altri

6. Profumi di lusso, acque da toeletta e cosmetici, compresi prodotti di bellezza e per il trucco

Voce di tariffa doganale	Designazione
3303 00 00	Profumi e acque da toeletta
3304	Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzature; preparazioni per manicure o pedicure
3305	Preparazioni per capelli
3307	Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati e altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o no proprietà disinfettanti
6704	Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche e oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli, non nominati né compresi altrove

7. Pelletteria, selleria, articoli da viaggio, borsette e articoli simili di alta qualità

Voce di tariffa doganale	Designazione
4201 00 00	Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e articoli simili), di qualsiasi materia
4202	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletto per oggetti da toeletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e contenitori simili; borse da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti da toeletta, sacchi da montagna, borsette, borse per la spesa, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, borse per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di fogli di materie plastiche, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone,

Voce di tariffa doganale	Designazione
	oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta
4205 00 00	Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti
9605 00 00	Assortimenti da viaggio per la toeletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

8. Cappotti, giacche o altri indumenti, accessori di abbigliamento e calzature (indipendentemente dal materiale)

Voce di tariffa doganale	Designazione
4203	Indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria
6101	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103
6102	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104
6103	Abiti o completi, insiemi (ensembles), giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni a mezza gamba (a ginocchio) e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo
6104	Abiti a giacca (tailleurs), insiemi (ensembles), giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantalone, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni a mezza gamba (al ginocchio) e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per donna o ragazza
6105	Camicie, a maglia, per uomo o ragazzo
6106	Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza
6107	Slip, mutande, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo
6108	Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza
6109	T-shirt e canottiere (magliette), a maglia

Voce di tariffa doganale	Designazione
6110	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia
6111	Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli
6112	Tute sportive («training»), tute e completi (insiemi) da sci, costumi, mutandine e slip da bagno, a maglia
6113 00 00	Indumenti confezionati con stoffe a maglia delle voci 5903, 5906 o 5907
6114	Altri indumenti, a maglia
6115	Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi le calzemaglie (collants), calze e calzettoni a compressione degressiva (per esempio le calze per varici), a maglia
6116	Guanti, mezzoganti e muffole, a maglia
6117	Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia
6201	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203
6202	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204
6203	Abiti o completi, insieme (ensembles), giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni a mezza gamba (al ginocchio) e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo
6204	Abiti a giacca (tailleurs), insieme (ensembles), giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantalone, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni a mezza gamba (al ginocchio) e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza
6205	Camicie per uomo o ragazzo
6206	Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza
6207	Camiciole, slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo
6208	Camiciole, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza
6209	Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini piccoli

Voce di tariffa doganale	Designazione
6210	Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 5603, 5903, 5906 o 5907
6211	Tute sportive (training), tute e completi (insiemi) da sci, costumi, mutandine e slip da bagno; altri indumenti
6212	Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, e loro parti, anche a maglia
6213	Fazzoletti da naso e da taschino
6214	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo o da testa (foulard), mantiglie, veli e velette, e manufatti simili
6215	Cravatte, cravatte a farfalla e cravatte-foulard
6216 00 00	Guanti, mezzoganti e muffole
6217	Altri accessori di abbigliamento, confezionati; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, diverse da quelle della voce 6212
6401	Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o ribadini, chiodi, viti, naselli o simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti
6402 20	Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli
6402 91 00	che ricoprono la caviglia
6402 99 00	Altri
6403 19 00	Altri
6403 20 00	Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce
6403 40 00	Altre calzature, con puntale protettivo di metallo
6403 51 00	che ricoprono la caviglia
6403 59 00	Altri
6403 91 00	che ricoprono la caviglia
6403 99 00	Altri
ex 6404 19	Pantofole e altre calzature da camera
6404 20 00	Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito
6405	Altre calzature

Voce di tariffa doganale	Designazione
6504	Cappelli, copricapo e altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti
6505 00 00	Cappelli, copricapo e altre acconciature, a maglia o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite
6506 99 00	Altri cappelli, copricapo e acconciature, anche guarniti; di altre materie
6601 91 00	con fusto o manico telescopico
6601 99 00	Altri
6602 00 00	Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili
ex 9619	Pannolini per bambini piccoli (bebè)

9. Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati

Voce di tariffa doganale	Designazione
5701	Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati:
5702 10 00	Tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano
5702 20 00	Rivestimenti del suolo, di cocco
5702 31 00	Altri, con superficie vellutata, non confezionati, di lana o di peli fini
5702 32 00	Altri, con superficie vellutata, non confezionati, di materie tessili sintetiche o artificiali
5702 39 00	di altre materie tessili
5702 41 00	Altri, con superficie vellutata, confezionati, di lana o di peli fini
5702 42 00	Altri, con superficie vellutata, confezionati, di materie tessili sintetiche o artificiali
5702 50 00	Altri, con superficie non vellutata, non confezionati
5702 91 00	Altri, con superficie non vellutata, confezionati, di lana o di peli fini

Voce di tariffa doganale	Designazione
5702 92 00	Altri, con superficie non vellutata, confezionati di materie tessili sintetiche o artificiali
5702 99 00	Altri, con superficie non vellutata, confezionati di altre materie tessili
5703	Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di materie tessili (compreso il prato) «tufted», anche confezionati:
5704	Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro, non «tufted» né floccati, anche confezionati:
5705 00 00	Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati
5805 00 00	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio a punto piccolo, a punto a croce), anche confezionati

10. Perle, pietre preziose e semipreziose, articoli di perle, di gioielleria o di oreficeria

Voce di tariffa doganale	Designazione
7101	Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto
ex 7102	Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati, escluso per impiego industriale
7103	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini) diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini) diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto
ex 7104 91 00	Diamanti, escluso per impiego industriale
ex 7105	Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche, esclusi scopi industriali
7106	Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggio o semilavorato, o in polvere
7107 00 00	Metalli comuni placcati o doppiati di argento, greggi o semilavorati
7108	Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere

Voce di tariffa doganale	Designazione
7109 00 00	Metalli comuni o argento, placcati o doppiati di oro, greggi o semilavorati
7110	Platino (compresi iridio, osmio, palladio, rodio e rutenio), greggio o semilavorato, o in polvere
7111 00 00	Metalli comuni, argento o oro, placcati o doppiati di platino, greggi o semilavorati
7113	Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi
7114	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi
7115	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o doppiati di metalli preziosi
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

11. Monete e banconote non aventi corso legale

Voce di tariffa doganale	Designazione
ex 4907	Biglietti di banca
7118 10 00	Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete di oro
7118 90 00	Altri

12. Articoli di coltelleria di metalli preziosi o placcati / ricoperti di metalli preziosi

Voce di tariffa doganale	Designazione
ex 8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio tosatrici, fenditoi, coltellacci, mezzelune da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)
ex 8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili
ex 9307	Sciabole, spade, baionette, lance e altre armi bianche, loro parti e foderi

13. Vasellame di porcellana, di gres, di maiolica o di terraglia

Voce di tariffa doganale	Designazione
6911	Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toeletta, di porcellana
6912 00 00	Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toeletta, di ceramica, esclusa la porcellana
6914	Altri lavori di ceramica

14. Articoli di cristallo al piombo

	Voce di tariffa doganale	Designazione
ex	7009 91	Specchi di vetro, non incorniciati
ex	7009 92	Specchi di vetro, incorniciati
ex	7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro
	7013 22 00	Bicchieri a stelo, di cristallo al piombo
	7013 33 00	Altri bicchieri, di cristallo al piombo
	7013 41 00	Oggetti per la tavola (diversi dai bicchieri) o la cucina, di cristallo al piombo
	7013 91 00	Altri oggetti, di cristallo al piombo
	7018 10 00	Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose e semipreziose e conterie simili, di vetro
	7018 90 00	Altri
	7020 00 00	Altri lavori di vetro
	9405 50 00	Lampade e apparecchi per l'illuminazione non elettrici
	9405 91 00	Parti, di vetro

15. Dispositivi elettronici per uso domestico di valore superiore a 750 franchi

Voce di tariffa doganale	Designazione
8414 51 00	Ventilatori da tavolo, da pavimento, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato, di una potenza non eccedente 125 W
8414 59 00	Altri
8414 60 00	Cappe, il cui maggior lato orizzontale non eccede 120 cm
8415 10 00	Macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali la scala igrometrica non è regolabile separatamente, del tipo per finestre, muro, soffitto o pavimento, formanti un corpo unico o del tipo «split system» (sistemi ad elementi separati)
8418 10 00	Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415, combinazioni di frigoriferi e congelatori-conservatori, con sportelli o cassette esterni separati, o una combinazione di tali elementi
8418 21 00	Frigoriferi a compressione
8418 29 00	Altri
8418 30 00	Mobili congelatori-conservatori, tipo baule, di capacità non eccedente 800 l
8418 40 00	Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità non eccedente 900 l
8419 81 00	Altri apparecchi e dispositivi, per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento delle vivande
8422 11 00	Lavastoviglie di tipo familiare
8423 10 00	Pesapersona, compresi pesabambini; bilance per uso casalingo
8443 12 00	Macchine e apparecchi per la stampa in offset per ufficio, alimentati a fogli di cui una faccia non eccede 22 cm e l'altra non eccede 36 cm, a foglio spiegato
8443 31 00	Macchine aventi almeno due delle seguenti funzioni: stampa, copia o fax, atte ad essere collegate ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete
8443 32 00	Altre, atte ad essere collegate ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete

	Voce di tariffa doganale	Designazione
	8443 39 00	Altri
	8450 11 00	Macchine completamente automatiche
	8450 12 00	Altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato
	8450 19 00	Altri
	8451 21 00	Macchine per asciugare, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente 10 kg
	8452 10 00	Macchine per cucire di tipo domestico
	8470 10 00	calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza una fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzioni di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni
	8470 21 00	Altre macchine calcolatrici elettroniche, con dispositivo stampante
	8470 29 00	Altri
	8470 30 00	Altre macchine calcolatrici
	8472 90 00	Altri
	8479 60 00	apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria
	8508 11 00	Aspirapolvere con motore elettrico incorporato di potenza non eccedente 1500 W e di una capacità del raccogli-polvere non eccedente 20 l
	8508 19 00	Altri
	8508 60 00	Altri aspirapolvere
	8509 80 00	Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico, diversi dagli aspirapolvere della voce 8508, altri apparecchi diversi dai tritadori e mescolatori (mixer) di alimenti e dagli spremifrutta e spremiviverdura
	8516 31 00	Asciugacapelli
	8516 50 00	Forni a microonde
ex	8516 60 00	Cucine
	8516 71 00	Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè
	8516 72 00	Tostapane
	8516 79 00	Altri
	8517 11 00	Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless»
	8517 13 00	Smartphone

Voce di tariffa doganale	Designazione
8517 18 00	Altri
8529 10 00	Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate a essere utilizzate insieme a tali oggetti
8531 10 00	Apparecchi elettrici di avvertimento contro il furto e l'incendio e apparecchi simili
8543 70	Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario, amplificatori d'antenne, lettini e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura, altri
9504 50 00	Mensole e macchine a videogiochi, diverse da quelle della voce 9504.30
9504 90 00	Altri

16. Apparecchi elettrici / elettronici od ottici per la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini di valore superiore a 1000 franchi

Voce di tariffa doganale	Designazione
8519	Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche con incorporato un ricevitore di segnali videofonici
8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria
8528 71 00	Apparecchi riceventi per la televisione anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o un apparecchio per la riproduzione del suono o delle immagini, non concepiti per incorporarvi un dispositivo di visualizzazione o un videomonitor
8528 72 00	altri, a colori
9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e i tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono

17. Veicoli per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, di valore unitario superiore a 50 000 franchi, comprese teleferiche, seggiovie, sciovie, meccanismi di trazione per funicolari, motociclette, di valore unitario superiore a 5000 franchi, loro accessori e pezzi di ricambio

Voce di tariffa doganale	Designazione
4011 10 00	Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa)
4011 40 00	Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per motocicli
4011 90 00	Pneumatici nuovi, di gomma, altri
7009 10 00	Specchi retrovisivi per veicoli
8407	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408
8428 60 00	Teleferiche (comprese le seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari
8512 30	Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto del tipo utilizzato per autoveicoli, altri
8512 40	Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti
8603	Automotrici e elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604
8605 00 00	Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali e altre vetture speciali, per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604)
8607	Parti di veicoli per strade ferrate o simili
8702	Autoveicoli per il trasporto di 10 persone o più, compreso l'autista
8706	Telai di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore
8707	Carrozzerie di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine
8708	Carrozzerie di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine
8711	Motociclette (compresi motorini ed e-bike) e bicimotori, anche con sidecar; sidecar
8712 00 00	Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore

Voce di tariffa doganale	Designazione
8714	Biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore
8716 10 00	Parti e accessori di veicoli compresi nelle voci da 8711 a 8713
8716 40 00	Rimorchi e semirimorchi a uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte
8716 90 00	Parti
8901 10 00	Piroscafi, navi da crociera e imbarcazioni simili principalmente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto
8901 90 00	Altre imbarcazioni per il trasporto di merci e altre imbarcazioni costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci

18. Orologi e loro parti

Voce di tariffa doganale	Designazione
9101	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
9102	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), diversi da quelli della voce 9101
9103	Svegli e pendole, con movimento di piccola orologeria
9104 00 00	Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, imbarcazioni o altri veicoli
9105	Svegli, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello di piccola orologeria
9108	Movimenti di piccola orologeria, completi e montati
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di piccola orologeria
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati oppure parzialmente montati («chablons»); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbizzi di movimenti di orologeria
9111	Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti
9112	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti
9114	Altre forniture di orologeria

19. Strumenti musicali di valore superiore a 1500 franchi

Voce di tariffa doganale	Designazione
9201	Pianoforti, anche automatici; clavicembali e altri strumenti a corde con tastiera
9202	Altri strumenti musicali a corde (per esempio chitarre, violini, arpe)
9205	Strumenti musicali ad aria (per esempio organi a canne e a tastiera, fisarmoniche, clarinetti, trombe, cornamuse), diversi da orchestrion e da organi di Barberia
9206 00 00	Strumenti musicali a percussione (per esempio tamburi, grancasse, xilofoni, piatti, nacchere (castagnette), maracas)
9207	Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio organi, chitarre, fisarmoniche)

20. Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

Voce di tariffa doganale	Designazione
97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

21. Articoli e attrezzature per sport ricreativi, tra cui sci, golf, immersione e sport acquatici

Voce di tariffa doganale	Designazione
4015 19 00	Guanti, mezzoganti e muffole, altri (diversi dai tipi utilizzati per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria)
4015 90 00	Indumenti e accessori di abbigliamento di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso – altri (diversi dai guanti, mezzoganti e muffole)
6210 40 00	Altri indumenti per uomo o ragazzo
6210 50 00	Altri indumenti, per donna o ragazza
6211 11 00	Tute sportive (trainings), tute e completi (insiemi) da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti; per uomo o ragazzo

Voce di tariffa doganale	Designazione
6211 12 00	Tute sportive (trainings), tute e completi (insiemi) da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti; per donna o ragazza
6211 20 00	Tute e completi (insiemi) da sci
6216 00 00	Guanti, mezzoganti e muffole
6402 12 00	Calzature da sci e calzature per il surf da neve
6402 19 00	Altri
6403 12 00	Calzature da sci e calzature per il surf da neve
6403 19 00	Altri
6404 11 00	Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili
6404 19 00	Altri
9004 90 00	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) e oggetti simili, diversi dagli occhiali da sole
9020 00 00	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo o dell'elemento filtrante amovibile
9506 11 00	Sci
9506 12 00	Attacchi per sci
9506 19 00	Altri attrezzi per sciare sulla neve
9506 21 00	Tavole a vela
9506 29 00	Sci nautici, acquaplan e altri attrezzi per la pratica degli sport nautici
9506 31 00	Bastoni, completi
9506 32 00	Palle da golf
9506 39 00	Altre attrezzature per il golf
9506 40 00	Oggetti e attrezzi per il tennis da tavolo
9506 51 00	Racchette da tennis, anche senza corde
9506 59 00	Racchette da badminton o simili, anche senza corde
9506 61 00	Palle da tennis
9506 69 00	Palle, diverse da quelle da tennis e da quelle gonfiabili
9506 70 00	Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese le calzature alle quali sono fissati dei pattini
9506 91 00	Oggetti e attrezzi per il culturismo, la ginnastica o l'atletica
9506 99 00	Altri

Voce di tariffa doganale	Designazione
9507	Canne da pesca, ami e altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) e oggetti simili per la caccia

22. Articoli e attrezzature per il biliardo, il bowling automatico, i giochi per casinò e i giochi azionati da monete o banconote

Voce di tariffa doganale	Designazione
9504 20 00	Bigliardi di qualsiasi genere e loro accessori
9504 30 00	Altri giochi a monete, banconote, carte bancarie, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowling)
9504 40 00	Carte da gioco
9504 50 00	Mensole e macchine a videogiochi, diverse da quelle della voce 9504.30
9504 90 00	Altri

23. Articoli e attrezzature ottici di qualsiasi valore

Voce di tariffa doganale	Designazione
8525 83 00	altre, per visione notturna, menzionate nella nota 3 di sotto-voci del capitolo 85
ex 9013 80 00	Mirini a punto rosso detti «red dot»

*Allegato 19*³⁹³
(art. 9*b* cpv. 1 e 14*f* cpv. 1³⁹⁴)

Carboturbi e additivi per carburanti

	Voce di tariffa doganale	Denominazione
		Carboturbo (cherosene escluso):
ex	2710 12 19	Carboturbi tipo benzina (oli leggeri)
ex	2710 19 19	Diversi dal petrolio lampante (oli medi)
ex	2710 19 19	Carboturbi tipo petrolio lampante (oli medi)
ex	2710 2010	Carboturbi tipo petrolio lampante miscelati con biodiesel
		Inibitori di ossidazione
		Inibitori di ossidazione utilizzati negli additivi per oli lubrifi- canti:
ex	3811 21	– inibitori di ossidazione contenenti oli di petrolio
ex	3811 29	– altri inibitori di ossidazione
ex	3811 90	Inibitori di ossidazione utilizzati per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali
		Additivi per dissipatori statici
		Additivi per dissipatori statici per oli lubrificanti:
ex	3811 21	– inibitori di ossidazione contenenti oli di petrolio
ex	3811 29	– Altri
ex	3811 90	Additivi per dissipatori statici utilizzati per altri liquidi adope- rati per gli stessi scopi degli oli minerali
		Inibitori di corrosione
		Inibitori di corrosione per oli lubrificanti:
ex	3811 21	– Inibitori di corrosione contenenti oli di petrolio
ex	3811 29	– Altri
ex	3811 90	Inibitori di corrosione per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali
		Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante (additivi antighiaccio)
		Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante per oli lubrificanti:

³⁹³ Introdotta dalla cifra II cpv. 3 dell'O del 27 apr. 2022 (RU **2022** 260). Aggiornata dalla
cifra II cpv. 3 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2024** 51).

³⁹⁴ In vigore dal 20 mar. 2024.

	Voce di tariffa doganale	Denominazione
ex	3811 21	– Prodotti antigelo contenenti oli di petrolio
ex	3811 29	– Altri
ex	3811 90	Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali Deattuatori dei metalli Deattuatori dei metalli per oli lubrificanti:
ex	3811 21	– Deattuatori dei metalli contenenti oli di petrolio
ex	3811 29	– Altri
ex	3811 90	Deattuatori dei metalli per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali Additivi biocidi Additivi biocidi per oli lubrificanti:
ex	3811 21	– Additivi biocidi contenenti oli di petrolio
ex	3811 29	– Altri
ex	3811 90	Additivi biocidi per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali Additivi miglioratori della stabilità termica Miglioratori della stabilità termica per oli lubrificanti:
ex	3811 21	– Miglioratori della stabilità termica contenenti oli di petrolio
ex	3811 29	– Altri
ex	3811 90	Miglioratori della stabilità termica per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

*Allegato 20*³⁹⁵
(art. 14c cpv. 1)

Beni economicamente importanti

Voce di tariffa doganale	Designazione
0306	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei, anche sgusciati, affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicazione; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia
1604 31 00	Caviale
1604 32 00	Succedanei del caviale
2208	Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione
2303	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), cigarillos e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco
2523	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati
2701	Carboni fossili; mattonelle, e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili
2702	Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo
2703	Torba (compreso lo strame di torba), anche agglomerata
2704	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta
2705	Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi
2706	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti

³⁹⁵ Introdotta dalla cifra II cpv. 3 dell'O del 27 apr. 2022 (RU **2022** 260). Nuovo testo giusta la cifra II cpv. 2 dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU **2024** 564).

	Voce di tariffa doganale	Designazione
	2707	Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici
	2708	Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali
	2711 12	Propano, liquefatti:
	2711 13	Butani, liquefatti:
	2711 14	Etilene, propilene, butilene e butadiene, liquefatti
	2711 19	Idrocarburi gassosi, liquefatti – altri
	2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati
	2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi
	2714	Bitumi ed asfalti naturali; scisti e sabbie bituminose; asfaltiti e rocce asfaltiche
	2715	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitumi naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio mastici bituminosi, «cut-backs»)
	2803	Carbonio (neri di carbonio e altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove)
ex	2804 29	Elio
	2811	Acidi inorganici e altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici
	2818	Corindone artificiale, chimicamente definito o no; ossido di alluminio; idrossido di alluminio
ex	2825	Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, a eccezione delle voci 2825 20 e 2825 30
	2834	Nitriti; nitrati
ex	2835	Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no, a eccezione della voce 2835 26
	2836	Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio
	2845 40	Elio-3

	Voce di tariffa doganale	Designazione
ex	2901	Idrocarburi aciclici diversi da quelli della voce 2901 10
	2902	Idrocarburi ciclici
	2903	Derivati alogenati degli idrocarburi
	2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
	2907	Fenoli; fenoli-alcoli
	2909	Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di acetali e di emiacetali, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no), e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
	2914	Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
	2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
	2917	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
	2922	Composti amminici a funzioni ossigenate
	2923	Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine e altri fosfoaminolipidi, di costituzione chimica definita o no
	2931	Altri composti organo-inorganici
	2933	Composti eterociclici a eteroatomo(i) di solo azoto
	3104 20	Cloruro di potassio
	3105 20	Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti azoto, fosforo e potassio
	3105 60	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio
ex	3105 90	Altri concimi contenenti cloruro di potassio
	3301	Oli essenziali (deterpenati o no), compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine di estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

Voce di tariffa doganale	Designazione
3304	Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicinali, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzature; preparazioni per manicure o pedicure
3305	Preparazioni per capelli
3306	Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto
3307	Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati e altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o no proprietà disinfettanti
3401	Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o forme ottenute a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma di liquido o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti
3402	Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401
3404	Cere artificiali e cere preparate
3801	Grafite artificiale; grafite colloidale o semicollodale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o altri semiprodoti
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali
3812	Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti e altri stabilizzatori composti per gomma o materie plastiche
3817	Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 o 2902

Voce di tariffa doganale	Designazione
3819	Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti oli di petrolio né di minerali bituminosi o che contengono meno di 70 % in peso
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali
3824	Leganti preparati per forme o anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove
3901	Polimeri di etilene, in forme primarie
3902	Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie
3903	Polimeri di stirene, in forme primarie
3904	Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie
3907	Poliacetali, altri polieterei e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie
3908	Poliammidi, in forme primarie
3916	Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale eccede 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche
3917	Tubi e loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche
3919	Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole e altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli
3920	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie
3921	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche
3923	Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule e altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche
3925	Oggetti di attrezzatura per l'edilizia, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove
3926	Lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914, non nominati né compresi altrove

Voce di tariffa doganale	Designazione
4002	Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescole di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri
4011	Pneumatici nuovi, di gomma
4107	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione nonché cuoi e pelli pergamenati di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114
4202	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e contenitori simili; borse da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi da montagna, borsette, borse per la spesa, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, borse per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di fogli di materie plastiche, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta
4301	Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, code, zampe e altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103
44	Legno, carbone di legno e lavori di legno
4703	Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione
4705	Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico
4801	Carta da giornale, in rotoli o in fogli
4802	Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano)

Voce di tariffa doganale	Designazione
4803	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspate, pieghettate, goffrate, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli
4804	Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803
4805	Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 del capitolo 48
4810	Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o su entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato
4811	Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 4803, 4809 o 4810
4818	Carta del tipo utilizzato per carta igienica e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non eccedente 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie, tovaglioli da tavola, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d'igiene o per ospedali, indumenti o accessori di abbigliamento, di pasta per carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa
4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci e altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili
4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa
5402	Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 dtex, non condizionati per la vendita al minuto

Voce di tariffa doganale	Designazione
5601	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza non eccedente 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili
5603	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate
6204	Abiti a giacca (tailleurs), insieme (ensembles), giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantalone, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni a mezza gamba (al ginocchio) e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio
6403	Calzature con suole esterne di gomma, materia plastica, cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale
6806	Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili; vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811, 6812 o del capitolo 69
6807	Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio pece di petrolio, di carbone fossile)
6808	Pannelli, tavole, piastrelle, blocchi e articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o di trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali
6810	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati
6814	Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone, o di altre materie
6815	Lavori di pietra o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove
6902	Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili
6907	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, di ceramica; cubi, tessere e articoli simili per mosaici, di ceramica, anche su supporto; ceramica di finitura

Voce di tariffa doganale	Designazione
7005	Vetro del tipo «float glass» e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro
7019	Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio filati, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), tessuti)
7104	Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto
7106	Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere
7112	Cascami e rottami di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi diversi dai prodotti della voce 8549
7115	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o doppiati di metalli preziosi
7201	Ghise gregge e ghise speculari in pani, salmoni o altre forme primarie
7202	Ferro-leghe
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro e altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94%, in pezzi, palline o forme simili
7205	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio
7408	Fili di rame
7604	Barre e profilati di alluminio
7605	Fili di alluminio
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore eccedente 0,2 mm

	Voce di tariffa doganale	Designazione
	7607	Fogli e nastri sottili di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili), di spessore non eccedente 0,2 mm (non compreso il supporto)
	7608	Tubi di alluminio
	7801	Piombo greggio
	8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, meccanica o no, o per macchine utensili (per esempio per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare), comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio
	8212	Rasoi e loro lame (compresi gli sbizzi in nastri)
	8302	Guarnizioni, ferramenta e oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni e oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni
	8309	Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni
	8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)
	8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)
	8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408
ex	8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas, escluse le parti di turboreattori e turbopropulsori della voce 8411 91 00
	8412	Altri motori e macchine motrici
	8413	Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi
	8414	Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti, a estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti; cabine di biosicurezza a tenuta di gas, anche filtranti

Voce di tariffa doganale	Designazione
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415; loro parti
8419	Apparecchi, dispositivi o attrezzature di laboratorio, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporizzazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione
8421	Centrifughe, compresi gli idroestrattori a centrifuga; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas
8422	Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine e apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e gli apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine e apparecchi per gassare le bevande
8424	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto
8426	Bighe; gru, anche a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a cavalletto per scarico o movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carri-gru
8431	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430
8450	Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare
8455	Laminatoi per metalli e loro cilindri

Voce di tariffa doganale	Designazione
8466	Parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465, compresi i portapezzi e i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su queste macchine; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie
8467	Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano
8471	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove
8474	Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine per modellare le forme di sabbia per fonderia
8477	Macchine e apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in capitolo 84; loro parti
8479	Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in capitolo 84; loro parti
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per metalli (diverse dalle lingottiere), carburi metallici, vetro, materie minerali, gomma o materie plastiche
8481	Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)
8483	Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; aste filettate a circolazione di sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione

Voce di tariffa doganale	Designazione
8487	Parti di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in capitolo 84, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche
8501	Motori e generatori, elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici
8503	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502
8504	Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione
8511	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori
8516	Scaldacqua e scaldatori a immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per la cura dei capelli (per esempio asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldafferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545
8517	Apparecchi telefonici, compresi i telefoni intelligenti (smartphone) e gli altri telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per l'emissione, per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete su filo o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528
8523	Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «carte intelligenti» e altri supporti per la registrazione del suono o per registrazioni analoghe, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi esclusi i prodotti del capitolo 37
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali (camescopes)

Voce di tariffa doganale	Designazione
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando
8531	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530
8535	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l'allacciamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, parasovratensori, prese di corrente e altri elementi di collegamento, cassette di giunzione) per una tensione eccedente 1 000 Volt
8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l'allacciamento di circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, parasovratensori, spine e prese di corrente, portalampade, connettori, cassette di giunzione), per una tensione non eccedente 1 000 Volt; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536, per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti e apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517
8538	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537
8539	Lampade e tubi elettrici a incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco; fonti luminose con diodi emettitori di luce (LED)
8541	Dispositivi a semiconduttore (ad esempio diodi, transistori, trasduttori a semiconduttore); dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce (LED), anche assemblati con altri diodi emettitori di luce (LED); cristalli piezoelettrici montati
8542	Circuiti integrati elettronici
8543	Macchine e apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in capitolo 85

Voce di tariffa doganale	Designazione
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati o ossidati anodicamente), muniti o no di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti da fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici
8603	Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604
8606	Carri per il trasporto di merci su rotaie
8701	Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709)
8703	Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa
8704	Autoveicoli per il trasporto di merci
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti
8802	Altri veicoli aerei (per esempio elicotteri, aeroplani), esclusi i veicoli aerei senza equipaggio della voce 8806; veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita
8901	Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci
8903	Panfili e altre navi e imbarcazioni da diporto o sportive; barche a remi e canoe
8904	Rimorchiatori e spintori
8905	Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru e altri natanti la cui navigazione ha soltanto carattere accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (compresi le lenti a contatto), prismi, specchi e altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Voce di tariffa doganale	Designazione
9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539
9013	Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in capitolo 90
9014	Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti e apparecchi di navigazione
9026	Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032
9027	Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli esposimetri), microtomi
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in capitolo 90; proiettori di profili
9032	Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo, automatici
9401	Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti
9403	Altri mobili e loro parti
9404	Sacconi elastici (sommier); articoli da letto e oggetti simili (per esempio materassi, copripiedi, piumini, cuscini, pouf, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, ricoperti no

Voce di tariffa doganale	Designazione
9405	Apparecchi per l'illuminazione, compresi i proiettori e i riflettori e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove
9406	Costruzioni prefabbricate

Allegato 21³⁹⁶
(art. 14c cpv. 3 e 4)

Contingenti di importazione di determinati beni

1. Beni che sono stati inseriti nell'allegato prima del 29 marzo 2023

Voce di tariffa doganale	Designazione	Quantità	Periodo
3104 20	Cloruro di potassio	1720 tonnellate	Dal 29 luglio al 28 luglio dell'anno successivo
3105 20, 3105 60, 3105 90	Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti azoto, fosforo e potassio; concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio; altri concimi contenenti cloruro di potassio	1636 tonnellate combinate	Dal 29 luglio al 28 luglio dell'anno successivo

2. Beni che sono stati inseriti nell'allegato dopo il 29 marzo 2023

Voce di tariffa doganale	Designazione	Quantità	Periodo
2803	Carbonio (neri di carbonio e altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove)	42 tonnellate	Dal 29 marzo 2023 al 24 giugno 2024
4002	Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescole di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	4072 tonnellate	Dal 29 marzo 2023 al 24 giugno 2024

³⁹⁶ Introdotta dalla cifra II cpv. 3 dell'O del 27 apr. 2022 (RU **2022** 260). Nuovo testo giusta la cifra II cpv. 3 dell'O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU **2023** 168).

*Allegato 22*³⁹⁷

³⁹⁷ Introdotta dalla cifra II cpv. 3 dell'O del 27 apr. 2022 (RU **2022** 260). Abrogata dalla cifra II cpv. 3 dell'O del 16 ago. 2023, con effetto dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 452).

*Allegato 23*³⁹⁸
(art. 11a cpv. 1)

Beni per il rafforzamento dell'industria³⁹⁹

³⁹⁸ Introdotta dalla cifra II cpv. 3 dell'O del 27 apr. 2022 (RU **2022** 260). Aggiornata dalla cifra I cpv. 1 delle O del DEFR del 28 lug. 2022 (RU **2022** 432), dell'8 set. 2022 (RU **2022** 500), dalla cifra II cpv. 1 delle O del 23 nov. 2022 (RU **2022** 708), del 25 gen. 2023 (RU **2023** 31), del 29 mar. 2023 (RU **2023** 168), del 16 ago. 2023 (RU **2023** 452), del 31 gen. 2024 (RU **2024** 51), dalla cifra I dell'O del DEFR del 29 feb. 2024 (RU **2024** 94), dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 16 ott. 2024 (RU **2024** 564) e dalla cifra I dell'O del DEFR del 12 dic. 2024, vigore il 13 dic. 2024 alle ore 18.00 (RU **2024** 769).

³⁹⁹ Il contenuto del presente all. è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo <https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2024/769> > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

Allegato 23a⁴⁰⁰
(art. 11a cpv. 1^{bis})

Beni per il rafforzamento dell'industria secondo l'articolo 11a capoverso 1^{bis}

Voce di tariffa	Designazione delle merci
8409 99 00	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 - altre
8412 21 00	Motori idraulici a movimento rettilineo (cilindri)
8413 50 00	Altre pompe volumetriche alternative per liquidi
8421 23 00	Apparecchi per filtrare gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione
8421 31 00	Filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione a scintilla o per compressione
8428 39 00	Altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, a azione continua, per merci – altri
8429 59 00	Escavatori, caricatori e altri caricatori-palatrici: semoventi (esclusi gli escavatori con sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360° e caricatori a caricamento frontale)
8431 39 00	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, a azione continua, per merci – altre
8471 30 00	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, portatili, di peso uguale o inferiore a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo
8471 70 00	Unità di memoria per macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione
8481 20 00	valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche
8502 20 00	gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio)
8507 10 00	Accumulatori al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone
8705 10 00	gru-automobili

⁴⁰⁰ Introdotta dalla cifra II cpv. 4 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

*Allegato 24*⁴⁰¹
(art. 12*a* cpv. 1–3, 12*b* cpv. 1, 3 e 5, nonché 12*c* cpv. 1)

Petrolio greggio e prodotti petroliferi

Voce di tariffa doganale	Designazione
ex 2709 00	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dai condensati di gas naturale da impianti di produzione di gas naturale liquefatto
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, il 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati

⁴⁰¹ Introdotta dalla cifra II dell'O del 29 giu. 2022 (RU **2022** 381). Nuovo testo giusta la cifra II cpv. 2 dell'O del 25 gen. 2023 (RU **2023** 31). Aggiornato dalla cifra II cpv. 3 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2024** 51).

*Allegato 25*⁴⁰²
(art. 29*b*)

Media russi⁴⁰³

⁴⁰² Introdotta dalla cifra II dell'O del 29 giu. 2022 (RU **2022** 381). Aggiornata dalla cifra II cpv. I dell'O del 15 feb. 2023 (RU **2023** 71), dalle cifre I delle O del DEFR del 19 apr. 2023 (RU **2023** 188), del 9 ott. 2023 (RU **2023** 575) e dell'8 lug. 2024, in vigore dal 9 lug. 2024 alle 18.00 (RU **2024** 347).

⁴⁰³ Il contenuto del presente all. è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo <https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2024/347> > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

*Allegato 26*⁴⁰⁴
(art. 14*d* cpv. 1 e 2)

Oro

Voce di tariffa doganale	Designazione
7108	Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere
7112 91	Cascami e rottami di oro, anche di placcati o doppiati di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi
ex 7118 90	Monete di oro

⁴⁰⁴ Introdotta dalla cifra II cpv. 2 dell'O del 3 ago. 2022, in vigore dal 3 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 436).

*Allegato 27*⁴⁰⁵
(art. 14~~d~~ cpv. 3)

Prodotti contenenti oro

Voce di tariffa doganale	Designazione
ex 7113	Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di oro o contenenti oro o di placcati o doppiati di oro
ex 7114	Oggetti di oreficeria e loro parti, di oro o contenenti oro o di placcati o doppiati di oro

⁴⁰⁵ Introdotta dalla cifra II cpv. 2 dell'O del 3 ago. 2022 (RU **2022** 436). Nuovo testo giusta la cifra I cpv. 3 dell'O del DEFR del 21 mar. 2024, in vigore dal 22 mar. 2024 alle 18.00 (RU **2024** 123).

*Allegato 27a*⁴⁰⁶
(art. 14e cpv. 1–4 e 6)

Diamanti e prodotti in relazione ai diamanti

1. Diamanti naturali

Voce di tariffa doganale	Designazione
7102 10 00	Diamanti, non scelti
7102 31 00	Diamanti, greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati (diverse dalle diamanti industriali)
7102 39 00	Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati (diverse dalle diamanti industriali)

2. Diamanti sintetici

Voce di tariffa doganale	Designazione
7104 21 00	Diamanti sintetiche o ricostituite, gregge o semplicemente segate o sgrossate
7104 91 00	Diamanti sintetiche o ricostituite, diversamente elaborato

3. Prodotti con diamanti

	Voce di tariffa doganale	Designazione
ex	7113	Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi, in combinazione con diamanti
ex	7114	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi, in combinazione con diamanti
ex	7115 90 00	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o doppiati di metalli preziosi, diamanti
ex	7116 20 00	Lavori di pietre semipreziose o di pietre preziose (naturale, sintetiche o ricostituite), in combinazione con diamanti

⁴⁰⁶ Introdotta dalla cifra II cpv. 4 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

Voce di tariffa doganale		Designazione
ex	9101	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi, in combinazione con diamanti), con cassa di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi

Allegato 28⁴⁰⁷(art. 12*b* cpv. 3 e 4 lett. b nonché art. 35 cpv. 25 lett. c–e)**Limiti massimi di prezzo per petrolio e prodotti petroliferi**

Voce di tariffa doganale	Designazione	Prezzo al barile (USD)
2709 00	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi	60
	Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l'elemento base, contenenti biodiesel, diversi dai residui di oli	
2710 12	Oli leggeri e preparazioni destinati a essere utilizzati come carburante	
2710 12 11	Benzina e sue frazioni	100
2710 12 12	White spirit	100
2710 12 19	Altri	100
	destinati ad altri usi	
2710 12 91	Benzina e sue frazioni	45
2710 12 92	White spirit	45
2710 12 99	Altri	45
2710 19	Altri	
	destinati a essere utilizzati come carburante	
2710 19 11	Petrolio	100
2710 19 12	Olio diesel	100
2710 19 19	Altri	100
	destinati ad altri usi	
2710 19 91	Petrolio	100
2710 19 92	Oli per il riscaldamento	45
2710 19 93	Distillati di oli minerali di cui meno del 20 % in volume distilla prima di 300 °C, non miscelati	45
2710 19 94	Distillati di oli minerali di cui meno del 20 % in volume distilla prima di 300 °C, miscelati	45

⁴⁰⁷ Introdotta dalla cifra II cpv. 4 dell'O del 23 nov. 2022 (RU **2022** 708). Nuovo testo giusta la cifra I cpv. 2 dell'O del 15 feb. 2023, in vigore dal 15 feb. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 71).

Voce di tariffa doganale	Designazione	Prezzo al barile (USD)
2710 19 95	Grassi minerali lubrificanti	45
2710 19 99	Altri distillati e prodotti	45
	Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l'elemento base, contenenti biodiesel, diversi dai residui di oli	
2710 20 10	Destinati a essere utilizzati come carburante	100
2710 20 90	Destinati ad altri usi	45
	Residui di oli	
2710 91 00	Contenenti dei difenili policlorurati (PCB), dei trifenili policlorurati (PCT) o dei difenili polibromati (PBB)	45
2710 99 00	Altri	45

*Allegato 29*⁴⁰⁸
(art. 12*b* cpv. 4 lett. c)

**Trasporto consentito di petrolio greggio e prodotti petroliferi
in Paesi terzi**

Oggetto	Luogo di destinazione (Paese terzo)	Periodo
Petrolio greggio della voce 2709 00 commisto a condensato, proveniente dal progetto Sachalin-2	Giappone	Dal 5 dicembre 2022 al 28 giugno 2025

⁴⁰⁸ Introdotta dalla cifra II cpv. 4 dell'O del 23 nov. 2022 (RU **2022** 708). Nuovo testo giusta la cifra II cpv. 2 dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU **2024** 564).

*Allegato 30*⁴⁰⁹
(art. 28*b* cpv. 3)

Materiali del settore minerario

Alluminio, compresa la bauxite

Cobalto

Concimi minerali, compresi potassio e fosforite

Cromo

Minerale di ferro

Molibdeno

Nichel

Palladio

Rame

Rodio

Scandio

Terre rare leggere (cerio, lantanio, neodimio, praseodimio, samario)

Terre rare pesanti (disprosio, erbio, europio, gadolinio, olmio, lutezio, terbio, tulio, itterbio, ittrio)

Titanio

Vanadio

⁴⁰⁹ Introdotta dalla cifra II cpv. 3 dell'O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 31).

*Allegato 31*⁴¹⁰
(art. 14^f cpv. 1 e 14^g cpv. 1)

Beni ad alta priorità⁴¹¹

⁴¹⁰ Introdotta dalla cifra II cpv. 4 dell'O del 31 gen. 2024 (RU **2024** 51). Nuovo testo giusta della cifra II cpv. 2 dell'O del 16 ott. 2024, in vigore il 17 ott. 2024 (RU **2024** 564).

⁴¹¹ Il contenuto del presente allegato è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo <https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2024/564>
> Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

*Allegato 32*⁴¹²
(art. 28^e cpv. 1^{quater})

Software gestionali per le imprese e software di progettazione e fabbricazione

1. Software gestionali per le imprese

I sistemi che riproducono e controllano digitalmente tutti i processi di un'azienda, quali:

- a. pianificazione delle risorse d'impresa (*Enterprise Resource Planning*, ERP);
- b. gestione delle relazioni con i clienti (*Customer Relationship Management*, CRM);
- c. analisi sistematica dei dati (*Business Intelligence*, BI);
- d. gestione della catena di distribuzione (*Supply Chain Management*, SCM);
- e. data warehouse aziendale (*Enterprise Data Warehouse*, EDW);
- f. sistema di gestione della manutenzione (*Computerized Maintenance Management System*, CMMS);
- g. project management;
- h. gestione del ciclo di vita del prodotto (*Product Lifecycle Management*, PLM);
- i. componenti tipici dei sistemi di cui alle lettere a–h, inclusi i software per la contabilità, la gestione della flotta, la logistica e le risorse umane.

2. Software di progettazione e fabbricazione

Software di progettazione e fabbricazione utilizzati nei settori dell'architettura, dell'ingegneria, dell'edilizia, della produzione, dei media, della formazione e dell'intrattenimento, come ad esempio:

- a. modellizzazione delle informazioni di costruzione (*Building Information Modelling*, BIM);
- b. progettazione assistita da computer (*Computer-Aided Design*, CAD);
- c. produzione assistita da computer (*Computer-Aided manufacturing*, CAM);
- d. progettazione su commessa (*Engineer-to-Order*, ETO);
- e. componenti tipici dei sistemi di cui alle lettere a–d.

⁴¹² Introdotta dalla cifra II cpv. 4 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

*Allegato 33*⁴¹³
(art. 12d cpv. 1–6)

Navi soggette a restrizioni⁴¹⁴

⁴¹³ Introdotta dalla cifra II cpv. 3 dell'O. del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU **2024 564**)

⁴¹⁴ Il contenuto del presente allegato è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo <https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2024/564>
> Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

